

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2026, n. 1032

Autorizzazione a sottoscrizione Contratto di Prestito di 50 milioni di euro tra Regione Puglia e Banca Europea per gli Investimenti per finanziare la quota di cofinanziamento regionale del PR Puglia FESR FSE + 2021-2027 e dell'Accordo per la Coesione - Fondo di Rotazione POC 2021-2027.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Programmazione Unitaria di concerto con la Sezione Bilancio e Ragioneria, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Assessore al Bilancio e Personale,

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 dell'Aggiornamento Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. n. 1397 del 07.10.2025;
- b) della dichiarazione dei Direttori di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di prendere atto dell'apertura di una linea di credito complessiva di 150 milioni di euro da parte della Banca Europea per gli Investimenti per finanziare la quota di cofinanziamento regionale del PR Puglia FESR FSE + 2021-2027 e dell'Accordo per la Coesione - Fondo di Rotazione POC 2021-2027;
2. di autorizzare il ricorso all'indebitamento con la Banca Europea degli Investimenti mediante la sottoscrizione di un primo contratto di prestito di 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00) di euro da erogare in più tranches per finanziare la quota di cofinanziamento regionale del PR Puglia FESR FSE + 2021-2027 e dell'Accordo per la Coesione - Fondo di Rotazione POC 2021-2027;
3. di approvare lo schema di Contratto di prestito (Allegato 1) allegato e parte integrante del presente provvedimento per l'importo di 50.000.000,00 di euro;

4. di autorizzare alla firma del Contratto il Direttore pro-tempore della Struttura Speciale Attuazione del POR e il Direttore pro-tempore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture e a procedere a tutti gli adempimenti correlati e consequenziali;
5. di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Programmazione Unitaria all'Ufficiale Rogante della Regione Puglia - Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale, ai sensi della L.R. n. 18/2023;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Autorizzazione a sottoscrizione Contratto di Prestito di 50 milioni di euro tra Regione Puglia e Banca Europea per gli Investimenti per finanziare la quota di cofinanziamento regionale del PR Puglia FESR FSE + 2021-2027 e dell'Accordo per la Coesione - Fondo di Rotazione POC 2021-2027.

Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 stabilisce le disposizioni comuni applicabili ai fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027.

In coerenza con gli indirizzi della Commissione europea volti a creare “un’Europa resiliente, sostenibile e giusta”, il Programma Regionale Puglia 2021-2027 mira a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio in termini economici, sociali ed ambientali attraverso:

- l’ampliamento e il rafforzamento della base produttiva;
- l’innovazione tecnologica, ambientale e sociale;
- una maggiore attrattività ed apertura internazionale;
- la riduzione dell’impatto antropico sull’ambiente;
- l’incremento delle conoscenze dei cittadini e dei lavoratori ed un generalizzato miglioramento dei servizi pubblici (nei settori delle risorse idriche e dei rifiuti, dei trasporti, dell’istruzione e dell’assistenza socio-sanitaria).

Con la Decisione di esecuzione n. 8461 del 17/11/22 da ultimo modificata con Decisione di esecuzione C(2026) 3011 del 7 maggio 2026 la Commissione ha approvato il Programma regionale Puglia FESR FSE+ ritenendolo conforme ai regolamento (UE) 2021/1060, 2021/1058, 2021/1057, nonché coerente con l’Accordo di Partenariato e con le pertinenti Raccomandazioni Specifiche per Paese, con le sfide individuate nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali.

Le risorse del Programma regionale sono ripartite nel rispetto del principio di concentrazione tematica di cui all’art 7 del Reg (UE) n. 1057/2021 (FSE) e all’art 4 del Reg (UE) n. 1058/2021 (FESR). Il piano finanziario è così formulato:

OP di riferimento	Asse	Fondo	Dotazione Finanziaria
OP1	I - Competitività e innovazione	FESR	1.452.124.953,00
	XII - Tecnologie critiche digitali e biotecnologie (STEP)	FESR	342.829.431,00

OP 2	XIII - Tecnologie a zero emissioni, pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse (STEP)	FESR	128.701.236,00
	XIV - Resilienza idrica	FESR	40.000.000,00
	II - Economia verde	FESR	1.056.074.190,00
	III - Mobilità urbana sostenibile	FESR	74.641.855,00
OP 3	IV - Trasporti	FESR	174.164.332,00
OP 4	V - Occupazione	FSE	222.058.823,00
	VI - Istruzione e Formazione	FESR	69.772.124,00
		FSE	376.750.170,00
	VII - Occupazione giovanile	FSE	138.065.150,00
	VIII - Welfare e salute	FESR	558.693.452,00
		FSE	367.647.059,00
	XV - Housing Sociale	FESR	225.763.165,00
OP 5	IX - Sviluppo territoriale e urbano	FESR	175.723.786,00
AT	X - Assistenza tecnica	FSE	46.021.716,00
	XI - Assistenza tecnica	FESR	128.240.213,00
Totali per Fondo		FESR	4.426.728.737,00
		FSE	1.150.542.918,00
TOTALE			5.577.271.655,00

Ai sensi Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, la Regione Puglia è tenuta a supportare con risorse proprie l'azione congiunta dell'Unione Europea e dello Stato Italiano per la realizzazione del suindicato Programma regionale. La quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale ammonta a € 535.418.078,70 di cui € 424.965.958,80 a copertura degli investimenti sul FESR.

La programmazione regionale delle politiche di sviluppo si integra in modo sinergico con la componente nazionale della politica di coesione.

In data 29 novembre 2024, è stato sottoscritto l'Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Puglia, volto ad assegnare e ripartire le risorse destinate alla realizzazione di interventi strategici per il territorio pugliese.

L'Accordo per la Coesione della Puglia prevede la realizzazione di interventi ricadenti in 12 aree tematiche finanziati per 4.588,81 milioni di euro con risorse FSC 2021/2027 e per 1.700,00 milioni di euro comprendenti risorse a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, ex legge n. 183 del 1987, pari a 1.405,47 milioni di euro e risorse del bilancio regionale pari a 294,53 milioni di euro.

Al fine di assicurare la copertura di parte della quota di cofinanziamento prevista a carico della Regione Puglia a valere sul Programma Regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027 e sull'Accordo per la Coesione – Fondo di Rotazione - Piano Operativo Complementare POC 2021-2021, non potendosi far fronte integralmente con le sole risorse proprie disponibili nel bilancio regionale,

la legge regionale n. 18 del 27 ottobre 2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)", all'art. 2, ha autorizzato la Giunta regionale ad attivare un mutuo presso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) entro il limite di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

In virtù della L.R. 18/2025 la Giunta regionale è autorizzata a contrarre il debito in relazione alle effettive necessità di cofinanziamento, presso la Banca Europea per gli Investimenti attraverso uno o più prestiti per una durata massima di ammortamento di anni venti.

Alla contabilizzazione dei finanziamenti si provvede, a valere sul bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028, mediante assegnazione di una dotazione finanziaria per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, in parte entrata al titolo 6, tipologia 300, in termini di competenza e di cassa, e in parte spesa alla missione 20, programma 3, titolo 2, nell'ambito dei fondi relativi al finanziamento di programmi e di progetti comunitari e statali ammessi o ammissibili al cofinanziamento regionale.

La Giunta regionale, in relazione all'approvazione di programmi e progetti comunitari e statali o di accordi di programma-quadro o di progetti intersettoriali, provvede con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai summenzionati fondi, all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle pertinenti missioni e programmi.

La Regione Puglia ha manifestato alla BEI l'interesse ad accedere al suddetto sostegno finanziario e, a seguito dell'esito positivo di un'analisi istruttoria svolta dall'Istituto di credito europeo, il Consiglio di Amministrazione della BEI ha attivato una linea di credito per il cofinanziamento regionale del PR Puglia Regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027 e dell'Accordo di Coesione – Fondo di Rotazione/POC 2021-2027 per un ammontare massimo complessivo di 150.000.000 di euro che viene reso disponibile in favore della Regione Puglia dopo la sottoscrizione di appositi Contratti di Prestito ad erogazioni multiple.

La BEI ha quindi presentato in data 16 luglio 2026 alla Regione Puglia lo Schema definitivo del Contratto di Prestito dell'importo di 50.000.000,00 di euro che verrà liquidato, attraverso successive richieste di erogazioni da parte della Regione, mediante un numero massimo di 5 tranche non inferiori a 10 milioni di euro ciascuna.

Tale mutuo è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento di cui all'art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003 relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi a valere sulla programmazione 2021-2027, assicurando il rispetto dell'art. 119 della Costituzione.

La Regione Puglia, esaminato lo Schema contrattuale (cfr. Allegato 1 al presente provvedimento), prende atto delle caratteristiche di tale Contratto di Prestito ad erogazioni multiple in base al quale ad ogni erogazione da autorizzarsi dalla Giunta corrisponderà uno specifico piano di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

La spesa complessiva riguardante il rimborso del prestito, distintamente per la quota capitale e la quota interessi, trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2026 e pluriennale 2026-2028, in conformità all'articolo 2, comma 6, della citata legge regionale n. 18/2025;

In base allo Schema di Contratto di Prestito le competenze richieste dalla descrizione tecnica e dalle procedure di allocazione e ammissibilità della spesa finanziata dalla BEI fanno capo all'Autorità di Gestione del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 e Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo che, pertanto, dovrà fornire alla BEI tutte le informazioni tecniche necessarie, curare l'attivazione delle richieste di erogazione e la sottoscrizione dell'accettazione dell'offerta di erogazione con il supporto della Sezione Bilancio e Ragioneria per gli aspetti strettamente attinenti al bilancio e per l'attivazione della delegazione di pagamento alla tesoreria regionale.

VISTI:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologici-operativi e avvio fase strutturale";
- la L.R. n. 18 del 27 ottobre 2025 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2026";
- la L.R. n. 19 del 27 ottobre 2025 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028";
- la DGR n. 1818 del 19 novembre 2025 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.

Alla luce di quanto finora esposto e delle motivazioni sopra riportate si ritiene di doversi procedere con l’assunzione del prestito di 50 milioni di euro dalla BEI per la copertura delle spese di investimento relative al cofinanziamento regionale del PR Puglia FESF FSE+ 2021-2027 e dell’Accordo per la Coesione Fondo di Rotazione – POC 2021-2027, nonché all’approvazione dello Schema di Contratto di Prestito di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento e all’autorizzazione alla successiva sottoscrizione del Contratto medesimo e agli adempimenti che ne derivano.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

ESITO: Neutro

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del PR Puglia FESR FSE+ 2021-2027 e Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo, a seguito della sottoscrizione del contratto di prestito, provvederà alla contabilizzazione dell’entrata da indebitamento sul capitolo di entrata E5129269 (titolo 6, tipologia 3) del piano dei conti finanziario 6.03.01.01 nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4.2 d.lgs. 118/2011 § 3.19) e in parte spesa mediante prelievo dal capitolo di spesa U1110053 (missione 20, programma 3, titolo 2).

La spesa complessiva riguardante il rimborso del prestito, trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2026 e pluriennale 2026-2028, nell’ambito degli stanziamenti distinti per

quota interessi e quota capitale a valere, rispettivamente, sui capitoli di spesa U1122043 (missione 50, programma1, titolo 1) e U1122042 (missione 50, programma 2, titolo 4).

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di bilancio come previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, al fine di attivare l'assunzione del prestito di 50 milioni di euro dalla BEI, ai sensi dell'art. 4, co. 4 d) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale di:

1. di prendere atto dell'apertura di una linea di credito complessiva di 150 milioni di euro da parte della Banca Europea per gli Investimenti per finanziare la quota di cofinanziamento regionale del PR Puglia FESR FSE + 2021-2027 e dell'Accordo per la Coesione - Fondo di Rotazione POC 2021-2027;
2. di autorizzare il ricorso all'indebitamento con la Banca Europea degli Investimenti mediante la sottoscrizione di un primo contratto di prestito di 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00) di euro da erogare in più tranches per finanziare la quota di cofinanziamento regionale del PR Puglia FESR FSE + 2021-2027 e dell'Accordo per la Coesione - Fondo di Rotazione POC 2021-2027;
3. di approvare lo schema di Contratto di prestito (Allegato 1) allegato e parte integrante del presente provvedimento per l'importo di 50.000.000,00 di euro;
4. di autorizzare alla firma del Contratto il Direttore pro-tempore della Struttura Speciale Attuazione del POR e il Direttore pro-tempore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture e a procedere a tutti gli adempimenti correlati e consequenziali;
5. di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Programmazione Unitaria all'Ufficiale Rogante della Regione Puglia - Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale, ai sensi della L.R. n. 18/2023;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 07 ottobre 2025, n. 1397.

La Responsabile E.Q.
Pianificazione finanziaria del Programma
Monica Donata Caiaffa



Monica Donata
caiaffa
21.07.2026
11:52:51
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria
Pasquale Orlando

Orlando
Pasquale
21.07.2026
10:55:21
UTC



La Dirigente della Sezione
Bilancio e Ragioneria
Regina Stolfa



Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 21/07/2026 12:18
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

I Direttori, ai sensi degli artt. 18 e 20, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISANO osservazioni alla presente proposta di deliberazione

Il Direttore della Struttura Speciale
Attuazione del POR
Pasquale Orlando

Orlando
Pasquale
21.07.2026
10:56:37
UTC



Il Direttore del Dipartimento
Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture
Angelosante Albanese



ANGELOSANTE
ALBANESE

Il Presidente della Giunta Regionale, per la competenza in materia di programmazione economico-finanziaria, di concerto con l'Assessore al Bilancio e Personale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore al Bilancio e Personale
Sebastiano Leo

Leo
Sebastiano Giuseppe
21.07.2026
11:16:07
UTC



Il Presidente della Giunta Regionale
Antonio Decaro



ANTONIO DECARO
21.07.2026 14:14:35
GMT+02:00

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della Legge Regionale n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

La Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria o suo delegato _



Firmato digitalmente da:
Stolfa Regina
Firmato il 21/07/2026 15:32
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2026 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegato 1)

Corporate Use

FI N° 50.365

Serapis N° 2025-0785

REGIONE PUGLIA SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Contratto di Prestito

fra la

Banca europea per gli investimenti

e la

Regione Puglia

Lussemburgo, _____ luglio 2026

Bari, _____ luglio 2026

Orlando
Pasquale
21.07.2026
10:59:45
UTC



Corporate Use

INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI.....	9
ARTICOLO 1.....	19
1.1 IMPORTO DEL CREDITO.....	19
1.2 MODALITÀ DI EROGAZIONE	19
1.2.A TRANCHE	19
1.2.B OFFERTA DI EROGAZIONE	19
1.2.C ACCETTAZIONE DELL'EROGAZIONE	20
1.2.D CONTO DELL'EROGAZIONE	20
1.3 VALUTA DELL'EROGAZIONE.....	20
1.4 CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE	20
1.4.A CONDIZIONI PER LA PRIMA RICHIESTA DI OFFERTA DI EROGAZIONE	20
1.4.B CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE.....	21
1.4.C CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DI TUTTE LE TRANCHE	21
1.5 RINVIO DELL'EROGAZIONE	22
1.5.A MOTIVI DEL RINVIO	22
1.5.B CANCELLAZIONE DI UN'EROGAZIONE RINVIATA	23
1.6 CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE	23
1.6.A DIRITTO DEL PRENDITORE DI CANCELLARE	23
1.6.B DIRITTO DELLA BANCA DI SOSPENDERE E CANCELLARE	23
1.6.C INDENNIZZO PER LA SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DI UN'EROGAZIONE	24
1.7 CANCELLAZIONE SUCCESSIVA ALLA SCADENZA DEL CREDITO	25
1.8 PROCEDURA DI ALLOCAZIONE.....	25
1.8.A RICHIESTA DI ALLOCAZIONE.....	25
1.8.B LETTERA DI ALLOCAZIONE	25
1.9 PROCEDURA DI RIALLOCAZIONE	26
1.9.A RIALLOCAZIONE SU RICHIESTA DEL PRENDITORE	26
1.9.B RIALLOCAZIONE SU RICHIESTA DELLA BANCA.....	26
1.10 SOMME DOVUTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1.5 E 1.6.....	26
ARTICOLO 2.....	27
2.1 IMPORTO DEL PRESTITO.....	27
2.2 VALUTA DEI PAGAMENTI	27
2.3 CONFERMA DELLA BANCA	27
ARTICOLO 3.....	27
3.1 TASSO D'INTERESSE.....	27
3.1.A TRANCHE A TASSO FISSO.....	27
3.1.B TRANCHE A TASSO VARIABILE	27
3.2 INTERESSI DI MORA	28
3.3 EVENTO DI DISFUNZIONE DEI MERCATI	28
ARTICOLO 4.....	29
4.1 RIMBORSO NORMALE	29
4.1.A RIMBORSO RATEALE	29
4.2 RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO.....	29
4.2.A OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO.....	29
4.2.B INDENNIZZO DI RIMBORSO ANTICIPATO	29

Corporate Use

4.2.C	MODALITÀ DI RIMBORSO ANTICIPATO	29
4.2.D	COMMISSIONE AMMINISTRATIVA	30
4.3	RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO E CANCELLAZIONE	30
4.3.A	EVENTI DI RIMBORSO ANTICIPATO	30
4.3.B	MODALITÀ DEL RIMBORSO ANTICIPATO	33
4.3.C	INDENNIZZO DI RIMBORSO ANTICIPATO	33
4.4	DISPOSIZIONI GENERALI	33
4.4.A	ASSENZA DI PREGIUDIZIO CIRCA LE PREVISIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 10	33
4.4.B	ESCLUSIONE DI UNA NUOVA EROGAZIONE	33
ARTICOLO 5		33
5.1	ACCORDI SUL CALCOLO DEI GIORNI	33
5.2	DATE E LUOGO DEI PAGAMENTI	34
5.3	DIVIETO DI COMPENSAZIONE DA PARTE DEL PRENDITORE	34
5.4	DISFUNZIONI NEL SISTEMA DEI PAGAMENTI	34
5.5	IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI	34
5.5.A	GENERALE	34
5.5.B	PAGAMENTI PARZIALI	34
5.5.C	IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI ALLE TRANCHE	35
ARTICOLO 6		35
A. IMPEGNI IN RELAZIONE AL PROGETTO		35
6.1	UTILIZZO DEL PRESTITO E DISPONIBILITÀ DI ALTRI FINANZIAMENTI	35
6.2	COMPLETAMENTO DEL PROGETTO	35
6.3	AUMENTO DEL COSTO DEL PROGETTO	35
6.4	PROCEDURA PER APPALTI E COMMESSE	36
6.5	IMPEGNI CONTINUI RELATIVI AL PROGETTO	36
B. IMPEGNI GENERALI		39
6.6	LIMITI AI TRASFERIMENTI DI BENI	39
6.7	OBBLIGHI DI LEGGE	40
6.8	LIBRI E REGISTRI	40
6.9	PROTEZIONE DEI DATI	40
6.10	SANZIONI	40
6.11	IMPEGNI RELATIVI A PROCEDURE ESECUTIVE	41
6.12	DICHIARAZIONI E GARANZIE GENERALI	41
ARTICOLO 7		42
7.1	ISCRIZIONE NEL BILANCIO E MANDATO DI PAGAMENTO	42
7.1.A	ISCRIZIONE NEL BILANCIO	42
7.1.B	MANDATO DI PAGAMENTO	43
7.2	<i>NEGATIVE PLEDGE</i>	43
7.3	<i>PARI PASSU</i>	43
7.4	CLAUSOLE PER INCLUSIONE	43
ARTICOLO 8		43
8.1	INFORMAZIONI CONCERNENTI IL PROGETTO	43

Corporate Use

8.2	INFORMAZIONI CONCERNENTI IL PRENDITORE E I BENEFICIARI FINALI.....	44
8.3	VISITE DA PARTE DELLA BANCA	45
8.4	REQUISITI DI VISIBILITÀ	46
ARTICOLO 9.....		46
9.1	TASSE, ONERI E COMMISSIONI	46
9.2	ALTRI ONERI	46
9.3	COSTI ADDIZIONALI, INDENNIZZI E COMPENSAZIONE	47
ARTICOLO 10.....		47
10.1	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	47
10.2	DIFFIDA AD ADEMPIERE	47
10.3	RECESSO	47
10.4	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DEL RECESSO DA PARTE DELLA BANCA 49	
10.5	ALTRI DIRITTI A NORMA DI LEGGE	49
10.6	INDENNIZZO.....	49
10.6.A	TRANCHE A TASSO FISSO.....	49
10.6.B	GENERALE	50
10.7	ASSENZA DI RINUNCE	50
ARTICOLO 11.....		50
11.1	LEGGE APPLICABILE	50
11.2	FORO COMPETENTE	50
11.3	LUOGO DI ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI	50
11.4	PROVA DEGLI IMPORTI DOVUTI	51
11.5	INTERO CONTRATTO.....	51
11.6	INVALIDITÀ	51
11.7	MODIFICHE	51
11.8	REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.....	51
ARTICOLO 12.....		51
12.1	COMUNICAZIONI	51
12.1.A	FORMA DELLE COMUNICAZIONI.....	51
12.1.B	INDIRIZZI.....	52
12.1.C	NOTIFICA DEI DETTAGLI PER LE COMUNICAZIONI.....	53
12.2	PREMESSE E ALLEGATI	53
12.3	NEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO E TRATTATIVA INDIVIDUALE	53
12.4	SOGLIE MASSIME DI LEGGE	54
12.5	COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009 N.196.....	54
ALLEGATO A		56
SPECIFICHE DEL PROGETTO E RELAZIONI		56
A.1.1	DESCRIZIONE TECNICA	56
A.1.2	CONDIZIONI DA SODDISFARE IN RELAZIONE AL PROGETTO (EVENTUALI)	59
A.2	INFORMAZIONI SUL PROGETTO DA INVIARE ALLA BANCA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE	73

Corporate Use

ALLEGATO B	76
DEFINIZIONE DI EURIBOR.....	76
ALLEGATO C	78
MODELLO DI OFFERTA DI EROGAZIONE/ACCETTAZIONE DELL'EROGAZIONE (ARTICOLI 1.2.B E 1.2.C).....	78
ALLEGATO D	81
CERTIFICATI DEL PRENDITORE.....	81

Corporate Use

SONO PRESENTI:

la Banca europea per gli investimenti, con (di seguito denominata la "**Banca**")
sede in Lussemburgo, 100 Boulevard
Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo,
codice fiscale 80231030588, rappresentata
da [•]

da una parte, e

la Regione Puglia, ente pubblico territoriale, (di seguito denominata il "**Prenditore**")
con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro
n. 33, codice fiscale 80017210727, p. IVA n.
01105250722, rappresentata dal dott.
Angelosante Albanese, nato a omissis, il
omissis, c.f. omissis, il quale interviene al
presente atto in qualità di Direttore del
Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed
infrastrutture, nominato con DGR n. 679 del
26/04/2021 e ss.mm.ii. e a quanto infra
autorizzato in forza della DGR n. xxx del
xx/07/2026, e dal dott. Pasquale Orlando,
nato a omissis, il omissis, c.f. omissis, il quale
interviene al presente atto in qualità di
Direttore della Struttura Speciale Attuazione
del POR, nominato con DGR n. 1576 del
30/09/2021 e ss.mm.ii. e a quanto infra
autorizzato in forza della DGR n. xxx del
xx/07/2026, entrambi domiciliati per la carica
presso la sede della Regione Puglia;

dall'altra parte,

La Banca ed il Prenditore di seguito denominati ciascuno singolarmente "**Parte**" e
collettivamente "**Parti**".

Corporate Use

PREMESSO:

- (1) che il Prenditore ha dichiarato di avere in corso di realizzazione un progetto concernente investimenti selezionati nell'ambito del programma di Sviluppo Regionale 2021-27 della Puglia finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e nell'ambito dell'Accordo per la Coesione Governo - Regione Puglia/Piano operativo complementare (POC 2021-27), il tutto come meglio descritto nella descrizione tecnica (di seguito denominata la "**Descrizione Tecnica**") contenuta all'Allegato A.1.1 (di seguito denominato il "**Progetto**" e i singoli progetti i "**Sottoprogetti**");
- (2) che il fabbisogno finanziario complessivo valutato dalla Banca è di Euro 2.349.550.000,00 (due miliardi trecentoquarantaquattro milioni cinquecentocinquanta mila/00) e che, secondo le dichiarazioni del Prenditore, la copertura di detto fabbisogno è prevista come segue:

Fonte	Importo (milioni di Euro)
Prestito complessivo della Banca	150.000.000,00
Altre fonti di finanziamento	2.199.550.000,00
TOTALE	2.349.550.000,00

- (3) che per rispettare il piano finanziario esposto alla Premessa (2), il Prenditore ha richiesto alla Banca un prestito complessivo di Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00) ("**Importo Totale Approvato**") da erogare in più prestiti;
- (4) che la Banca, constatata la rispondenza dell'operazione di finanziamento del Progetto alle proprie finalità e considerate le dichiarazioni e i fatti di cui alle presenti Premesse, ha deciso di dare corso alla richiesta del Prenditore mediante la concessione allo stesso Prenditore di un primo prestito per un importo massimo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamila/00) ai sensi del presente contratto di prestito (di seguito denominato il "**Contratto**"), fermo restando che l'importo del prestito della Banca non potrà eccedere in nessun caso il 50% (cinquanta per cento) del costo totale del progetto indicato nella Premessa (2) e il 100% (cento per cento) del costo totale ammissibile;
- (5) che, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto, il Prenditore ha offerto di impegnarsi ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione del Prenditore stesso, per tutta la durata dell'ammortamento di ciascuna Tranche (come *infra* definita), le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in dipendenza del presente Contratto, istituendo sulle somme stesse speciale vincolo irrevocabile a favore della Banca. In particolare, a tal fine, il Prenditore intende dare incarico al proprio istituto tesoriere *pro-tempore* di provvedere all'erogazione a favore della Banca – anche in pendenza dell'emissione dei relativi mandati di pagamento – delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in dipendenza del presente Contratto, come più specificatamente disciplinato all'Articolo 7.1 del presente Contratto;
- (6) con Delibera della Giunta Regionale n. xxx del xx/07/2026 è stato disposto di ricorrere all'indebitamento mediante l'assunzione del Credito e la contrazione del prestito di cui al presente Contratto e ne è stato approvato il testo;
- (7) che il Prenditore ha adempiuto a tutte le comunicazioni e ha ottenuto tutte le autorizzazioni, interne ed esterne, sia di carattere giuridico che contabile, necessarie al fine della sottoscrizione del presente Contratto e dell'assunzione degli obblighi ivi previsti;

Corporate Use

- (8) che il Prenditore dovrà far sì che le somme erogate dalla Banca ai sensi del presente Contratto siano (i) destinate a Sottoprogetti da realizzarsi direttamente dal Prenditore in relazione al Progetto ovvero (ii) rese disponibili a beneficiari finali enti pubblici, diversi dal Prenditore, preposti all'implementazione del Progetto, i quali saranno esclusivamente Comuni, Province, aziende municipalizzate e/o altre aziende pubbliche interamente controllate dalla Regione Puglia, ovvero altri analoghi enti pubblici ricompresi nel territorio della Regione Puglia nonché soggetti concessionari di lavori pubblici, proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza (anche anticipata), (ciascun soggetto destinatario dei fondi e preposto alla realizzazione dei Sottoprogetti, ivi incluso il Prenditore, di seguito definito il **"Beneficiario Finale"**);
- (9) che lo Statuto della Banca prevede che essa vigili affinché i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione europea e, di conseguenza, i termini e le condizioni delle operazioni di prestito bancario devono essere coerenti con le applicabili politiche dell'Unione europea;
- (10) che il finanziamento del Progetto comprende taluni sussidi o sovvenzioni statali e che la concessione e l'erogazione di tali fondi è stata debitamente autorizzata e sarà effettuata conformemente alla Normativa UE ad essi applicabile;
- (11) che la Banca ritiene che l'accesso all'informazione svolga un ruolo essenziale nella riduzione dei rischi sociali e ambientali, comprese le violazioni dei diritti umani, legati ai progetti da essa finanziati e, pertanto, la Banca ha elaborato una propria politica di trasparenza che ha lo scopo di promuovere la responsabilità del Gruppo BEI nei confronti dei propri interlocutori e dei cittadini dell'Unione europea in generale;
- (12) che la Banca tratterà i dati personali conformemente alla Normativa UE sulla tutela degli individui relativamente al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea e sul libero trasferimento di tali dati. Le Parti mutualmente riconoscono che, nel trattamento di dati personali connesso al presente Contratto, ognuna di esse agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento, e non quale responsabile del trattamento per conto dell'altra Parte o quale contitolare del trattamento unitamente all'altra Parte;
- (13) che la Banca sostiene l'implementazione degli standard internazionali e dell'Unione Europea in materia di politica antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo e promuove gli standard di buon governo fiscale. La Banca ha istituito politiche e procedure interne per evitare il rischio di impiego dei propri fondi per finalità illecite o abusive ai sensi della legge di volta in volta applicabile. La dichiarazione del Gruppo BEI su frode fiscale, evasione fiscale, elusione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo è pubblicata sul sito web istituzionale della Banca e contiene ulteriori indicazioni per le controparti della Banca.

Corporate Use

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE, convengono e stipulano quanto segue:

INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI**Interpretazione**

Nel presente Contratto:

- (a) i riferimenti ad Articoli, Premesse ed Allegati vanno intesi come riferimenti ad articoli, premesse e allegati del presente Contratto, a meno che sia diversamente precisato;
- (b) i riferimenti a "legge" o "leggi" devono essere intesi come riferimenti a:
 - (i) in quanto applicabili, qualunque trattato, norma di rango costituzionale, legge e atto avente forza di legge, atto normativo, decreto, regolamento, determinazione, deliberazione, ordinanza, disposizione o altro provvedimento legislativo o amministrativo o sentenza, ordine, ingiunzione, decisione giudiziale o arbitrale emanata in una qualsiasi giurisdizione che abbia natura vincolante o costituisca precedente applicabile; e
 - (ii) alla Normativa UE;
- (c) i riferimenti alla legge applicabile, alle leggi applicabili o alla giurisdizione applicabile devono essere intesi come riferimenti a:
 - (i) una legge o giurisdizione applicabile al Prenditore, ai suoi diritti e/o obblighi (in ogni caso derivanti da o in connessione al Contratto), al suo *status* giuridico e/o ai suoi beni e/o al Progetto; e/o, ove applicabile,
 - (ii) una legge o giurisdizione (incluso in ogni caso lo Statuto della Banca) applicabile alla Banca, ai suoi diritti, ai suoi obblighi, al suo *status* giuridico e/o ai suoi beni;
- (d) i riferimenti ad una disposizione di legge o di un trattato devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in ciascun tempo in vigore;
- (e) i riferimenti a ogni altro accordo o documento devono essere intesi come riferimenti a tale accordo o documento, come di volta in volta ed in ciascun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato;
- (f) i termini e le espressioni al plurale includeranno anche il singolare e viceversa;
- (g) i termini definiti nel GDPR (come definito di seguito), compresi i termini e le espressioni "titolare del trattamento", "interessato", "dato personale", "trattamento" e "responsabile del trattamento", utilizzati nella Premessa (12) e nell'Articolo 6.9 del Contratto, hanno il significato loro attribuito nel GDPR; e
- (h) i riferimenti al "mese" indicano un periodo temporale avente inizio in un giorno di un mese di calendario e fine nel giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo, fermo restando che, e senza pregiudizio per la definizione di Data di Pagamento, l'Articolo 5.1 e l'Allegato B e per quanto sia diversamente previsto nel presente Contratto:
 - (i) se il giorno numericamente corrispondente del mese nel quale termina un periodo computato a mesi non è un Giorno Lavorativo, il periodo si considererà avere fine nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo nel medesimo mese di calendario, se presente, ovvero, se non presente, nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente;
 - (ii) se non vi è un giorno numericamente corrispondente nel mese nel quale termina un periodo computato a mesi, il periodo si considererà avere fine nell'ultimo Giorno Lavorativo di tale mese.
- (i) i riferimenti nel presente Contratto a pagine o schermate di servizi di informazione relativi ad un determinato tasso includono:
 - (i) eventuali pagine sostitutive dello stesso servizio di informazione relative al tasso in questione; e

Corporate Use

- (ii) la corrispondente pagina di tale altro servizio di informazione in cui figurì il tasso di volta in volta in vigore del servizio di informazione in questione,
- nonché, nel caso in cui la pagina o il servizio non siano più disponibili, eventuali altre pagine o servizi in cui figurì tale tasso indicato dalla Banca.

Definizioni

Nel presente Contratto:

“Accettazione dell'Erogazione” indica una copia dell'Offerta di Erogazione debitamente controfirmata dal Prenditore per accettazione secondo quanto previsto dall'Elenco dei Firmatari Autorizzati.

Agenzia di Rating indica ciascuna delle seguenti agenzie: (a) Standard and Poor's Financial Services LLC, (b) Fitch Ratings Inc. e (c) Moody's Investors Services, Inc. ed i loro rispettivi successori.

“Ambiente” indica i seguenti elementi:

- (a) la fauna, la flora e gli organismi viventi, compresi gli ecosistemi;
- (b) il territorio, il suolo, l'acqua, (comprese le acque marine e costiere), l'aria, il clima e il paesaggio (strutture naturali o realizzate dall'uomo, sia sopra che sotto il suolo);
- (c) il patrimonio culturale (naturale, tangibile e non tangibile);
- (d) l'ambiente in quanto creazione ed opera dell'uomo; e
- (e) la salute e il benessere dell'umanità.

“Attività Illecita” indica ciascuna delle seguenti attività illecite o realizzate a fini illeciti secondo le leggi applicabili in ciascuno dei seguenti ambiti: (i) frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all'attività di un ente o di una funzione pubblica (incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all'esercizio dell'attività di vigilanza), (ii) riciclaggio di denaro, finanziamento di attività terroristiche ovvero reati fiscali contemplati nelle Direttive AML e (iii) qualsiasi altra attività illecita che possa pregiudicare gli interessi economici dell'Unione Europea ai sensi della Direttiva PIF.

“Autorizzazione” indica qualsiasi autorizzazione, permesso, consenso, approvazione, concessione, licenza, deroga o esenzione.

“Autorizzazione Ambientale e Sociale” indica qualsiasi Autorizzazione prevista dalla Normativa Ambientale e Sociale.

“Beneficiario Finale” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (8).

“Codice Civile” indica il codice civile italiano, approvato mediante Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come di volta in volta integrato e modificato.

“Codice di Procedura Penale” indica il codice di procedura penale italiano, approvato mediante Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 447, come di volta in volta integrato e modificato.

“Commissione di Rinvio” indica la somma, dovuta a titolo di commissione, calcolata applicando il maggiore tra:

- (a) 0,125% (12,5 punti base) per anno; e
- (b) il tasso percentuale risultante dalla differenza tra:
 - (i) il tasso di interesse al netto del Margine che sarebbe stato applicabile a tale Tranche se tale importo fosse stato erogato al Prenditore alla Data di Erogazione Prevista; e
 - (ii) l'EURIBOR (mensile) meno lo 0,125% (12,5 punti base), salvo che tale tasso sia inferiore allo zero, nel qual caso lo stesso sarà fissato pari a zero,

all'importo della Tranche Accettata rinviata o sospesa a partire dalla Data di Erogazione Prevista fino alla Data di Erogazione o, a seconda dei casi, fino alla data di cancellazione di una Tranche Accettata in conformità al presente Contratto.

“Comunicazione di Rimborso Anticipato” indica una comunicazione scritta dalla Banca al Prenditore in relazione al rimborso anticipato di una Tranche a Tasso Fisso e/o di una Tranche a

Corporate Use

Tasso Variabile in conformità all'Articolo 4.2.C che indicherà l'Importo del Rimborso Anticipato, la Data di Rimborso Anticipato, gli interessi maturati e dovuti, la commissione di cui all'Articolo 4.2.D, se dovuta, e, limitatamente ad una Tranche a Tasso Fisso, l'Indennizzo di Rimborso Anticipato, se dovuto, in relazione all'Importo del Rimborso Anticipato.

"Conto dell'Erogazione" indica, con riferimento a ciascuna Tranche, il conto corrente bancario su cui devono essere effettuate erogazioni ai sensi del presente Contratto, identificato con codice IBAN (se il paese figura nel Registro IBAN pubblicato da SWIFT) o da altro formato di conto appropriato in linea con le consuetudini bancarie locali, codice BIC/SWIFT della banca e nome dell'intestatario del conto corrente, secondo quanto indicato nel più recente Elenco dei Conti.

"Conto di Pagamento" indica il conto corrente dal quale i pagamenti dovuti ai sensi del presente Contratto saranno effettuati da parte del Prenditore, identificato con codice IBAN (se il paese figura nel Registro IBAN pubblicato da SWIFT) o da altro formato di conto appropriato in linea con le consuetudini bancarie locali, codice BIC/SWIFT della banca e nome dell'intestatario del/i conto/i corrente/i, secondo quanto indicato nel più recente Elenco dei Conti.

"Contratto" ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (4).

"Controversia" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 11.2.

"Controversia Ambientale o Sociale" indica qualsiasi controversia, procedimento, ingiunzione o indagine da parte di chiunque relativamente a qualsiasi Normativa Ambientale e Sociale.

"Credito" ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 1.1.

"Credit Rating" indica uno qualsiasi dei seguenti rating attribuiti da un'Agenzia di Rating al Prenditore:

- (a) il Long Term Issuer Credit Rating (o equivalente) definito come tale da Standard and Poor's Financial Services LLC (o dal suo successore o avente causa);
- (b) il Long Term Issuer Default Rating (o equivalente) definito come tale da Fitch Ratings Inc. (o dal suo successore o avente causa);
- (c) il Long Term (Issuer) Rating (o equivalente) definito come tale da Moody's Investors Service Inc. (o dal suo successore); o, se nessuno dei *rating* sopra indicati è disponibile,
- (d) il Long Term Foreign Currency Deposit Rating (o equivalente) definito come tale da Moody's Investors Service Inc. (o i suoi successori o aventi causa),

fermo restando che, relativamente a ciascuno dei casi di cui alle lettere (a), (b), (c) ed (d) che precedono, le definizioni ivi utilizzate devono intendersi riferite ad ogni espressione equivalente, indipendentemente dalla specifica definizione datane, escludendo in ogni caso qualsiasi *rating* la cui denominazione è qualificata dai termini e le espressioni *"National Scale"*, *"NSR"*, *"Local"*, *"Local Currency"*, *"Domestic"* o *"Domestic Currency"*.

"D.Lgs. 118/2011" indica il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come successivamente modificato e integrato.

"Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione" ha il significato attribuito a tale espressione nell'Articolo 1.5.A(2)(b).

"Data di Erogazione" indica la data in cui una Tranche viene erogata dalla Banca.

"Data di Erogazione Prevista" indica la data in cui è prevista l'erogazione di una Tranche conformemente all'Articolo 1.2.B, che dovrà essere una data che coincide con un Giorno Lavorativo di Riferimento e che cade almeno 10 (dieci) giorni dopo la data di Offerta di Erogazione o della live pricing call con esito positivo ed entro, e non oltre, la Data Finale di Disponibilità (inclusa).

"Data di Pagamento" indica le date annuali, semestrali o trimestrali specificate nella Offerta di Erogazione fino alla Data di Scadenza (in ciascun caso incluse), fermo restando che, nel caso in cui una di tali date non coincida con un Giorno Lavorativo di Riferimento, **"Data di Pagamento"** indicherà:

Corporate Use

- (a) in caso di Tranche a Tasso Fisso, il Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente successivo, senza alcun aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'Articolo 3.1; e
- (b) in caso di Tranche a Tasso Variabile, il Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente successivo dello stesso mese, oppure, in assenza, il Giorno Lavorativo di Riferimento immediatamente precedente, in tutti i casi con corrispondente aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'Articolo 3.1.

"Data di Rimborso" indica ciascuna Data di Pagamento indicata per il pagamento dell'importo in linea capitale di una Tranche nella Offerta di Erogazione, secondo quanto previsto nell'Articolo 4.1.

"Data di Rimborso Anticipato" indica la data richiesta dal Prenditore ed acconsentita dalla Banca o indicata dalla Banca (a seconda dei casi) in cui il Prenditore effettuerà il rimborso di un Importo di Rimborso Anticipato.

"Data di Scadenza" indica l'ultima Data di Rimborso di una Tranche, determinata come disposto all'Articolo 4.1.A(b)(iv).

"Data Finale di Allocazione" indica il 30 settembre 2030.

"Data Finale di Disponibilità" indica il giorno che cade 60 (sessanta) mesi dopo la data di sottoscrizione del presente Contratto o qualora tale data non sia un Giorno Lavorativo di Riferimento, il Giorno Lavorativo di Riferimento precedente tale data.

"Data Finale di Riallocazione" indica il 31 marzo 2031.

"Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione" ha il significato attribuito a tale espressione nell'Articolo 1.5.A(a)(ii).

"Descrizione Tecnica" indica quanto stabilito nella Premessa (1).

"Direttiva AML Diritto Penale" indica la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 relativa alla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, come modificata, integrata o sostituita di volta in volta.

"Direttiva Discariche" indica la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti, come di volta in volta modificata e/o integrata.

"Direttiva Habitat" indica la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come di volta in volta modificata e/o integrata.

"Direttiva PIF" indica la Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 sulla lotta contro la frode agli interessi economici dell'Unione mediante il diritto penale come modificata, integrata o sostituita.

"Direttiva Quadro sui Rifiuti" indica la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, come di volta in volta modificata e/o integrata.

"Direttiva Quadro sulle Acque" indica la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, come di volta in volta modificata e/o integrata.

"Direttiva SEA" indica la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, come di volta in volta modificata e/o integrata.

"Direttiva Uccelli" indica la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come di volta in volta modificata e/o integrata.

"Direttiva VIA" indica la Direttiva 2011/92/UE, come da ultimo modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (come successivamente modificata e/o integrata).

"Direttive AML" indica la Quarta e Quinta Direttiva AML e la Direttiva AML Diritto Penale.

Corporate Use

“Direttive UE in materia di Appalti” indica, congiuntamente, la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici; la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; e la Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sul coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di determinati appalti di lavori, di forniture e di servizi da parte di enti o amministrazioni aggiudicatrici nei settori della difesa e della sicurezza.

“Documentazione VIA” indica tutti i documenti, rapporti, analisi e altri materiali richiesti o prodotti in relazione al procedimento di VIA svolto per il relativo Progetto in conformità alla normativa applicabile, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Direttiva VIA e la relativa normativa di attuazione.

“Elenco dei Conti” indica un elenco, in forma e sostanza soddisfacente per la Banca, che indichi:

- (a) il/i Conto/i dell'Erogazione, congiuntamente ad evidenza che tale/i conto/i corrente/i bancario/i sia/no stato/i aperto/i a nome del dell'intestatario del conto corrente; e
- (b) il/i Conto/i di Pagamento, congiuntamente ad evidenza che tale/i conto/i corrente/i bancario/i sia/no stato/i aperto/i a nome del dell'intestatario del conto corrente.

Il Prenditore può designare uno o più conti bancari che fungano sia da Conto/i dell' Erogazione sia da Conto/i di Pagamento, a condizione che tale designazione sia espressamente indicata nell'Elenco dei Conti.

“Elenco dei Firmatari Autorizzati” indica un elenco, in forma e sostanza soddisfacenti per la Banca, che riporti:

- (a) ciascun Firmatario Autorizzato, unitamente all'evidenza dei relativi poteri di firma per la sottoscrizione e la trasmissione di tutti i documenti e le comunicazioni (ivi inclusa ogni Accettazione dell'Erogazione) ai sensi o in connessione con il presente Contratto e con ogni altro documento rilevante;
- (b) l'indicazione se ciascun Firmatario Autorizzato disponga di poteri di rappresentanza disgiunti o congiunti; e
- (c) lo specimen di firma di ciascun Firmatario Autorizzato.

“Euro” o **“EUR”** indica la moneta avente corso legale negli Stati Membri dell'Unione europea che adottano o hanno adottato tale moneta come la moneta avente corso legale in conformità alle disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

“EURIBOR” ha il significato indicato all'Allegato B.

“Evento Determinante” indica ciascuno degli eventi, circostanze o avvenimenti specificati agli Articoli 10.1, 10.2 e 10.3.

“Evento di Disfunzione” indica ciascuno dei seguenti casi:

- (a) una disfunzione sostanziale dei sistemi di pagamento o di comunicazione o dei mercati finanziari che sono, in ciascun caso, necessari affinché siano effettuati i pagamenti di cui al presente Contratto;
- (b) il prodursi di qualsiasi altro evento che causi una disfunzione (di natura tecnica o sistemica) nella tesoreria o nelle operazioni di pagamento della Banca o del Prenditore, impedendo a tale Parte di:
 - (i) adempiere ai propri obblighi di pagamento ai sensi del presente Contratto; o
 - (ii) comunicare con l'altra Parte,

a condizione che tale disfunzione (sia nel caso (a) sia nel caso (b) sopra menzionati) non sia causata dalla Parte stessa le cui operazioni subiscono la disfunzione, ed esuli dal suo controllo.

“Evento di Disfunzione dei Mercati” indica ciascuna delle seguenti circostanze:

- (a) in relazione a una qualsiasi Tranche, secondo il giudizio della Banca,

Corporate Use

- (i) il verificarsi di eventi o circostanze che pregiudicano l'accesso della Banca alle proprie fonti di finanziamento; oppure
- (ii) l'indisponibilità di fondi provenienti dalle fonti di finanziamento abituali della Banca per finanziare adeguatamente una Tranche; ovvero
- (b) con riferimento ad una Tranche a Tasso Variabile:
 - (i) il costo sostenuto dalla Banca per il reperimento di fondi dalle proprie fonti di finanziamento, come determinato dalla Banca per un periodo pari al Periodo di Riferimento del Tasso Variabile di tale Tranche, risulti superiore all'EURIBOR applicabile; ovvero
 - (ii) la Banca ritiene che non esistono mezzi adeguati e idonei per determinare l'EURIBOR applicabile alla Tranche.

"Evento di Illegalità" ha il significato attribuito a tale espressione nell'Articolo 4.3.A(4).

"Evento di Mutamento Normativo" ha il significato attribuito a tale espressione nell'Articolo 4.3.A(3).

"Evento di Perdita di Rating" ha il significato attribuito a tale espressione nell'Articolo 4.3.A(6)

"Evento di Riduzione dei Costi del Progetto" ha il significato attribuito a tale espressione nell'Articolo 4.3.A(1).

"Evento di Rimborso Anticipato" indica ciascuno degli eventi e circostanze specificati all'Articolo 4.3.A.

"Evento di Rimborso Anticipato Finanziamento non BEI" ha il significato attribuito a tale espressione nell'Articolo 4.3.A(2).

"Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato" indica un Evento di Rimborso Anticipato diverso da un Evento di Rimborso Anticipato Finanziamento non BEI e un Evento di Illegalità.

"Finanziamento non BEI" ha il significato di cui all'Articolo 4.3.A(2).

"Firmatario Autorizzato" indica una persona specificamente individuata, debitamente autorizzata a sottoscrivere e trasmettere tutti i documenti e le comunicazioni per conto del Prenditore (ivi inclusa ogni Accettazione dell'Erogazione) ai sensi o in connessione con il presente Contratto e con ogni altro documento rilevante, e il cui nominativo è indicato nel più recente Elenco dei Firmatari Autorizzati.

"GAAP" indica i principi contabili generalmente accettati in Italia, includendo altresì gli eventuali principi contabili applicabili alle Regioni e agli altri enti territoriali italiani.

"GDPR" indica il Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

"Giorno Lavorativo" indica un giorno (che non sia un sabato o una domenica) in cui la Banca e le banche commerciali sono aperte per la loro attività ordinaria in Lussemburgo.

"Giorno Lavorativo di Riferimento" indica un giorno in cui il sistema di regolamento lordo in tempo reale operato da Eurosystem (T2), o qualsiasi altro sistema che gli sia successore, è in funzione per il regolamento dei pagamenti in Euro.

"Gravame" indica ogni garanzia reale, pegno, privilegio (ivi incluso qualunque privilegio derivante dagli interventi di sostegno pubblico alle imprese di cui al D.lgs. 123/1998 o disposizione avente natura analoga o simile effetto), vincolo, cessione in garanzia, ipoteca o altra forma di diritto reale che garantisca un'obbligazione di qualsiasi persona, o ogni altro atto, negozio o diritto avente una analoga natura o un simile effetto.

"Importo Allocato" indica un importo a valere sul Credito che sia stato allocato su un Sottoprogetto ai sensi di una Lettera di Allocazione.

"Importo del Rimborso Anticipato" indica l'importo di una Tranche che il Prenditore deve rimborsare anticipatamente ai sensi dell'Articolo 4.2.A. o dell'Articolo 4.3.A., a seconda del caso.

Corporate Use

"Indennizzo di Rimborso Anticipato" indica, con riferimento a qualunque importo in linea capitale che sia oggetto di rimborso anticipato, l'importo comunicato dalla Banca al Prenditore pari al valore attuale (calcolato alla Data di Rimborso Anticipato) della differenza, se positiva, tra:

- (a) gli interessi al netto del Margine che maturerebbero sull'Importo del Rimborso Anticipato nel periodo compreso fra la Data di Rimborso Anticipato, e la Data di Scadenza, se non intervenisse il pagamento anticipato; e
- (b) gli interessi che maturerebbero in quel periodo, se fossero calcolati secondo il Tasso di Reimpiego, diminuito dello 0,19% (diciannove punti base).

Il suddetto valore attuale sarà calcolato a un tasso di sconto pari al Tasso di Reimpiego, applicato a ogni Data di Pagamento rilevante.

"Legge 243/2012" indica la legge del 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come di volta in volta modificata e integrata.

"Legge 164/2016" indica la legge del 12 agosto 2016, n. 164, recante modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali, come di volta in volta modificata e integrata.

"Legge 145/2018" indica la legge del 30 dicembre 2018, n. 145 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, come di volta in volta modificata e integrata.

"Lettera di Allocazione" ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 1.8.B.

"Live Pricing Tranche" ha il significato attribuito a tale espressione dall'Articolo 1.2.B(b).

"Mandato di Pagamento" ha il significato attribuito a tale termine dall'Articolo 7.1.B.

"Margine" indica la componente del tasso di interesse quantificata nell'Articolo 3.1.

"Mutamento Sostanziale Pregiudizievole" indica qualsiasi evento o mutamento di condizioni che, secondo il ragionevole giudizio della Banca, pregiudichi sostanzialmente:

- (a) la capacità del Prenditore di adempiere alle obbligazioni a suo carico derivanti dal presente Contratto;
- (b) l'attività, le operazioni, i beni, le condizioni (finanziarie o non finanziarie) o le prospettive del Prenditore; ovvero
- (c) la validità o l'escutibilità, l'efficacia o il grado, o il valore di una qualunque delle garanzie costituite a favore della Banca, o dei diritti o delle facoltà o rimedi della Banca di cui al presente Contratto.

"Natura 2000" indica una rete ecologica europea istituita ai sensi della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli, composta da Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), finalizzata alla conservazione degli habitat naturali, delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario e degli uccelli selvatici.

"Normativa Ambientale e Sociale" indica:

- (a) la Normativa UE, inclusi norme e principi;
- (b) leggi nazionali; e
- (c) trattati internazionali applicabili,

in ciascun caso, il cui obiettivo principale sia la conservazione, la protezione o il miglioramento dell'Ambiente e/o la protezione o il miglioramento delle Questioni Sociali.

"Normativa UE" indica l'*acquis communautaire* dell'Unione europea risultante dai Trattati dell'Unione europea, dai regolamenti, dalle direttive, dagli atti delegati, dagli atti di esecuzione, dai principi, dalle decisioni e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

"Numero Contratto" indica il codice numerico di identificazione del presente Contratto generato dalla Banca e indicato sul frontespizio del presente Contratto quale "FI N°".

Corporate Use

"Offerta di Erogazione" indica una lettera sostanzialmente secondo il modello di cui all'Allegato C.

"Offerta di Rimborso Anticipato" indica una comunicazione scritta dalla Banca al Prenditore in conformità all'Articolo 4.2.C.

"Periodo di Riferimento del Tasso Variabile" indica ciascun periodo compreso fra una Data di Pagamento e la Data di Pagamento immediatamente successiva; il primo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile della Tranche avrà inizio alla Data di Erogazione della stessa Tranche e finirà alla prima Data di Pagamento a meno che tale periodo non sia pari o inferiore a 15 (quindici) giorni, caso in cui il primo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile finirà alla successiva (seconda) Data di Pagamento a seguito della Data di Erogazione di tale Tranche e l'EURIBOR applicabile a tale periodo dovrà essere determinato in conformità a quanto previsto nell'Allegato B (Definizione di EURIBOR).

"Persona di Riferimento" indica, con riferimento al Prenditore e/o ad un Beneficiario Finale, qualsiasi membro dei suoi organi di amministrazione e controllo; o qualsiasi altra persona che agisce per suo conto o sotto il suo controllo, che abbia il potere di impartire direttive e/o esercitare un controllo con riferimento al Credito, al Prestito o al Progetto.

"Persona Sanzionata" indica qualsiasi persona fisica o giuridica (a mero scopo di chiarezza, l'espressione persona giuridica include, senza limitazioni, qualsiasi governo, qualsiasi gruppo o qualsiasi organizzazione terroristica) che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in conseguenza del fatto di essere posseduto o altrimenti controllato, direttamente o indirettamente, da qualsiasi persona fisica o giuridica, che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni).

"Politica di Esclusione" indica la *"European Investment Bank Exclusion Policy"* come pubblicata sul sito web della Banca.

"Portale Clienti di Gruppo" indica la piattaforma online di proprietà della Banca, alla data di sottoscrizione del presente Contratto denominata "Group Client Portal":

- (a) a cui il Prenditore si sia correttamente registrato per l'accesso ai fini del presente Contratto;
- (b) che sia utilizzata in conformità con i termini d'uso ad essa applicabili, come di volta in volta modificati; e
- (c) che fornisca le funzionalità rilevanti e disponibili per il presente Contratto, come comunicato dalla Banca.

"Prestito" indica, a qualsiasi data, la somma complessiva degli importi erogati dalla Banca ai sensi del presente Contratto.

"Prestito in Essere" indica, a qualsiasi data, la somma complessiva degli importi erogati dalla Banca ai sensi del presente Contratto e non ancora rimborsati.

"Progetto" ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (1).

"Quarta e Quinta Direttiva AML" indica la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, così come successivamente modificata, integrata o sostituita.

"Questioni Sociali" indica le questioni di seguito elencate, prese singolarmente o nel loro complesso:

- (a) condizioni di lavoro;
- (b) salute e sicurezza sul lavoro;
- (c) diritti e interessi dei gruppi vulnerabili;
- (d) diritti e interessi della popolazione indigena;
- (e) parità di genere;
- (f) salute, sicurezza e protezione pubblica;

Corporate Use

- (g) prevenzione di espulsioni forzate e attenuazione delle difficoltà legate al reinsediamento involontario; e
- (h) coinvolgimento delle parti interessate.

“**QES**” o “**Firma Elettronica Qualificata**” indica una firma elettronica qualificata ai sensi e per gli effetti del Regolamento eIDAS.

“**Regolamento eIDAS**” indica il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, come successivamente modificato, integrato o sostituito.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” indica una richiesta scritta da parte del Prenditore alla Banca relativa al rimborso anticipato del Prestito in Essere, in tutto o in parte, conformemente all'Articolo 4.2.A.

“**Sanzioni**” indica le leggi, i regolamenti, gli embarghi commerciali o altre misure restrittive in materia di sanzioni economiche o finanziarie (comprese, in particolare, a mero scopo esemplificativo ma non esaustivo, le misure in relazione al finanziamento del terrorismo) emanate, amministrate, attuate e / o applicate di volta in volta da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

- (a) le Nazioni Unite incluso, *inter alia*, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
- (b) l'Unione europea, incluso, *inter alia*, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione europea e qualsiasi altro organo/istituzione o agenzia dell'Unione europea competente; e
- (c) il governo degli Stati Uniti d'America e qualsiasi dipartimento, divisione, agenzia o ufficio dello stesso, incluso, *inter alia*, l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America e / o il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America; e
- (d) il governo del Regno Unito, e qualsiasi dipartimento, divisione, agenzia, ufficio o autorità, incluso, *inter alia*, l'Ufficio per l'Attuazione delle Sanzioni Finanziarie del Dipartimento del Tesoro di Sua Maestà e il Dipartimento per il Commercio Internazionale del Regno Unito.

“**Spread**” indica lo spread fisso (sia di valore positivo che di valore negativo) rispetto all'EURIBOR, come determinato dalla Banca e comunicato al Prenditore nella relativa Offerta di Erogazione. Lo Spread include il Margine.

“**Tassa**” indica ciascuna tassa, tributo, imposta, dazio o altro onere o ritenuta di natura simile (ivi inclusi eventuali penalità o interessi pagabili in relazione al mancato o ritardato pagamento di ciascuno di essi).

“**Tasso di Reimpiego**” indica, con riferimento ad una Tranche per la quale è stato proposto o richiesto un rimborso anticipato o una cancellazione, il tasso fisso annuale determinato dalla Banca, quale tasso che la Banca applicherebbe il giorno del calcolo del relativo indennizzo ad un prestito avente la stessa valuta di tale Tranche, nonché gli stessi termini per il pagamento degli interessi e lo stesso profilo di rimborso fino alla relativa Data di Scadenza. Tale tasso non potrà avere valore negativo.

“**Tasso Fisso**” indica un tasso d'interesse annuale incluso il Margine determinato dalla Banca in conformità ai principi di volta in volta stabiliti dagli organi dirigenti della Banca per i prestiti erogati a tasso fisso, denominati nella valuta della Tranche cui tale tasso si applica e aventi termini equivalenti in termini di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi. Tale tasso non potrà avere un valore negativo.

“**Tasso Variabile**” indica un tasso di interesse annuale variabile con spread fisso, calcolato dalla Banca per ogni successivo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile, eguale all'EURIBOR maggiorato dello Spread. Qualora il Tasso Variabile calcolato per ciascun Periodo di Riferimento del Tasso Variabile risulti inferiore a zero, il Tasso Variabile sarà pari a zero.

“**Termine di Accettazione dell'Erogazione**” indica la data e l'ora di scadenza indicate in un'Offerta di Erogazione.

Corporate Use

"Tranche" indica ogni erogazione effettuata o da effettuarsi in conformità al presente Contratto. Nel caso in cui non sia stata ricevuta alcuna Accettazione dell'Erogazione, "Tranche" indica una Live Pricing Tranche o una Tranche così come offerta ai sensi dell'Articolo 1.2.B.

"Tranche Accettata" indica una Tranche, la cui Offerta di Erogazione è stata debitamente accettata dal Prenditore entro e non oltre il Termine di Accettazione dell'Erogazione.

"Tranche a Tasso Fisso" indica una Tranche alla quale si applica il Tasso Fisso.

"Tranche a Tasso Variabile" indica una Tranche alla quale si applica il Tasso Variabile.

"Tranche Cancellata" ha il significato attribuito a tale espressione dall'Articolo 1.6.C(2).

"UIP" indica l'unità d'implementazione del Progetto che si occuperà e dovrà essere responsabile della supervisione dell'implementazione del Progetto e dei Sottoprogetti, nonché della gestione delle Richieste di Allocazione, del monitoraggio e della redazione di rapporti relativi al Progetto. Essa coinvolgerà le Autorità di Gestione e i team tecnici competenti dei Dipartimenti rilevanti del Prenditore e dovrà essere munita di idonei poteri al fine di adottare procedure di coordinamento per facilitare la cooperazione in relazione al Progetto.

"Valutazione di Impatto Ambientale" o **"VIA"** indica ciascuna valutazione di impatto ambientale che debba essere condotta in relazione al Progetto ai sensi della Normativa UE (in particolare, della Direttiva VIA) e della correlata normativa di attuazione nella Repubblica Italiana, come di volta in volta modificata e/o integrata.

Corporate Use

ARTICOLO 1**Credito ed Erogazioni****1.1 Importo del Credito**

Con il presente Contratto la Banca concede al Prenditore, che accetta, un credito per un importo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) destinato al finanziamento dei Sottoprogetti inclusi nel Progetto (il "**Credito**").

1.2 Modalità di Erogazione**1.2.A Tranche**

Il Credito sarà erogato dalla Banca in non più di 5 (cinque) Tranche. L'importo di ciascuna Tranche non dovrà essere inferiore a Euro 10.000.000,00 (diecimiloni/00), oppure, se inferiore, dovrà essere pari all'intero importo del Credito non ancora erogato.

L'importo del Credito che può essere oggetto di erogazione a valere sulla prima Tranche, senza che la Banca abbia previamente emesso Lettere di Allocazione per il corrispondente importo, non potrà in alcun caso eccedere il 90% (novanta per cento) del Credito stesso e in ogni caso il 30% (trenta per cento) dell'Importo Totale Approvato ("**Quota Libera**"), fermo restando che il Prenditore si impegna ad allocare l'importo erogato a titolo di Quota Libera a Sottoprogetti entro 18 (diciotto) mesi dalla relativa erogazione, in conformità alla procedura di cui all'Articolo 1.8 (Procedura di Allocazione) che segue, e a fornire la relativa reportistica in conformità a quanto previsto all'Articolo 8.1(a) e alla Descrizione Tecnica.

1.2.B Offerta di Erogazione

Su richiesta del Prenditore, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1.4.A e a condizione che non si sia verificato e continui né un Evento di Disfunzione dei Mercati né alcuno degli eventi di cui all'Articolo 1.6.B, la Banca, dopo aver ricevuto tale richiesta, alternativamente a sua discrezione:

- (a) invierà al Prenditore, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione di tale richiesta, un'Offerta di Erogazione per l'erogazione di una Tranche. L'Offerta di Erogazione include le informazioni di cui all'Allegato C; o
- (b) comunicherà al Prenditore che i termini di erogazione della Tranche richiesta saranno concordati nel corso di una chiamata di determinazione del tasso in diretta (cd. *live pricing call*) registrata che si terrà tra la Banca e il Prenditore (la "**Live Pricing Tranche**"). In tal caso, fermo restando quanto previsto agli Articoli 1.4.B e 1.4.C, a seguito di una *live pricing call* tra la Banca e il Prenditore con esito positivo durante la quale le Parti concordano i termini di erogazione della Tranche richiesta, la Banca invierà al Prenditore, al termine di detta *live pricing call* e nello stesso Giorno Lavorativo, un'Offerta di Erogazione che riflette i termini concordati nel corso della *live pricing call* e che includerà le informazioni indicate nell'Allegato C. Il Prenditore dovrà confermare la Live Pricing Tranche come una Tranche Accettata e accettare un'Offerta di Erogazione trasmettendo alla Banca un'Accettazione dell'Erogazione entro e non oltre il Termine di Accettazione dell'Erogazione di cui all'Articolo 1.2.C(a). Il termine ultimo per concludere una *live pricing call* con esito positivo è di 10 (dieci) giorni prima della Data Finale di Disponibilità.

Il termine ultimo per ricevere una richiesta dal Prenditore ai sensi del presente Articolo 1.2.B è di 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della Data Finale di Disponibilità.

Le Parti concordano che un'Offerta di Erogazione può essere emessa dalla Banca come documento privo di sottoscrizione e in tal caso sarà considerata validamente eseguita e consegnata per conto della Banca a condizione che tale Offerta di Erogazione sia inviata via e-mail dal seguente indirizzo di posta elettronica EIB-FirmDisbursementOffer@eib.org all'indirizzo di posta elettronica del Prenditore, come indicato all'Articolo 12.1.B.

Corporate Use

1.2.C Accettazione dell'Erogazione

- (a) Il Prenditore può accettare un'Offerta di Erogazione trasmettendo alla Banca un'Accettazione dell'Erogazione non oltre il Termine di Accettazione dell'Erogazione. Tale Accettazione dell'Erogazione dovrà essere trasmessa in conformità all'Articolo 12.1.A. L'Accettazione dell'Erogazione dovrà essere sottoscritta da un Firmatario Autorizzato, in caso di poteri di rappresentanza del Prenditore esercitabili a firma singola, o da due o più Firmatari Autorizzati, in caso di poteri di rappresentanza del Prenditore esercitabili in forma congiunta con firma autografa o con Firma Elettronica Qualificata, e dovrà indicare il Conto dell'Erogazione sul quale l'erogazione della Tranche dovrà essere effettuata in conformità con l'Articolo 1.2.D.
- (b) Se un'Offerta di Erogazione è debitamente accettata dal Prenditore conformemente ai suoi termini ed entro il Termine di Accettazione dell'Erogazione, la Banca renderà disponibile al Prenditore la Tranche Accettata in conformità alla relativa Offerta di Erogazione, secondo i termini e le condizioni del presente Contratto.
- (c) Per Tranche diverse dalle Live Pricing Tranche, ogni Offerta di Erogazione che non sia stata debitamente accettata dal Prenditore conformemente ai suoi termini ed entro il relativo Termine di Accettazione dell'Erogazione sarà considerata come rifiutata dal Prenditore.
- (d) La Banca potrà fare affidamento sulle informazioni contenute nel più recente Elenco dei Firmatari Autorizzati fornito alla Banca dal Prenditore. Di conseguenza, nel caso in cui un'Accettazione dell'Erogazione sia stata sottoscritta da un soggetto indicato come Firmatario Autorizzato nel più recente Elenco dei Firmatari Autorizzati fornito alla Banca, la Banca avrà il diritto di presumere e di fare affidamento sul fatto che tale soggetto abbia tutti i poteri necessari per sottoscrivere e trasmettere in nome e per conto del Prenditore tale Accettazione dell'Erogazione.

1.2.D Conto dell'Erogazione

Ogni erogazione sarà effettuata sul Conto dell'Erogazione specificato nella relativa Accettazione dell'Erogazione, a condizione che tale Conto dell'Erogazione sia accettabile per la Banca.

Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'Articolo 5.2(e), il Prenditore riconosce che i versamenti su di un Conto dell'Erogazione specificato dal Prenditore costituiranno erogazioni ai sensi del presente Contratto come se fossero stati effettuati sul proprio conto bancario.

Per ogni Tranche può essere specificato un solo Conto dell'Erogazione.

1.3 Valuta dell'erogazione

La Banca effettuerà l'erogazione di ogni Tranche in Euro.

1.4 Condizioni per l'erogazione**1.4.A Condizioni per la prima richiesta di Offerta di Erogazione**

Il Prenditore potrà richiedere un'Offerta di Erogazione ai sensi dell'Articolo 1.2.B, a condizione che la Banca abbia ricevuto in precedenza dal Prenditore, in forma e sostanza soddisfacente per la Banca medesima:

- (a) documentazione comprovante che la sottoscrizione del presente Contratto da parte del Prenditore è stata debitamente autorizzata dai competenti organi societari e che il soggetto o i soggetti firmatari del Contratto in nome e per conto del Prenditore è/sono debitamente autorizzato/i a farlo; specimen di firma di tali soggetti; e
- (b) n. 1 copia conforme all'originale in formato digitale autenticata dall'Ufficiale Rogante della Regione Puglia, repertoriato agli atti pubblici della Regione Puglia, registrato presso la competente Agenzia delle Entrate, secondo le previsioni di legge, munito degli estremi di registrazione;
- (c) Elenco dei Firmatari Autorizzati;
- (d) Elenco dei Conti.

Corporate Use

Ciascuna richiesta di un'Offerta di Erogazione effettuata da parte del Prenditore senza che la Banca abbia previamente ricevuto i documenti menzionati sopra in forma e sostanza soddisfacenti per la stessa, sarà considerata come non effettuata.

1.4.B Condizioni per l'erogazione della prima Tranche

L'obbligazione della Banca di procedere all'erogazione della prima Tranche ai sensi dell'Articolo 1.2 è sospensivamente condizionata alla ricezione da parte della Banca, entro e non oltre la data corrispondente a 6 (sei) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista (e, in caso di rinvio ai sensi dell'Articolo 1.5, rispettivamente, la Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione o la Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione) della Tranche proposta, di quanto segue, che dovrà essere in forma e sostanza giudicato soddisfacente dalla Banca:

- (a) un parere legale ("*legal opinion*") da parte di uno studio legale previamente approvato dalla Banca o dell'Avvocatura Regionale del Prenditore sulla valida costituzione, capacità giuridica e autorizzazione alla sottoscrizione del presente Contratto da parte del Prenditore, e natura valida e vincolante ("*legal valid binding and enforceable*") delle obbligazioni del Prenditore ai sensi del presente Contratto, conforme al modello concordato con la Banca;
- (b) documentazione comprovante che il Prenditore ha ottenuto tutte le Autorizzazioni necessarie relativamente al presente Contratto ed al Progetto.

1.4.C Condizioni per l'erogazione di tutte le Tranche

L'obbligazione della Banca di procedere all'erogazione di ciascuna Tranche ai sensi dell'Articolo 1.2, ivi inclusa la prima, è soggetta alle seguenti condizioni sospensive:

- (a) che la Banca abbia ricevuto, entro e non oltre la data corrispondente a 6 (sei) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Erogazione Prevista (e, in caso di rinvio ai sensi dell'Articolo 1.5, rispettivamente, la Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione o la Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione) per la Tranche proposta, i seguenti documenti ed evidenze, in forma e sostanza giudicate soddisfacenti dalla Banca:
 - (i) un certificato del Prenditore conforme al modello di cui all'Allegato D.1, sottoscritto da un rappresentante autorizzato del Prenditore e recante una data non antecedente la data che cade 6 (sei) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione Prevista (e, in caso di rinvio ai sensi dell'Articolo 1.5, rispettivamente, della Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione o della Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione); e
 - (ii) copia di ogni altra autorizzazione od ogni altro documento, parere o conforto che la Banca abbia comunicato al Prenditore come necessario o auspicabile in relazione alla sottoscrizione e adempimento del presente Contratto;
 - (iii) il mandato irrevocabile di pagamento conferito all'istituto tesoriere *pro-tempore* del Prenditore ai sensi dell'Articolo 7.1 che segue ed accettato dallo stesso (a) in copia conforme all'originale, ovvero (b) in originale debitamente sottoscritto digitalmente da tutte le relative parti, accompagnato da copia dei rapporti di verifica delle suddette firme digitali;
 - (iv) evidenza scritta che:
 - (I) il ricorso all'indebitamento da parte del Prenditore per l'ammontare della Tranche di volta in volta richiesta è stato autorizzato con la legge di bilancio per l'anno finanziario rilevante includendo le quote stanziare e non erogate riferite agli anni precedenti;
 - (II) l'importo complessivo delle Tranche di cui il Prenditore richiede l'erogazione in ciascuna annualità risulti non superiore all'ammontare complessivo dell'indebitamento autorizzato dalla legge regionale di approvazione del bilancio vigente nell'esercizio a cui si riferiscono le erogazioni richieste (includendo altresì le quote stanziare e non erogate riferite agli anni precedenti);

Corporate Use

- (III) il Prenditore abbia rispettato le limitazioni ed i vincoli all'indebitamento previsti dall'art. 62 del D.Lgs. 118/2011 e che risulti adempiente alle ulteriori disposizioni di legge, tempo per tempo vigenti ed applicabili al Prenditore in materia di ricorso all'indebitamento (ivi incluso l'articolo 9 della Legge 243/2012) nelle modalità definite dall'articolo 1, commi 821 e ss. della Legge 145/2018;
- (v) senza pregiudizio per il Paragrafo (vi) che segue, in relazione alle Tranche successive alla prima Tranche erogata, evidenza scritta che (i) un importo non inferiore all'80% (ottanta per cento) di tutte le somme erogate a valere sul Credito a tale data è stato impegnato in relazione a Sottoprogetti Allocati, o (ii) un importo non inferiore al 50% (cinquanta per cento) di tutte le somme erogate a valere sul Credito a tale data è stato effettivamente utilizzato per fare fronte a pagamenti relativi a Sottoprogetti Allocati;
- (vi) in relazione a Tranche richieste dal Prenditore per importi pari all'ultimo 10% (dieci per cento) del Credito (i) evidenza scritta che gli importi delle Tranche erogate sino a tale data siano stati allocati a Sottoprogetti, come confermato dalle relative Lettere di Allokazione della Banca e (ii) il Prenditore abbia consegnato alla Banca, in forma e sostanza soddisfacenti per la Banca stessa, la lista dei Sottoprogetti cui intende assegnare gli importi delle Tranche richieste ai sensi del presente Paragrafo;
- (vii) la Lettera di Allokazione in relazione ai Sottoprogetti finanziati con la Tranche proposta (ove applicabile);
- (b) che, alla Data di Erogazione Prevista (e, in caso di rinvio ai sensi dell'Articolo 1.5, rispettivamente, alla Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione o alla Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione) relativa alla Tranche proposta:
 - (i) le dichiarazioni e le garanzie ripetute ai sensi dell'Articolo 6.12 siano corrette in tutti i loro aspetti sostanziali; e
 - (ii) non si sia verificato né permanga in essere, né si verificherebbe in seguito all'erogazione della proposta Tranche, alcun evento o circostanza che costituisca o che, con il mero trascorrere del tempo ovvero in seguito ad una comunicazione trasmessa o una decisione assunta ai sensi del presente Contratto (ovvero al verificarsi di una concomitanza di tali circostanze), costituirebbe:
 - (1) un Evento Determinante, ovvero
 - (2) un Evento di Rimborso Anticipato, ovvero
 - (3) un Evento di Perdita di Rating,

fatta eccezione per i casi in cui: (1) allo stesso ed alle sue conseguenze sia già stato integralmente posto rimedio ovvero (2) la Banca abbia espressamente rinunciato ad avvalersi dei diritti e dei rimedi in capo alla stessa previsti ai sensi del presente Contratto in relazione a tale evento o circostanza.

1.5 Rinvio dell'erogazione

1.5.A Motivi del rinvio

1.5.A(1) RICHIESTA DEL PRENDITORE

- (a) Il Prenditore potrà inviare una richiesta scritta alla Banca chiedendo il rinvio dell'erogazione di una Tranche Accettata. La richiesta scritta dovrà essere ricevuta dalla Banca almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione Prevista per la Tranche Accettata e dovrà specificare:
 - (i) se il Prenditore intende rinviare l'erogazione in tutto o in parte, e se in parte, l'ammontare oggetto del rinvio; e
 - (ii) la data alla quale il Prenditore intende rinviare l'erogazione dell'ammontare sopra indicato (la "**Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione**"), che dovrà essere una data che cade non oltre:
 - (1) 6 (sei) mesi dopo la Data di Erogazione Prevista;

Corporate Use

- (2) 30 (trenta) giorni prima della prima Data di Rimborso; e
 - (3) la Data Finale di Disponibilità.
- (b) Al ricevimento di tale richiesta scritta del Prenditore, la Banca rinverrà l'erogazione del relativo importo fino alla Data Richiesta di Rinvio dell'Erogazione.

1.5.A(2) MANCATO SODDISFACIMENTO DELLE CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE

- (a) L'erogazione di una Tranche Accettata sarà rinviata qualora anche solo una condizione per l'erogazione di tale Tranche Accettata di cui all'Articolo 1.4 non sia stata soddisfatta a ciascuna delle seguenti date:
- (i) alla data prevista per il soddisfacimento di tale condizione all'Articolo 1.4; e
 - (ii) alla relativa Data di Erogazione Prevista (o, nel caso in cui la Data di Erogazione Prevista sia stata precedentemente rinviata, la data programmata per l'erogazione).
- (b) La Banca e il Prenditore concorderanno la data fino alla quale l'erogazione della Tranche Accettata sarà rinviata (la "**Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione**"), la quale dovrà essere una data:
- (i) che cade non prima di 6 (sei) Giorni Lavorativi dalla data in cui sono state soddisfatte tutte le condizioni per l'erogazione; e
 - (ii) non successiva alla Data Finale di Disponibilità.
- (c) Senza pregiudizio per il diritto della Banca di sospendere e/o cancellare, in tutto o in parte, la parte non erogata del Credito ai sensi dell'Articolo 1.6.B, la Banca rinverrà l'erogazione della Tranche Accettata sino alla Data Concordata di Rinvio dell'Erogazione.

1.5.A(3) COMMISSIONE DI RINVIO

Qualora l'erogazione di una Tranche Accettata sia rinviata secondo quanto previsto dagli Articoli 1.5.A(1) o 1.5.A(2) che precedono, il Prenditore pagherà la Commissione di Rinvio.

1.5.B Cancellazione di un'erogazione rinviata

Qualora un'erogazione sia stata rinviata (i) per più di 6 (sei) mesi complessivi o (ii) fino alla Data Finale di Disponibilità (qualunque si verifichi prima) ai sensi dell'Articolo 1.5.A, la Banca potrà comunicare per iscritto al Prenditore che tale erogazione viene cancellata. Tale cancellazione sarà efficace a partire dalla data di tale comunicazione. L'importo oggetto di cancellazione ai sensi del sotto romanino (i) sopra resterà disponibile per l'erogazione a norma dell'Articolo 1.2.

1.6 Cancellazione e sospensione**1.6.A Diritto del Prenditore di cancellare**

- (a) Il Prenditore ha facoltà di inviare una comunicazione scritta alla Banca richiedendo una cancellazione del Credito non ancora erogato o di una sua parte.
- (b) Nella comunicazione scritta il Prenditore:
- (i) dovrà specificare se il Credito sarà cancellato in tutto o in parte e, se in parte, l'ammontare del Credito oggetto di cancellazione; e
 - (ii) non potrà richiedere una cancellazione di una Tranche Accettata, la cui Data di Erogazione Prevista cada entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della stessa comunicazione scritta.
- (c) Una volta ricevuta tale comunicazione scritta, la Banca procederà alla cancellazione della parte del Credito richiesta con effetto immediato.

1.6.B Diritto della Banca di sospendere e cancellare

- (a) In qualsiasi momento, a seguito del verificarsi dei seguenti eventi, la Banca avrà la facoltà di comunicare per iscritto al Prenditore che il Credito ancora disponibile sarà sospeso e/o cancellato in tutto o in parte:
- (i) un Evento di Rimborso Anticipato;

Corporate Use

- (ii) un Evento Determinante;
 - (iii) un evento o una circostanza che costituisca o costituirebbe, con il mero trascorrere del tempo ovvero in seguito ad una comunicazione trasmessa o una decisione assunta ai sensi del presente Contratto (ovvero al verificarsi di una concomitanza di tali circostanze), un Evento di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante; o
 - (iv) un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole.
- (b) Alla data della suddetta comunicazione scritta da parte della Banca, la parte del Credito ancora disponibile sarà sospesa e/o cancellata con effetto immediato. La sospensione durerà fino alla data in cui la Banca revochi la sospensione stessa ovvero cancelli l'importo del Credito preventivamente sospeso.

1.6.C Indennizzo per la sospensione e cancellazione di un'erogazione**1.6.C(1) SOSPENSIONE**

Qualora la Banca sospenda una Tranche Accettata al verificarsi di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante ovvero di un evento o circostanza che costituirebbe, con il mero trascorrere del tempo ovvero in seguito ad una comunicazione trasmessa o una decisione assunta ai sensi del presente Contratto (ovvero al verificarsi di una concomitanza di tali circostanze), un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato ovvero un Evento Determinante, il Prenditore dovrà corrispondere alla Banca la Commissione di Rinvio calcolata sull'importo di tale Tranche Accettata.

1.6.C(2) CANCELLAZIONE

- (a) Qualora una Tranche Accettata che sia una Tranche a Tasso Fisso venga cancellata (la **"Tranche Cancellata"**):
- (i) da parte del Prenditore ai sensi dell'Articolo 1.6.A; ovvero
 - (ii) da parte della Banca al verificarsi di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato ovvero di un evento o circostanza che costituirebbe, con il mero trascorrere del tempo ovvero in seguito ad una comunicazione trasmessa o una decisione assunta ai sensi del presente Contratto (ovvero al verificarsi di una concomitanza di tali circostanze), un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato o ai sensi dell'Articolo 1.5.B,
- il Prenditore dovrà corrispondere alla Banca un indennizzo su tale Tranche Cancellata.
- (b) Tale indennizzo:
- (i) sarà calcolato supponendo che la Tranche Cancellata sia stata erogata e rimborsata alla stessa Data di Erogazione Prevista o, nel caso in cui l'erogazione della Tranche sia al momento rinviata o sospesa, alla data della comunicazione di cancellazione; e
 - (ii) sarà pari all'ammontare comunicato dalla Banca al Prenditore come valore attuale (calcolato alla data di cancellazione) della differenza, se positiva, tra:
 - (1) gli interessi al netto del Margine che sarebbero maturati successivamente sulla Tranche Cancellata nel periodo che va dalla data di cancellazione ai sensi dell'Articolo 1.6.C(2) fino alla Data di Revisione/Conversione del Tasso di Interesse, ove applicabile, ovvero fino alla Data di Scadenza, se tale Tranche non fosse mai stata cancellata;
 - (2) gli interessi che sarebbero maturati in quel periodo, se fossero stati calcolati al Tasso di Reimpiego, diminuito dello 0,19% (diciannove punti base).
- Tale valore attuale sarà calcolato a un tasso di sconto pari al Tasso di Reimpiego applicato a ogni Data di Pagamento rilevante della Tranche alla quale si fa riferimento.
- (c) Qualora la Banca cancelli una Tranche Accettata al verificarsi di un Evento Determinante, il Prenditore dovrà indennizzare la Banca in conformità all'Articolo 10.6.

Corporate Use

1.7 Cancellazione successiva alla scadenza del Credito

Nel giorno successivo alla Data Finale di Disponibilità, salvo che sia diversamente comunicato per iscritto dalla Banca al Prenditore, l'importo disponibile del Credito per il quale non sia stata ricevuta alcuna Accettazione dell'Erogazione ai sensi dell'Articolo 1.2.C sarà automaticamente cancellato, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione della Banca al Prenditore e senza alcuna responsabilità a carico di alcuna delle Parti.

1.8 Procedura di Allocazione**1.8.A Richiesta di Allocazione**

Entro la Data Finale di Allocazione, il Prenditore potrà inviare per approvazione alla Banca le richieste di allocazione degli importi del Credito (ciascuna una **"Richiesta di Allocazione"**).

Gli importi a valere sul Credito potranno essere allocati solo in relazione a Sottoprogetti che soddisfino i criteri di ammissibilità indicati nella Descrizione Tecnica.

L'allocazione avverrà con le seguenti modalità:

- (a) fermo restando quanto previsto dall'Articolo 6.5.B(e)(Ambiente e Questioni Sociali), i Sottoprogetti che comportano un costo di investimento complessivo inferiore a Euro 40.000.000,00 (quarantamiliardi/00) potranno essere selezionati dal Prenditore e allocati, previo invio di una apposita Richiesta di Allocazione e ricezione, da parte del Prenditore, della relativa Lettera di Allocazione in conformità a quanto previsto nell'Allegato A (Specifiche del Progetto e relazioni);
- (b) i Sottoprogetti che comportano un costo di investimento complessivo pari o superiore a Euro 40.000.000,00 (quarantamiliardi/00) ma inferiore a Euro 80.000.000,00 (ottantamiliardi/00) dovranno essere sottoposti alla Banca per approvazione a monte dell'allocazione in conformità a quanto previsto nell'Allegato A (Specifiche del Progetto e relazioni);
- (c) i Sottoprogetti con un costo pari o superiore a Euro 80.000.000 (ottantamiliardi/00) non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente Prestito.

A ciascuna Richiesta di Allocazione dovrà essere allegata (i) la documentazione a supporto della conformità ambientale degli interventi interessati, con particolare riferimento alla Direttiva SEA, la Direttiva VIA, la Direttiva Habitat, la Direttiva Uccelli, la Direttiva Quadro sulle Acque, la Direttiva Quadro sui Rifiuti e la Direttiva Discariche di cui al Paragrafo A.1.2.2 (Procedura di Assegnazione) lettera (d) della Descrizione Tecnica in allegato e (ii) conferma dell'avvenuta soddisfazione di tutte le condizioni abilitanti rilevanti relative al Sottoprogetto oggetto dell'allocazione.

In relazione alle allocazioni ai sensi del presente Contratto, il Prenditore si impegna a non impegnare somme erogate dalla Banca a favore di Sottoprogetti per i quali non siano state ancora soddisfatte le condizioni abilitanti applicabili, nonché a rispettare gli obblighi di cui agli Articoli 6.4 (Procedura per appalti e commesse), 6.5 (Impegni continui relativi al Progetto), 6.7 (Obblighi di legge) e 6.10 (Sanzioni) che seguono e gli obblighi informativi di cui all'Articolo 8.1 che segue. In conformità a quanto sopra (e, in particolare, all'Articolo 8.1(a)(ii)) il Prenditore dovrà fornire alla Banca ogni informazione aggiuntiva riguardante i Sottoprogetti oggetto di una Richiesta di Allocazione che la Banca possa, a sua discrezione, richiedere.

1.8.B Lettera di Allocazione

Ove i Sottoprogetti sottoposti alla Banca ai sensi del precedente Articolo 1.8.A siano, a seconda dei casi, confermati o approvati, la Banca invierà al Prenditore una lettera di allocazione (la **"Lettera di Allocazione"**), con la quale comunicherà al Prenditore la conferma o approvazione del Sottoprogetto nonché la quota del Credito allocata sui relativi Sottoprogetti. Qualora la Banca richieda informazioni aggiuntive in relazione ai Sottoprogetti, l'invio della Lettera di Allocazione sarà sospeso fino al ricevimento di tali informazioni da parte della Banca in forma e sostanza soddisfacenti per la stessa.

Qualora la Banca non approvi (in tutto o in parte) una Richiesta di Allocazione, la Banca medesima ne darà comunicazione al Prenditore.

La Banca potrà in qualsiasi momento modificare la procedura di allocazione di cui agli Articoli 1.8.A e 1.8.B e alla Descrizione Tecnica al fine di allinearla alle eventuali richieste effettuate dalla

Corporate Use

Commissione Europea e/o alle prassi della Banca di volta in volta applicabili in materia di contratti quadro di prestito ovvero per riflettere i risultati delle valutazioni di *performance* e attuazione della procedura stessa in relazione al Progetto. In tal caso, la Banca ne darà comunicazione al Prenditore, il quale dovrà sollecitamente adattare le proprie procedure interne di conseguenza.

1.9 Procedura di riallocazione**1.9.A Riallocazione su richiesta del Prenditore**

Il Prenditore potrà, previa motivata comunicazione alla Banca e fino alla Data Finale di Allocazione, proporre di riallocare qualsiasi Importo Allocato.

Nella predetta comunicazione, il Prenditore dovrà specificare quali Sottoprogetti Allocati debbano essere cancellati e/o quali Importi Allocati debbano essere ridotti. Ogni richiesta di riallocazione su nuovi Sottoprogetti dovrà essere presentata in conformità al precedente Articolo 1.8.A e alla Descrizione Tecnica e sarà valutata dalla Banca in conformità al precedente Articolo 1.8.B.

Qualora la riallocazione proposta non sia possibile o sia possibile solo in parte, la Banca, dandone comunicazione al Prenditore, potrà (in proporzione all'importo non riallocato) cancellare il Credito e/o richiedere il rimborso anticipato del Prestito ai sensi dell'Articolo 4.3.A(5)(Mancata allocazione o riallocazione) del presente Contratto.

1.9.B Riallocazione su richiesta della Banca

(a) Qualora, prima della Data Finale di Riallocazione, a giudizio della Banca:

(i) qualsivoglia Sottoprogetto Allocato o qualsivoglia Sottoprogetto per cui sia stata proposta un'allocazione ai sensi del precedente Articolo 1.8.A risulti non ammissibile al finanziamento da parte della Banca ai sensi dello Statuto, delle prassi e/o delle linee-guida della Banca stessa, ovvero ai sensi dell'articolo 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ovvero

(ii) il Prenditore non si conforma a quanto previsto dall'Articolo 6.5,

il Prenditore, su richiesta della Banca, dovrà sostituire i relativi Sottoprogetti con altri i Sottoprogetti accettabili per la Banca.

(b) Salvo ove non sia diversamente concordato per iscritto tra la Banca e il Prenditore, qualora, dopo la Data Finale di Riallocazione, a giudizio della Banca:

(i) qualsivoglia Sottoprogetto Allocato risulti non ammissibile al finanziamento da parte della Banca ai sensi dello Statuto, delle prassi e/o delle linee-guida della Banca stessa, ovvero ai sensi dell'articolo 309 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; ovvero

(ii) il Prenditore non si conforma a quanto previsto dall'Articolo 6.5,

la Banca, dandone comunicazione al Prenditore, potrà cancellare il Credito e/o richiedere il rimborso anticipato del relativo importo del Prestito ai sensi dell'Articolo 4.3.A(5) del presente Contratto.

1.10 Somme dovute ai sensi dell'Articolo 1.5 e 1.6

Le somme dovute ai sensi degli Articoli 1.5 e 1.6 dovranno essere corrisposte:

(a) in Euro; e

(b) entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte del Prenditore della richiesta della Banca ovvero entro qualsiasi altro periodo di durata maggiore specificato nella richiesta della Banca.

Corporate Use

ARTICOLO 2

Il Prestito

2.1 Importo del Prestito

Il Prestito comprenderà l'importo complessivo delle Tranche erogate dalla Banca a valere sul Credito, come confermato dalla Banca a norma dell'Articolo 2.3.

2.2 Valuta dei pagamenti

Il Prenditore dovrà pagare interessi, capitale e gli altri oneri da corrispondere in riferimento a ciascuna Tranche nella valuta in cui tale Tranche è stata erogata.

Gli altri pagamenti, ove del caso, saranno effettuati nella valuta specificata dalla Banca avuto riguardo alla valuta utilizzata per la spesa che dovrà essere rimborsata tramite tale pagamento.

2.3 Conferma della Banca

La Banca fornirà al Prenditore il piano di ammortamento di cui all'Articolo 4.1, se del caso, specificando la Data di Erogazione, la valuta, l'importo erogato, i termini del rimborso e il tasso d'interesse per ciascuna Tranche, entro 10 (dieci) giorni dalla Data di Erogazione Prevista per la relativa Tranche.

ARTICOLO 3

Interessi

3.1 Tasso d'interesse

Ai fini del presente Contratto per "Margine" s'intende 2 (due) punti base (0,02%).

3.1.A Tranche a Tasso Fisso

Il Prenditore pagherà gli interessi sull'importo erogato e non rimborsato di ciascuna Tranche a Tasso Fisso sulla base del Tasso Fisso, con scadenza trimestrale o semestrale, in via posticipata alle relative Date di Pagamento specificate nella Offerta di Erogazione, a partire dalla prima di tali date successiva alla Data di Erogazione della Tranche. Se il periodo che intercorre tra la Data di Erogazione e la prima Data di Pagamento è di 15 (quindici) giorni o inferiore, il pagamento degli interessi maturati durante tale periodo sarà posticipato alla successiva (seconda) Data di Pagamento.

Gli interessi saranno calcolati ai sensi dell'Articolo 5.1(a).

3.1.B Tranche a Tasso Variabile

Il Prenditore pagherà gli interessi sull'importo erogato e non rimborsato di ciascuna Tranche a Tasso Variabile sulla base del Tasso Variabile, con scadenza trimestrale o semestrale, in via posticipata alle relative Date di Pagamento specificate nella Offerta di Erogazione, a partire dalla prima di tali date successiva alla Data di Erogazione della Tranche.

La Banca comunicherà al Prenditore il Tasso Variabile entro 10 (dieci) giorni successivi alla data d'inizio di ogni Periodo di Riferimento del Tasso Variabile.

Qualora ai sensi degli Articoli 1.5 e 1.6, l'erogazione di una qualsiasi Tranche a Tasso Variabile abbia luogo in un momento successivo alla Data di Erogazione Prevista, l'EURIBOR applicabile al primo Periodo di Riferimento del Tasso Variabile dovrà essere determinato, in conformità a quanto previsto all'Allegato B, in relazione al Periodo di Riferimento del Tasso Variabile che inizia alla Data di Erogazione e non alla Data di Erogazione Prevista.

Gli interessi saranno calcolati in riferimento a ogni Periodo di Riferimento del Tasso Variabile secondo quanto previsto dall'Articolo 5.1(b).

Corporate Use

3.2 Interessi di mora

Senza pregiudizio di quanto disposto dall'Articolo 10 e a titolo di eccezione rispetto all'Articolo 3.1, nel caso in cui il Prenditore non paghi alcun ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto alla relativa data di pagamento, matureranno interessi di mora su ogni ammontare dovuto e non pagato ai sensi del presente Contratto, dal giorno in cui tale somma è dovuta al giorno dell'effettivo pagamento, ad un tasso annuale pari a:

- (a) in caso di ammontari dovuti e non pagati relativi a ciascuna Tranche a Tasso Variabile per capitale, interessi e indennizzi, il Tasso Variabile applicabile maggiorato del 2% (200 punti base);
- (b) in caso di ammontari dovuti e non pagati relativi a ciascuna Tranche a Tasso Fisso per capitale, interessi e indennizzi, il maggiore tra
 - (i) il Tasso Fisso applicabile maggiorato del 2% (200 punti base); e
 - (ii) l'EURIBOR (a un mese) maggiorato del 2% (200 punti base); e
- (c) in caso di ammontari dovuti e non pagati diversi da quelli di cui ai precedenti Paragrafi (a) e (b), l'EURIBOR (a un mese) maggiorato del 2% (200 punti base),

e dovranno essere pagati in conformità alla richiesta della Banca. Ai fini della determinazione dell'EURIBOR in relazione al presente Articolo 3.2 (b) e (c), i periodi relativi ai sensi dell'Allegato B saranno rappresentati da periodi successivi di un (1) mese a partire dalla data in cui il pagamento è dovuto.

Le Parti concordano l'applicabilità dell'art. 120, comma 2, lettera (b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lg. 1 settembre 1993 n.385) ai fini della produzione di interessi di mora sugli importi maturati a titolo di interesse corrispettivo, non pagati dal Prenditore alla relativa scadenza.

Fatto salvo il precedente Articolo 3.2 (c), in caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma in una valuta per la quale non è indicato alcun tasso interbancario di riferimento all'interno del presente Contratto, si applicherà il corrispondente tasso interbancario oppure, a discrezione della Banca, il tasso privo di rischio (risk-free rate) generalmente rilevato dalla Banca per le operazioni in quella valuta, maggiorato del 2% (200 punti base), calcolato in conformità alle pratiche bancarie per tale tasso.

3.3 Evento di Disfunzione dei Mercati

Qualora in qualsiasi momento:

- (a) a decorrere dal ricevimento dell'Accettazione dell'Erogazione da parte della Banca in riferimento ad una Tranche; e
 - (b) sino alla data che cade 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione Prevista,
- si verifichi un Evento di Disfunzione dei Mercati, la Banca potrà comunicare al Prenditore l'entrata in vigore del presente Articolo 3.3.

Il tasso d'interesse applicabile a tale Tranche Accettata fino alla Data di Scadenza, sarà il tasso percentuale annuo dato dalla somma del Margine, e del tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla Banca come costo onnicomprensivo per la Banca stessa per il finanziamento della Tranche in questione, sulla base del tasso di riferimento, generato internamente dalla Banca, applicabile in quel momento o secondo un metodo alternativo di determinazione del tasso d'interesse stabilito dalla Banca.

Il Prenditore avrà il diritto di rifiutare per iscritto tale erogazione entro la scadenza specificata nella comunicazione e sosterrà gli eventuali oneri sostenuti dalla Banca da ciò derivanti, nel qual caso la Banca non effettuerà l'erogazione e la corrispondente parte di Credito resterà disponibile per eventuali successive erogazioni ai sensi dell'Articolo 1.2. Se il Prenditore non rifiuta l'erogazione entro la scadenza stabilita, le Parti concordano che l'erogazione e le relative condizioni saranno pienamente vincolanti per tutte le Parti. Lo Spread o il Tasso Fisso precedentemente accettati dal Prenditore non saranno più applicabili.

Corporate Use

ARTICOLO 4

Rimborso

4.1 Rimborso normale

4.1.A Rimborso rateale

- (a) Il Prenditore rimborserà ogni Tranche in rate alle Date di Rimborso specificate nella relativa Offerta di Erogazione in conformità ai termini del piano di ammortamento consegnato ai sensi dell'Articolo 2.3.
- (b) Ogni piano di ammortamento sarà redatto sulla base dei seguenti elementi:
 - (i) nel caso di una Tranche a Tasso Fisso, il rimborso verrà effettuato tramite rate trimestrali, semestrali o annuali costanti per capitale e interessi o tramite rate trimestrali, semestrali o annuali uguali per capitale;
 - (ii) nel caso di una Tranche a Tasso Variabile, il rimborso sarà effettuato tramite rate trimestrali, semestrali o annuali uguali per capitale;
 - (iii) la prima Data di Rimborso di ogni Tranche cadrà non prima di 15 (quindici) giorni dalla Data di Erogazione Prevista e non oltre la Data di Rimborso immediatamente successiva al quinto anniversario della Data di Erogazione Prevista per la Tranche in questione; e
 - (iv) l'ultima Data di Rimborso di ogni Tranche cadrà non prima di 4 (quattro) anni e non oltre 25 (venticinque) anni dalla Data di Erogazione Prevista.

4.2 Rimborso anticipato volontario

4.2.A Opzione di rimborso anticipato

Senza pregiudizio per quanto previsto dagli Articoli 4.2.B, 4.2.C e 4.4, il Prenditore può procedere al rimborso anticipato totale o parziale di qualsiasi Tranche, unitamente agli eventuali interessi maturati e agli indennizzi, previo invio di una Richiesta di Rimborso Anticipato con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi e non superiore a 60 (sessanta) giorni, che specifichi:

- (a) l'Importo del Rimborso Anticipato;
- (b) la Data di Rimborso Anticipato;
- (c) ove applicabile, la scelta relativa all'imputazione dell'Importo del Rimborso Anticipato in linea con quanto previsto all'Articolo 5.5.C(a); e
- (d) il Numero Contratto.

La Richiesta di Rimborso Anticipato sarà irrevocabile.

4.2.B Indennizzo di Rimborso Anticipato

4.2.B(1) TRANCHE A TASSO FISSO

Se il Prenditore rimborsa anticipatamente una Tranche a Tasso Fisso, esso dovrà corrispondere alla Banca l'Indennizzo di Rimborso Anticipato alla Data di Rimborso Anticipato in relazione alla Tranche a Tasso Fisso oggetto di rimborso anticipato.

4.2.B(2) TRANCHE A TASSO VARIABILE

Il Prenditore potrà rimborsare anticipatamente una Tranche a Tasso Variabile senza che sia dovuto alcun indennizzo.

4.2.C Modalità di rimborso anticipato

A seguito della ricezione di una Richiesta di Rimborso Anticipato inviata dal Prenditore alla Banca con riferimento ad una Tranche a Tasso Fisso, la Banca invierà al Prenditore, non più tardi di 4 (quattro) Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato, una Offerta di Rimborso Anticipato. L'Offerta di Rimborso Anticipato dovrà specificare l'Importo del Rimborso Anticipato, la

Corporate Use

Data di Rimborso Anticipato, gli interessi maturati e dovuti in relazione allo stesso, l'Indennizzo di Rimborso Anticipato da corrispondere ai sensi dell'Articolo 4.2.B(1), la commissione di cui all'Articolo 4.2.D, se dovuta, il metodo di imputazione dell'Importo del Rimborso Anticipato e il termine entro il quale il Prenditore può accettare l'Offerta di Rimborso Anticipato.

Qualora entro, e non oltre, il termine ivi indicato il Prenditore accetti l'Offerta di Rimborso Anticipato, la Banca invierà al Prenditore, non oltre 2 (due) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato, una Comunicazione di Rimborso Anticipato. In caso di mancata accettazione del Prenditore entro il termine indicato nell'Offerta di Rimborso Anticipato, l'Offerta di Rimborso Anticipato si intenderà rifiutata dal Prenditore e il Prenditore non potrà effettuare il rimborso anticipato con riferimento a tale Tranche a Tasso Fisso.

A seguito della ricezione di una Richiesta di Rimborso Anticipato dal Prenditore alla Banca con riferimento ad una Tranche a Tasso Variabile, la Banca invierà al Prenditore una Comunicazione di Rimborso Anticipato, non oltre 2 (due) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il Prenditore dovrà pagare l'importo indicato nella Comunicazione di Rimborso Anticipato nella relativa Data di Rimborso Anticipato.

4.2.D Commissione Amministrativa

Qualora la Banca accetti, a propria esclusiva discrezione, una Richiesta di Rimborso Anticipato con preavviso inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi, il Prenditore dovrà corrispondere alla Banca una commissione di importo pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna Tranche oggetto di rimborso anticipato (totale o parziale), a titolo di compenso per i costi amministrativi sostenuti dalla Banca in relazione a tale rimborso anticipato (volontario). In tal caso, la Banca non sarà tenuta a rispettare i termini per l'invio dell'Offerta di Rimborso Anticipato e/o della Comunicazione di Rimborso Anticipato, a seconda del caso, previsti ai sensi del presente Contratto. Il Prenditore si impegna a effettuare il pagamento del detto importo secondo le istruzioni comunicate dalla Banca.

4.3 Rimborso anticipato obbligatorio e cancellazione

4.3.A Eventi di Rimborso Anticipato

4.3.A(1) EVENTO DI RIDUZIONE DEI COSTI DEL PROGETTO

- (a) Il Prenditore dovrà informare prontamente la Banca qualora si verifichi o sia probabile che si verifichi un Evento di Riduzione dei Costi del Progetto. In qualsiasi momento a seguito del verificarsi di un Evento di Riduzione dei Costi del Progetto la Banca, previa comunicazione al Prenditore, può cancellare la parte non erogata del Credito e/o chiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere sino ad un importo massimo pari all'ammontare per cui il Credito supera la soglia di cui al seguente Paragrafo (c), unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca, con riferimento alla parte del Prestito in Essere che deve essere rimborsata anticipatamente.
- (b) Il Prenditore effettuerà il pagamento dell'importo richiesto alla data indicata dalla Banca, la quale non potrà cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
- (c) Ai fini del presente Contratto, "**Evento di Riduzione dei Costi del Progetto**" indica la circostanza in cui i costi totali del Progetto siano inferiori all'importo indicato alla Premessa (2), cosicché l'importo del Credito risulti superiore:
 - (i) al 50% (cinquanta per cento); e/o
 - (ii) in aggregato con l'importo di tutti gli altri fondi messi a disposizione dall'Unione Europea per il Progetto, al 90% (novanta per cento),di tali costi complessivi del Progetto.

4.3.A(2) EVENTO DI RIMBORSO ANTICIPATO FINANZIAMENTO NON BEI

- (a) Il Prenditore dovrà informare prontamente la Banca qualora si verifichi o sia probabile che si verifichi un Evento di Rimborso Anticipato Finanziamento non BEI. In qualsiasi momento a seguito del verificarsi di un Evento di Rimborso Anticipato Finanziamento non BEI la Banca

Corporate Use

può, tramite comunicazione al Prenditore, cancellare la parte non erogata del Credito e richiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca, con riferimento alla parte del Prestito in Essere che deve essere rimborsata in anticipo.

- (b) La parte del Credito che la Banca può cancellare e la parte del Prestito in Essere di cui la Banca può richiedere il rimborso anticipato sarà uguale alla proporzione fra l'importo rimborsato anticipatamente del Finanziamento non BEI e l'importo complessivo erogato e non ancora rimborsato di tutti i Finanziamenti non BEI.
- (c) Il Prenditore effettuerà il pagamento dell'importo richiesto alla data indicata dalla Banca, la quale non potrà cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.
- (d) Il Paragrafo (a) non si applica ai rimborsi anticipati (né ai riacquisti o cancellazioni, a seconda del caso) volontari di Finanziamenti non BEI:
 - (i) effettuati con il previo consenso scritto della Banca; o
 - (ii) effettuati nel contesto di una linea di credito *revolving*; o
 - (iii) effettuati utilizzando i proventi di un prestito o altra forma di indebitamento finanziario che abbia una durata pari o superiore alla durata residua del Finanziamento non BEI rimborsato anticipatamente; o
 - (iv) qualora, a seguito di tale rimborso anticipato, l'importo del Prestito in Essere e ogni importo in essere di qualsiasi altro indebitamento finanziario diretto del Prenditore nei confronti della Banca rappresenti meno del 40% (quaranta per cento) dell'importo aggregato dei Finanziamenti non BEI in essere del Prenditore;
- (e) Ai fini del presente Contratto:
 - (i) **"Evento di Rimborso Anticipato Finanziamento non BEI"** indica ogni caso in cui il Prenditore, rimborsi anticipatamente e volontariamente, in tutto o in parte, qualsiasi Finanziamento non BEI (a meri fini di chiarezza, tale rimborso anticipato comprende qualsiasi riacquisto o cancellazione volontari di un impegno finanziario di un creditore, a seconda del caso); e
 - (ii) **"Finanziamento non BEI"** indica qualsiasi indebitamento finanziario (con esclusione del Prestito e qualsiasi altro indebitamento finanziario diretto concesso dalla Banca al Prenditore), od ogni altra obbligazione per il pagamento o il rimborso di somme originariamente messe a disposizione del Prenditore per un periodo superiore a 5 (cinque) anni.

4.3.A(3) EVENTO DI MUTAMENTO NORMATIVO

Il Prenditore informerà prontamente la Banca nel caso in cui si verifichi o sia probabile che si verifichi un Evento di Mutamento Normativo. In tal caso, ovvero nel caso in cui la Banca abbia un ragionevole motivo per ritenere che si sia verificato o che si stia per verificare un Evento di Mutamento Normativo, la Banca può chiedere di consultare il Prenditore. Tale consultazione dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa richiesta da parte della Banca.

Nel caso in cui, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di tale richiesta di consultazione la Banca ritenga ragionevolmente:

- (i) che tale Evento di Mutamento Normativo possa pregiudicare in modo sostanziale la capacità del Prenditore di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto, e
- (ii) che gli effetti di tale Evento di Mutamento Normativo non possano essere attenuati in maniera per essa soddisfacente,

la Banca può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare la parte non erogata del Credito e chiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente dal Prenditore alla Banca.

Il Prenditore effettuerà il pagamento della somma richiesta alla data specificata dalla Banca, la quale non deve cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Ai sensi del presente Contratto, per **"Evento di Mutamento Normativo"** si intende l'emanazione,

Corporate Use

la promulgazione, l'esecuzione o la ratifica di o qualsiasi mutamento o modifica a qualsiasi legge, disposizione o regolamento (o nell'applicazione o nell'interpretazione ufficiale di qualsiasi legge, disposizione o regolamento) che si sia verificata dopo la data di sottoscrizione del presente Contratto e che potrebbe pregiudicare la capacità del Prenditore di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto.

4.3.A(4) EVENTO DI ILLEGALITÀ

- (a) Quando la Banca venga a conoscenza di un Evento di Illegalità:
 - (i) la Banca ne informerà prontamente il Prenditore; e
 - (ii) la Banca potrà immediatamente (A) sospendere o cancellare la parte non ancora erogata del Credito e/o (B) richiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca, alla data indicata dalla Banca nella comunicazione trasmessa al Prenditore.
- (b) Ai fini del presente Contratto, **"Evento di Illegalità"** indica la circostanza in cui, in qualsiasi giurisdizione applicabile, diventi per la Banca illegale o contrario a qualsivoglia Sanzione:
 - (i) adempiere ad una qualsiasi delle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto; ovvero
 - (ii) erogare o mantenere il Prestito.

4.3.A(5) MANCATA ALLOCAZIONE O RIALLOCAZIONE

Qualora:

- (a) alla Data Finale di Allocazione, (i) l'importo complessivo di tutti gli Importi Allocati sia inferiore (ii) all'importo complessivo delle erogazioni effettuate ai sensi del presente Contratto; ovvero
- (b) il Prenditore non provveda alla riallocazione di un Importo Allocato in conformità a quanto previsto, a seconda dei casi, dagli Articoli 1.9.A o 1.9.B,

il Prenditore dovrà darne comunicazione alla Banca, e questa avrà la facoltà (limitatamente agli importi non allocati / riallocati) di cancellare la relativa porzione del Credito e di richiedere il rimborso anticipato del Prestito in Essere. Nel caso di cui al precedente Paragrafo (a), il rimborso anticipato del Prestito in Essere potrà essere richiesto per un ammontare pari alla differenza tra l'importo di cui al sottoparagrafo (i) e l'importo di cui al sottoparagrafo (ii) del citato Paragrafo (a). Il Prenditore effettuerà il pagamento della somma richiesta alla data specificata dalla Banca, la quale non deve cadere prima di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

4.3.A(6) EVENTO DI PERDITA DI RATING

Ai fini del presente Contratto, per **"Evento di Perdita di Rating"** s'intende:

- (a) qualora il monitoraggio del Credit Rating sia effettuato da ciascuna delle tre Agenzie di Rating (ovvero Standard and Poor's Financial Services LLC, Fitch Ratings Inc. e Moody's Investors Service, Inc. o loro successori), ogni situazione in cui si verifichi una qualsiasi delle condizioni indicate ai successivi Paragrafi (i), (ii) e (iii):
 - (i) il Credit Rating assegnato da Standard and Poor's Financial Services LLC o dai suoi successori è BBB- o inferiore;
 - (ii) il Credit Rating assegnato da Fitch Ratings Inc., o dai suoi successori è BBB- o inferiore;
 - (iii) il Credit Rating assegnato da Moody's Investors Service, Inc. o dai suoi successori è Baa3 o inferiore; ovvero
- (b) qualora il monitoraggio del Credit Rating sia effettuato esclusivamente da due tra le Agenzie di Rating indicate al precedente Paragrafo (a), ogni situazione in cui si verifichi una qualsiasi delle condizioni indicate al precedente Paragrafo (a), Paragrafi (i), (ii) e (iii);
- (c) qualora il monitoraggio del Credit Rating sia effettuato esclusivamente da una tra le Agenzie di Rating indicate al precedente Paragrafo (a), ogni situazione in cui si verifichi una qualsiasi

Corporate Use

delle condizioni indicate al precedente Paragrafo (a), Paragrafi (i), (ii) e (iii) per l'unica Agenzia di Rating che effettua il monitoraggio;

- (d) il caso in cui il Credit Rating assegnato al Prenditore cessi di venire pubblicato da tutte le Agenzie di Rating.

Se si produce un Evento di Perdita di Rating, il Prenditore fornirà garanzie per il Prestito in Essere sotto forma di una garanzia che abbia condizioni ritenute soddisfacenti dalla Banca ed emessa da una banca ritenuta accettabile dalla Banca, ovvero depositi in denaro a scopo di garanzia ovvero altra garanzia accettabile per la Banca.

Se entro un periodo di 30 (trenta) giorni successivi a un Evento di Perdita di Rating la garanzia non è stata fornita in maniera, forma e contenuto soddisfacenti per la Banca, questa può, mediante comunicazione al Prenditore, cancellare immediatamente la parte non erogata del Credito e richiedere il rimborso anticipato immediato del Prestito in Essere, unitamente al pagamento degli interessi maturati e di ogni altro ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto dal Prenditore alla Banca.

4.3.B Modalità del rimborso anticipato

Qualsiasi importo richiesto dalla Banca ai sensi dell'Articolo 4.3.A unitamente agli interessi e ad ogni altra somma maturati o dovuti ai sensi del presente Contratto, incluso, a titolo esemplificativo, qualsiasi indennizzo dovuto ai sensi dell'Articolo 4.3.C, dovrà essere corrisposto alla Data di Rimborso Anticipato indicata dalla Banca nella propria comunicazione.

4.3.C Indennizzo di rimborso anticipato

4.3.C(1) TRANCHE A TASSO FISSO

Qualora il Prenditore rimborsi anticipatamente una Tranche a Tasso Fisso, nel caso di un Evento Indennizzabile di Rimborso Anticipato, il Prenditore dovrà pagare alla Banca alla Data di Rimborso Anticipato l'Indennizzo di Rimborso Anticipato dovuto in relazione alla Tranche a Tasso Fisso oggetto di rimborso anticipato.

4.3.C(2) TRANCHE A TASSO VARIABILE

Il Prenditore può rimborsare anticipatamente una Tranche a Tasso Variabile senza pagare l'Indennizzo di Rimborso Anticipato.

4.4 Disposizioni generali

4.4.A Assenza di pregiudizio circa le previsioni di cui all'Articolo 10

Il presente Articolo 4 non pregiudica l'applicazione dell'Articolo 10 che segue.

4.4.B Esclusione di una nuova erogazione

Un importo rimborsato o rimborsato anticipatamente non può essere oggetto di una nuova erogazione.

ARTICOLO 5

Pagamenti

5.1 Accordi sul calcolo dei giorni

Tutti gli importi dovuti a titolo di interesse o indennizzo o a titolo di Commissione di Rinvio da parte del Prenditore ai sensi del presente Contratto, e calcolati con riferimento a frazioni di un anno, saranno determinati secondo i seguenti parametri:

- (a) per una Tranche a Tasso Fisso, un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e un mese di 30 (trenta) giorni; e

Corporate Use

- (b) per una Tranche a Tasso Variabile, un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e il numero di giorni trascorsi.

5.2 Date e luogo dei pagamenti

- (a) Quando non specificato altrimenti nel presente Contratto o nella richiesta della Banca, tutte le somme dovute che non siano a titolo di interesse, indennizzo e capitale, sono pagabili entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla ricezione da parte del Prenditore della richiesta della Banca.
- (b) Ogni somma dovuta dal Prenditore ai sensi del presente Contratto sarà pagata al relativo conto bancario comunicato dalla Banca al Prenditore. La Banca dovrà comunicare il conto non meno di 15 (quindici) giorni prima della data del primo pagamento cui è tenuto il Prenditore e dovrà comunicare ogni mutamento di conto non meno di 15 (quindici) giorni prima della data del primo pagamento cui il mutamento si applica. Questo periodo di notifica non si applica nel caso di pagamento ai sensi dell'Articolo 10.
- (c) Il Prenditore dovrà indicare il Numero Contratto nei dettagli, ordini e/o ricevute di ciascun pagamento effettuato ai sensi del presente Articolo.
- (d) Una somma dovuta dal Prenditore sarà ritenuta pagata nel momento in cui la Banca la riceve.
- (e) Ciascuna erogazione da parte della Banca e ciascun pagamento in favore della stessa ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuati attraverso il Conto dell'Erogazione (per erogazioni effettuate dalla Banca) e il Conto di Pagamento (per i pagamenti dovuti alla Banca).

5.3 Divieto di compensazione da parte del Prenditore

Tutti i pagamenti da parte del Prenditore ai sensi del presente Contratto saranno determinati ed effettuati alla relativa scadenza senza alcuna facoltà per il Prenditore di ridurre l'ammontare in forza di compensazione o di rifiutarne o ritardarne l'effettuazione in forza di alcuna eccezione, rinunciando sin d'ora il Prenditore ad ogni relativa facoltà.

5.4 Disfunzioni nel sistema dei pagamenti

Se la Banca determina (a sua discrezione) che si è verificato un Evento di Disfunzione ovvero il Prenditore comunica alla Banca che si è verificato un Evento di Disfunzione:

- (a) la Banca può, e deve se il Prenditore lo richiede, consultarsi col Prenditore allo scopo di accordarsi con questi riguardo a eventuali cambiamenti in materia di esecuzione e gestione del Contratto che la Banca può ritenere necessari date le circostanze;
- (b) la Banca non è obbligata a consultarsi col Prenditore in relazione a qualsiasi cambiamento menzionato alla lettera (a) se, a suo parere, ciò non è fattibile nelle circostanze del momento e, in ogni caso, non è obbligata a concordare sui cambiamenti in questione; e
- (c) la Banca non è responsabile per qualsivoglia danno, costo o perdita derivante da un Evento di Disfunzione o per aver o non aver intrapreso qualsiasi azione ai sensi del presente Articolo 5.4 o in riferimento ad esso.

5.5 Imputazione dei pagamenti**5.5.A Generale**

I pagamenti da parte del Prenditore saranno considerati validamente effettuati e liberatori per il Prenditore stesso soltanto se le relative somme saranno ricevute in stretta conformità alle disposizioni del presente Contratto.

5.5.B Pagamenti parziali

Qualora la Banca riceva un pagamento insufficiente a rimborsare gli importi scaduti e dovuti in quel momento dal Prenditore ai sensi del Contratto, la Banca provvederà ad imputare quel pagamento nel seguente ordine:

Corporate Use

- (a) pro quota a ciascuna somma dovuta a titolo di commissioni, costi, indennizzo e spese ai sensi del presente Contratto;
- (b) alle somme dovute a titolo di interessi maturati e non corrisposti ai sensi del presente Contratto;
- (c) alle somme dovute a titolo di capitale scaduto e non ancora rimborsato ai sensi del presente Contratto; e
- (d) a qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del presente Contratto e non corrisposta dal Prenditore.

5.5.C Imputazione dei pagamenti relativi alle Tranche

- (a) In caso di:
 - (i) rimborso parziale anticipato volontario di una Tranche soggetta al rimborso in più rate, l'Importo del Rimborso Anticipato sarà imputato pro quota a ciascuna rata non ancora rimborsata ovvero, su richiesta del Prenditore, in ordine inverso di scadenza;
 - (ii) rimborso parziale anticipato obbligatorio di una Tranche soggetta al rimborso in più rate, l'Importo del Rimborso Anticipato sarà imputato a riduzione delle rate non ancora rimborsate in ordine inverso di scadenza.
- (b) Le somme corrisposte alla Banca a seguito di una richiesta ai sensi dell'Articolo 10.1, 10.2 e/o 10.3 ed applicate ad una Tranche, saranno imputate a riduzione delle rate non ancora rimborsate in ordine inverso di scadenza. La Banca potrà imputare tali somme tra le varie Tranche a sua discrezione.
- (c) Qualora la Banca riceva somme che non siano chiaramente imputabili al pagamento di una specifica Tranche, e non vi fosse accordo tra la Banca ed il Prenditore su tale imputazione, la Banca potrà imputare tali somme tra le varie Tranche a propria discrezione.

ARTICOLO 6**Impegni e dichiarazioni del Prenditore**

Gli impegni di cui al presente Articolo 6 resteranno in vigore a partire dalla data del presente Contratto per tutto il tempo in cui esista ancora un qualsiasi importo pendente ai sensi del presente Contratto o il Credito sia ancora in essere.

A. Impegni in relazione al Progetto**6.1 Utilizzo del Prestito e disponibilità di altri finanziamenti**

Il Prenditore utilizzerà tutte le somme da esso ricevute nell'ambito del presente Contratto per la realizzazione e il finanziamento dei Sottoprogetti compresi nel Progetto.

Il Prenditore dovrà assicurarsi di avere, e far sì che ciascun Beneficiario Finale abbia, a sua disposizione le altre risorse finanziarie elencate nella Premessa (2) e che esse siano utilizzate, per quanto necessario, per finanziare i Sottoprogetti compresi nel Progetto.

6.2 Completamento del Progetto

Il Prenditore dovrà realizzare il Progetto e far sì che tutti i Beneficiari Finali realizzino i singoli Sottoprogetti in conformità alle disposizioni della Descrizione Tecnica, come di volta in volta modificata con il consenso della Banca, e dovrà completarlo, e far sì che tutti i Beneficiari Finali completino i relativi Sottoprogetti, entro la data finale ivi specificata.

6.3 Aumento del costo del Progetto

Qualora il costo totale del Progetto ecceda l'importo stimato indicato nella Premessa (2), il Prenditore dovrà reperire le risorse finanziarie necessarie a finanziare il costo in eccedenza senza

Corporate Use

ricorrere alla Banca, in modo da consentire la realizzazione del Progetto conformemente alle disposizioni della Descrizione Tecnica. Il piano di copertura dell'ulteriore fabbisogno finanziario sarà prontamente comunicato alla Banca.

6.4 **Procedura per appalti e commesse**

- (a) Il Prenditore dovrà commissionare lavori, appaltare servizi o acquistare beni per il Progetto e/o ciascun Sottoprogetto, e farà sì che ciascun Beneficiario Finale faccia altrettanto, in relazione al Progetto e/o ciascun Sottoprogetto:
 - (i) conformemente alla Normativa UE in generale e, in particolare, alle relative direttive dell'Unione europea in materia di appalti, ove queste ultime siano applicabili;
 - (ii) secondo procedure di appalto che rispettino, in maniera soddisfacente per la Banca, criteri di economicità ed efficienza e i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione in base alla nazionalità, in caso di contratti pubblici non soggetti alle direttive dell'Unione europea in materia di appalti; o
 - (iii) secondo procedure di appalto che rispettino, in maniera soddisfacente per la Banca, criteri di economicità ed efficienza in caso di contratti diversi dai contratti pubblici non soggetti alle direttive dell'Unione europea in materia di appalti.
- (b) Nei casi previsti ai sotto-paragrafi (i) e (ii) del Paragrafo (a) che precede, il Prenditore richiederà, e farà sì che ciascun Beneficiario Finale richieda, nei documenti di gara e/o negli altri documenti di riferimento adottati per le procedure di cui all'Articolo 6.4(a) che il partecipante alla gara dichiara se è soggetto o meno a qualsiasi decisione di esclusione o sospensione temporanea ai sensi della Politica di Esclusione.
- (c) Se il partecipante alla gara dichiara al Prenditore o, a seconda del caso, al relativo Beneficiario Finale, prima dell'aggiudicazione del contratto che è soggetto a qualsiasi decisione di esclusione o sospensione temporanea coperta dalla Politica di Esclusione, il Prenditore si adopererà con la Banca, e farà sì che tale Beneficiario Finale si adoperi con il Prenditore e la Banca, in buona fede e farà quanto possibile per:
 - (i) ottenere l'esclusione di tale partecipante ai sensi della legge applicabile in modo che il partecipante non partecipi al Progetto e/o al relativo Sottoprogetto o, qualora tale esclusione non fosse possibile,
 - (ii) ristrutturare l'ambito del Progetto e/o del relativo Sottoprogetto in modo che nessun provento del Prestito venga applicato a lavori o servizi nell'ambito di qualsiasi contratto aggiudicato a tale partecipante, salvo diverso accordo con la Banca.

6.5 **Impegni continui relativi al Progetto**

6.5.A Per la realizzazione del Progetto, il Prenditore porrà in essere le misure organizzative idonee ad assicurare:

- (i) il rispetto delle previsioni del presente Articolo 6 nell'utilizzo del Credito e il controllo su tale rispetto;
- (ii) l'applicazione delle procedure di allocazione nei termini e condizioni previsti dal presente Contratto; e
- (iii) il monitoraggio e l'invio di rapporti nei termini previsti dal presente Contratto secondo le modalità concordate con la Banca e in conformità alla Descrizione Tecnica.

6.5.B Il Prenditore si impegna, e farà sì che ciascun Beneficiario Finale si impegni, a:

- (a) **Manutenzione:** assicurare la manutenzione, la riparazione, la revisione e il rinnovamento necessari per il mantenimento delle normali capacità di utilizzo di tutti gli impianti, le opere e i macchinari costituenti ciascun Sottoprogetto;

Corporate Use

- (b) **Beni attinenti a ciascun Sottoprogetto:** salvo previo consenso scritto della Banca, mantenere il titolo di proprietà e il possesso di tutti o sostanzialmente tutti i beni compresi in ciascun Sottoprogetto ovvero, se necessario, sostituire e rinnovare questi beni e mantenere il relativo Sottoprogetto sostanzialmente in attività continua conformemente al suo scopo originario; la Banca può negare il proprio consenso solo qualora l'azione proposta pregiudicherebbe gli interessi della Banca in qualità di finanziatore del Prenditore o renderebbe ciascun Sottoprogetto non idoneo al finanziamento da parte della Banca ai sensi dello Statuto di quest'ultima o dell'articolo 309 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- (c) **Assicurazione:** garantire la copertura assicurativa di tutte le opere e di tutti i beni costituenti ciascun Sottoprogetto presso compagnie assicurative primarie conformemente alle relative pratiche industriali maggiormente diffuse e alle normative applicabili;
- (d) **Servitù e permessi:** mantenere in essere tutte le servitù di passaggio o d'uso e tutte le Autorizzazioni necessarie per l'esecuzione e la gestione di ciascun Sottoprogetto;
- (e) **Ambiente e Questioni Sociali:**
 - (i) realizzare e gestire il Progetto e ciascun Sottoprogetto sostanzialmente in conformità alla Normativa Ambientale e Sociale;
 - (ii) ottenere e mantenere le Autorizzazioni Ambientali e Sociali relative a ciascun Sottoprogetto;
 - (iii) adempiere in misura sostanziale a tali Autorizzazioni Ambientali e Sociali;
 - (iv) operare in conformità con le disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, in particolare la Direttiva SEA, la Direttiva VIA, la Direttiva Habitat, la Direttiva Uccelli, la Direttiva Quadro sulle Acque, la Direttiva Quadro sui Rifiuti e la Direttiva Discariche, nonché alla normativa nazionale e regionale applicabile;
 - (v) non utilizzare somme erogate dalla Banca per Sottoprogetti che richiedano una Valutazione di Impatto Ambientale o una valutazione di biodiversità ai sensi della normativa comunitaria o nazionale senza aver preventivamente ottenuto il consenso delle autorità competenti e aver reso disponibile al pubblico l'intera VIA;
 - (vi) garantire che i Sottoprogetti per i quali è stata effettuata una valutazione preliminare o appropriata degli impatti sui siti Natura 2000 siano valutati rispetto agli obiettivi specifici di conservazione del sito ("SSCO"). Qualora gli SSCO non fossero stati definiti durante la procedura di valutazione e il relativo Sottoprogetto abbia ottenuto il consenso allo sviluppo, il Beneficiario Finale si impegna a garantire che le autorità abbiano rivalutato l'impatto del progetto sui siti Natura 2000 in base agli SSCO e abbiano riconfermato l'assenza di impatti significativi o, in alternativa, applicato le disposizioni dell'articolo 6(4) della Direttiva Habitat;
 - (vii) conservare ed aggiornare tutta la documentazione pertinente, inclusi gli studi ambientali relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale, i riassunti non tecnici delle VIA e le valutazioni Natura/Biodiversità o altra documentazione equivalente atta a dimostrare la conformità alla Direttiva Habitat e alla Direttiva Uccelli. Il Prenditore dovrà fornire alla Banca, tempestivamente (in ogni caso entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi) e su richiesta di quest'ultima, copia di tale documentazione.
- (f) **Ulteriori impegni di Progetto**
Il Prenditore si impegna inoltre:
 - (i) ad utilizzare il Prestito per Sottoprogetti ammissibili mediante procedure, in linea con quelle applicabili ai prestiti quadro, modulate in funzione dell'entità del Sottoprogetto, nel rispetto di quanto indicato all'Allegato A (Specifiche del Progetto e relazioni). Rimane escluso dal Progetto il finanziamento di Sottoprogetti di notevole entità, ossia con un costo pari o superiore a Euro 80.000.000,00 (ottanta milioni/00);
 - (ii) ad assicurare che ad esito del completamento di tutti i Sottoprogetti nell'ambito del Progetto l'importo del Prestito erogato per tali Sottoprogetti non superi l'importo delle allocazioni fatte dalla Banca in relazione a tutti questi Sottoprogetti come previsto dalle Lettere di Allocazione;

Corporate Use

- (iii) per ciascuno degli interventi inclusi nell'operazione occorre fornire, in sede di assegnazione, gli opportuni indicatori di prodotto (*output*) e di risultato (*outcome*) correlati al Progetto;
 - (iv) ad assicurare che il medesimo Sottoprogetto non benefici di altri finanziamenti concessi dalla Banca a favore del medesimo Prenditore;
 - (v) quando disponibile, su richiesta della Banca, fornire alla Banca una copia certificata delle richieste ufficiali effettuate dal Prenditore per l'ottenimento di sovvenzioni da parte dell'Unione europea in relazione a qualsiasi Sottoprogetto e informare periodicamente la Banca in merito ai progressi nel processo concernente tale richiesta di sovvenzione;
 - (vi) ad informare la Banca in caso di sospensione o annullamento dell'attuazione di qualsiasi Sottoprogetto Allocated;
 - (vii) il Prenditore è tenuto a garantire che tutti gli interventi siano attuati in conformità con il piano regolatore e il quadro di sviluppo urbano;
 - (viii) il Prenditore dovrà informare tempestivamente la Banca di eventuali modifiche sostanziali alle strategie urbanistiche, settoriali, climatiche e di investimento del Prenditore suscettibili di incidere in maniera significativa sul Progetto e fornire alla Banca copia delle nuove strategie o degli aggiornamenti approvati nonché dei documenti pertinenti. Le copie possono essere sostituite dai link alle versioni nuove o aggiornate dei documenti;
 - (ix) qualora la Banca abbia ragionevole motivo di ritenere che vi siano irregolarità nella realizzazione di uno o più Sottoprogetti, su richiesta della Banca, a predisporre una rigorosa procedura di monitoraggio da affidare ad un consulente indipendente, onde assicurare la corretta gestione dei fondi. Ove le irregolarità siano confermate, il Prenditore dovrà procedere a riallocare la relativa porzione del Credito o del Prestito, a seconda dei casi, a favore di altri Sottoprogetti preventivamente concordati con la Banca, fermo restando che i relativi costi rimarranno a carico del Prenditore;
 - (x) adempiere a quanto previsto ai sensi dell'Allegato A (Specifiche del Progetto e relazioni)
- (g) **Integrità:** (i) adottare, e far sì che ciascun Beneficiario Finale diverso dal Prenditore adotti, entro un ragionevole arco di tempo, appropriate misure in relazione a ciascun membro dei propri organi manageriali che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato (inclusa una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale) o altro analogo provvedimento giudiziale, per una Attività Illecita commessa nell'esercizio delle proprie attività professionali, al fine di garantire che tale soggetto sia escluso da qualsiasi attività relativa al Credito, al Prestito o al Progetto o ai fondi erogati dal Prenditore in relazione a ciascun Sottoprogetto; e (ii) far sì che ciascun Beneficiario Finale informi sollecitamente il Prenditore in ordine a ciascuna misura adottata ai sensi del precedente Paragrafo (a); e
- (h) **Diritti di verifica dell'integrità:** garantire, e far sì che ciascun Beneficiario Finale diverso dal Prenditore garantisca, che tutti i contratti relativi al Progetto da aggiudicare successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto ai sensi delle Direttive dell'Unione europea in materia di procedure di appalto includano le seguenti previsioni:
- (i) l'obbligo del relativo appaltatore di informare tempestivamente il Prenditore di ogni eventuale contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata relativa ad Attività Illecite connesse al Progetto. Il Prenditore comunicherà prontamente alla Banca qualsiasi informazione che egli abbia ricevuto da un appaltatore ai sensi del presente Paragrafo (i);
 - (ii) l'obbligo del relativo appaltatore di custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative al Progetto;
 - (iii) il diritto della Banca, relativamente ad una presunta Attività Illecita, di analizzare i libri e la documentazione del relativo appaltatore concernenti il Progetto e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Corporate Use

- 6.5.C** Il Prenditore si impegna a far sì che ciascun Beneficiario Finale diverso dal Prenditore si impegni a ricevere qualsiasi erogazione da parte del, e a effettuare qualsiasi pagamento nei confronti del, Prenditore tramite un conto corrente aperto a nome di tale Beneficiario Finale presso un'istituzione finanziaria debitamente autorizzata nella giurisdizione in cui è costituito tale Beneficiario Finale o ha la propria sede legale o dove il relativo Sottoprogetto viene implementato da tale Beneficiario Finale.
- 6.5.D** Il Prenditore si impegna a:
- (i) rispettare, e a far sì che i Beneficiari Finali rispettino, le normative europee applicabili, in particolare in materia di ambiente, aiuti di Stato e appalti pubblici;
 - (ii) invitare la Banca, in qualità di osservatore, alle riunioni del Comitato di Sorveglianza del Progetto;
 - (iii) assicurare che il medesimo Sottoprogetto non benefici di altri finanziamenti concessi dalla Banca;
 - (iv) fornire la versione definitiva dei criteri di selezione del Progetto, concordati con l'Unione europea e approvati dall'autorità di gestione;
 - (v) trasmettere alla Banca, entro il 30 giugno di ogni anno fino alla Data di Scadenza, un riepilogo dei Sottoprogetti finanziati e dello stato di avanzamento del Progetto, a mezzo di una tabella di allocazione aggiornata;
 - (vi) notificare tempestivamente alla Banca:
 - a. ogni sospensione o cancellazione di Sottoprogetti Allocati;
 - b. qualsiasi procedura di sospensione dei pagamenti o procedimento di infrazione avviato dalla Commissione europea;
 - c. eventuali rapporti di audit condotti da qualsiasi autorità competente per la revisione dei conti, dalla Commissione europea o dalla Corte dei Conti;
 - d. i risultati del processo di revisione intermedia del Progetto.

B. Impegni generali**6.6 Limiti ai trasferimenti di beni**

- (a) Salvo quanto previsto dalle disposizioni successive, il Prenditore non potrà cedere, né in un'unica operazione né mediante una serie di operazioni, siano esse collegate o meno e siano essere volontarie o non volontarie, alcun bene in conformità alle normative applicabili.
- (b) La precedente lettera (a) non si applica ad eventuali cessioni di beni che avvengano per un equo valore di mercato e in condizioni di libera concorrenza:
 - (i) beni soggetti a vincoli legali, regolamentari o contrattuali che ne disciplinano l'uso, il trasferimento o la cessione, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, beni essenziali per la fornitura di servizi regolamentati o di pubblica utilità, a condizione che tale cessione sia conforme alle leggi e normative applicabili e non comprometta in modo significativo la capacità del Prenditore di adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto;
 - (ii) che siano effettuate nell'ambito dell'ordinaria amministrazione commerciale dell'ente alienante;
 - (iii) che siano effettuate in cambio di altri beni comparabili o superiori in termini di tipo, valore o qualità;
 - (iv) che avvengano previo consenso scritto della Banca,

in ogni caso con esclusione dei beni che formino parte del Progetto ai sensi dell'Articolo 6.5.B(b) e di tutte le partecipazioni in società che detengano beni che formino parte del Progetto e la cui cessione non è ammessa.

Corporate Use

Per le finalità del presente Articolo, i termini “cedere” e “cessione” indicano e comprendono ogni alienazione, trasferimento, concessione in locazione o comodato o licenza d'uso, ovvero altro tipo di cessione in qualunque forma effettuata.

6.7 Obblighi di legge

Il Prenditore si impegna a rispettare sotto tutti i profili, e a verificare e assicurare il rispetto, sotto tutti i profili, da parte dei Beneficiari Finali di, tutte le leggi e i regolamenti applicabili al Prenditore, ai Beneficiari Finali, al Progetto e ai Sottoprogetti.

6.8 Libri e registri

Il Prenditore dovrà mantenere e dovrà far sì che i Beneficiari Finali mantengano i libri ed i registri contabili in cui vengono registrate correttamente le relative transazioni finanziarie, le proprietà e le attività del Prenditore e dei Beneficiari Finali, incluse le spese sostenute in relazione al Progetto, in conformità ai principi GAAP di volta in volta in vigore e in conformità alle normative applicabili.

6.9 Protezione dei dati

- (a) Il Prenditore, quando comunica alla Banca informazioni relative al Contratto (diverse dai meri dati di contatto relativi al personale del Prenditore addetto alla gestione del presente Contratto (“**Dati di Contatto**”)), dovrà, se necessario, oscurare o modificare in qualsiasi altro modo tali informazioni, in modo che le stesse non contengano alcun dato personale, fatta eccezione per i casi in cui la comunicazione di tali dati personali sia richiesta espressamente:
 - (i) dal presente Contratto; ovvero (ii) dalla Banca, per iscritto.
- (b) Prima di comunicare alla Banca qualsiasi dato personale relativo al Contratto (diverso dai Dati di Contatto), il Prenditore si assicurerà che ciascun interessato:
 - (i) sia stato informato della comunicazione alla Banca di propri dati personali (ivi incluso della categoria di dati personali oggetto di comunicazione); e
 - (ii) sia stato informato del contenuto della (o dell'indirizzo ove reperire la) informativa sulla riservatezza relativa alle operazioni di finanziamento e attività d'investimento della Banca, reperibile all'indirizzo <https://www.eib.org/en/privacy/lending> (o al diverso indirizzo che la Banca abbia di volta in volta indicato per iscritto al Prenditore).

6.10 Sanzioni

Il Prenditore non potrà direttamente indirettamente:

- (a) entrare in un rapporto commerciale con una Persona Sanzionata (inclusi i Beneficiari Finali) e/o mettere fondi e/o risorse economiche a disposizione di una Persona Sanzionata (inclusi i Beneficiari Finali) o a beneficio della medesima con riferimento al Progetto, o
- (b) utilizzare in tutto o in parte i proventi del Prestito o prestare, contribuire o mettere altrimenti a disposizione tali proventi a qualsiasi persona (inclusi i Beneficiari Finali) in qualsiasi modo che potrebbe risultare in una violazione da parte sua e / o della Banca di qualsivoglia Sanzione; o
- (c) utilizzare proventi per il pagamento in tutto o in parte di qualsivoglia ammontare dovuto ai sensi del presente Contratto che derivino da attività o affari con qualsiasi persona (inclusi i Beneficiari Finali) che sia una Persona Sanzionata o che in ogni caso potrebbero risultare in una violazione da parte sua e/o della Banca di qualsivoglia Sanzione.

Si dà atto e si concorda che gli impegni di cui al presente Articolo 6.10 sono richiesti dalla Banca e assunti nei confronti della medesima solo nella misura in cui ciò sia ammissibile ai sensi delle regole antiboicottaggio applicabili nell'Unione europea, quale per esempio il Regolamento (CE) 2271/96.

Corporate Use

6.11 Impegni relativi a procedure esecutive

Il Prenditore si impegna, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e per tutto il tempo in cui esista ancora un qualsiasi importo pendente ai sensi del presente Contratto o il Credito sia ancora in essere, ad adottare tutte le opportune e necessarie determinazioni e misure al fine di sottrarre dagli importi dovuti dal Prenditore in virtù di qualsiasi procedura di esecuzione forzata in essere nei confronti del Prenditore e di beni dello stesso, tutte le somme necessarie all'adempimento di tutti gli obblighi del Prenditore ai sensi del presente Contratto, ai sensi di quanto previsto dell'art. 11, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con legge 19 marzo 1993 n. 68, e successive modifiche e integrazioni, e della normativa di volta in volta applicabile.

6.12 Dichiarazioni e garanzie generali

Il Prenditore dichiara e garantisce alla Banca che:

- (a) è un ente pubblico territoriale di diritto italiano e ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e per avere pieno titolo sui suoi beni e sul suo patrimonio;
- (b) ha il potere di concludere, eseguire ed adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto ed ogni atto dei propri organi amministrativi o altro necessario per autorizzare la conclusione e l'esecuzione del presente Contratto è stato effettuato;
- (c) le proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto sono giuridicamente valide, vincolanti ed efficaci;
- (d) la conclusione e l'esecuzione, l'adempimento da parte del Prenditore delle obbligazioni ad esso derivanti ed il rispetto delle disposizioni di cui al presente Contratto non sono né risulteranno essere:
 - (i) in contrasto o in conflitto con qualsiasi legge, statuto, disposizione o regolamento applicabile, o con qualsiasi sentenza, decreto e/o autorizzazione a cui esso sia soggetto;
 - (ii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi accordo o altro strumento vincolante per esso, la cui violazione possa ragionevolmente comportare un effetto sostanzialmente pregiudizievole sulla capacità del Prenditore di adempiere alle obbligazioni ad esso derivanti dal presente Contratto;
 - (iii) in contrasto o in conflitto con qualsiasi disposizione del proprio statuto o dei regolamenti di organizzazione applicabili al Prenditore;
- (e) l'ultimo bilancio e l'ultimo rendiconto generale annuale del Prenditore approvati con legge regionale sono stati predisposti in conformità alle norme regionali e nazionali applicabili. Il rendiconto generale approvato rappresenta correttamente la gestione finanziaria del Prenditore nell'anno di riferimento;
- (f) non si è verificato alcun Mutamento Sostanziale Pregiudizievole dal 10 luglio 2026;
- (g) nessun evento o circostanza che costituisca un Evento Determinante si è verificato né permane in essere (fatta eccezione per i casi in cui: (1) allo stesso ed alle sue conseguenze sia già stato integralmente posto rimedio ovvero (2) la Banca abbia espressamente rinunciato ad avvalersi dei diritti e dei rimedi in capo alla stessa previsti ai sensi del presente Contratto in relazione a tale evento o circostanza);
- (h) non si è in presenza di alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né il Prenditore è a conoscenza del fatto che tale attività è stata minacciata o è pendente nei confronti dello stesso dinanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento abbia comportato ovvero, ove si concluda o risolva negativamente per il Prenditore, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussiste nei suoi confronti o nei confronti di alcun Beneficiario Finale un giudizio o un lodo arbitrale già pronunciato e il cui dispositivo non sia stato adempiuto;

Corporate Use

- (i) ha ottenuto tutte le Autorizzazioni in connessione al presente Contratto, e al fine di adempiere ad esso, ed al Progetto, le quali Autorizzazioni sono tutte pienamente in vigore, efficaci e opponibili a terzi;
- (j) ciascuna delle obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si colloca almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, chirografarie e non subordinate ai sensi di ogni sua posizione debitoria, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile;
- (k) è adempiente alle previsioni di cui all'Articolo 6.5.B(e) e, secondo la propria migliore valutazione e secondo le informazioni in suo possesso (avendo svolto debita e accurata indagine) nessuna Controversia Ambientale o Sociale sostanziale è stata presentata o preannunciata contro di esso o qualsiasi Beneficiario Finale in relazione al Progetto e/o a qualsivoglia Sottoprogetto;
- (l) è adempiente rispetto a tutti gli impegni di cui al presente Articolo 6;
- (m) il Prenditore non ha concordato con nessun altro dei suoi creditori:
 - (i) disposizioni in materia di perdita di rating (c.d. "Loss of Rating"); ovvero
 - (ii) impegni al rispetto di determinati parametri finanziari (c.d. "*financial covenants*" o "*financial ratios*") più stringenti rispetto a quelli previsti nel presente Contratto;
- (n) né il Prenditore, né alcun Beneficiario Finale, né alcuna Persona di Riferimento:
 - (i) è una Persona Sanzionata; o
 - (ii) è in violazione di qualsivoglia Sanzione che trovi applicazione nei suoi confronti.

Si dà atto e si concorda che la dichiarazione di cui al presente Paragrafo (n) è richiesta dalla Banca ed è effettuata in favore della medesima solo nella misura in cui ciò sia ammissibile ai sensi delle regole antiboicottaggio applicabili nell'Unione europea, quale per esempio il Regolamento (CE) 2271/96.
- (o) il Prenditore è adempiente a tutte le disposizioni ad esso applicabili per il ricorso all'indebitamento, assunzione di mutui, aperture di credito ed attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento ivi incluse (a titolo meramente esemplificativo) le disposizioni di cui agli articoli 40 e 62 del D. Lgs. N. 118/2011.

Fatta eccezione per la dichiarazione di cui al punto (f) che precede, le dichiarazioni e garanzie sopra elencate si intendono effettuate alla sottoscrizione del presente Contratto e si considereranno espressamente ripetute con riferimento ai fatti e alle circostanze a quel tempo esistenti alla data di ciascuna Accettazione di Erogazione, a ciascuna Data di Erogazione e a ciascuna Data di Pagamento.

ARTICOLO 7**Garanzie**

Gli impegni del presente Articolo 7 restano in vigore a partire dalla data della sottoscrizione del presente Contratto e finché qualsiasi importo ai sensi del presente Contratto è dovuto o il Credito è in essere.

7.1 Iscrizione nel bilancio e Mandato di Pagamento**7.1.A Iscrizione nel bilancio**

A garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di natura pecuniaria assunti dal Prenditore in forza del presente Contratto, il Prenditore si impegna a iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del Prestito, le somme occorrenti per effettuare i pagamenti degli interessi e delle rate di ammortamento, nonché di ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in dipendenza del presente Contratto, alle scadenze previste, istituendo su tutte le somme suddette speciale vincolo irrevocabile a favore della Banca.

Corporate Use

7.1.B Mandato di Pagamento

Il Prenditore si impegna quindi (i) ad autorizzare il proprio istituto tesoriere ad accantonare e vincolare, di anno in anno per tutta la durata del Prestito, specificamente ed irrevocabilmente a favore della Banca le somme occorrenti sul totale delle entrate non vincolate fino a concorrenza dell'importo di un'annualità di ammortamento del Prestito, comprensivo di capitale ed interessi come da piano ammortamento e (ii) all'uopo a dare mandato irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1723 comma 2 del Codice Civile, all'istituto tesoriere di pagare le rate di ammortamento delle Tranche erogate per tutta la durata del Prestito, alle relative scadenze, con precedenza su ogni altro pagamento (di seguito denominato "**Mandato di Pagamento**").

Il Prenditore inoltre farà sì che l'istituto tesoriere prenda atto delle pattuizioni del presente Contratto e del relativo piano di ammortamento ed assuma, per quanto di propria competenza, tutti gli obblighi che ne scaturiscono. Ogni qualvolta venga nominato un nuovo istituto tesoriere, il Prenditore si impegna a comunicare, quanto prima, alla Banca l'identità del nuovo istituto tesoriere.

Il Prenditore si impegna altresì irrevocabilmente ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongono al futuro istituto tesoriere ovvero ai futuri istituti tesorieri le obbligazioni di cui al presente Articolo 7.1.

7.2 Negative pledge

- (a) Il Prenditore non costituirà né permetterà che sussista alcun Gravame gravante su, o riferito a, uno qualsiasi dei suoi beni, rendite, attività e impegni presenti o futuri (ivi compreso qualsiasi capitale non versato), senza il previo consenso scritto della Banca.
- (b) Ai fini del presente Articolo 7.2, non si ritengono compresi nel termine "Gravame" ogni preferenza o priorità accordate, o ogni vincolo costituito o derivante (i) da obblighi del Prenditore nei confronti della Banca d'Italia o nei confronti di qualsiasi clearing organization internazionale; (ii) da obblighi di restituzione di importi presi a prestito dal Prenditore dalla Banca centrale europea; (iii) unicamente da norme di legge; (iv) da obbligazioni garantite, titoli garantiti da attivi, titoli collegati a mutui ipotecari o cartolarizzazioni, operazioni di prestito di titoli, strumenti finanziari concessi in garanzia per finanziamenti della Banca centrale europea.

7.3 Pari passu

Il Prenditore farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi del presente Contratto si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, chirografarie e non subordinate, ai sensi di ogni sua esposizione debitoria, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile.

7.4 Clausole per inclusione

Qualora il Prenditore concluda con qualsiasi altro creditore finanziario un accordo finanziario che preveda una clausola di perdita di rating o una disposizione ai sensi della quale il Prenditore si impegna a mantenere determinati parametri finanziari, che non sia prevista dal presente Contratto o che sia più favorevole al relativo creditore rispetto a qualsiasi analoga disposizione del presente Contratto, il Prenditore dovrà informarne tempestivamente la Banca e fornire a quest'ultima una copia delle disposizioni più favorevoli. La Banca potrà richiedere che il Prenditore sottoscriva prontamente un accordo per modificare il presente Contratto al fine di prevedere una equivalente disposizione a favore della Banca.

ARTICOLO 8**Informazioni e visite****8.1 Informazioni concernenti il Progetto**

Il Prenditore:

Corporate Use

- (a) fornirà alla Banca:
- (i) le informazioni secondo il contenuto e la forma, e nei tempi, specificati nell'Allegato A.2 o come altrimenti concordato di volta in volta dalle Parti;
 - (ii) ogni informazione relativa ai Sottoprogetti oggetto di una Richiesta di Allocazione che la Banca potrà ragionevolmente richiedere, entro tempistiche ragionevoli; e
 - (iii) ogni altra informazione e/o documentazione ulteriore con riferimento al finanziamento, alle procedure di appalto, alla realizzazione, alla gestione e all'impatto ambientale o sociale del Progetto e/o dei Sottoprogetti, che la Banca stessa potrà ragionevolmente richiedere entro tempistiche ragionevoli; restando in ogni caso inteso che, qualora tali informazioni e/o documenti non siano forniti alla Banca nei tempi previsti, e tale omissione non sia sanata dal Prenditore entro un termine ragionevole comunicato dalla Banca per iscritto, la Banca potrà rimediare alla mancanza, nei limiti del possibile, impiegando il proprio personale ovvero incaricando all'uopo consulenti esterni o parti terze, a spese del Prenditore, che dovrà prestare a tali soggetti tutta l'assistenza a tal fine necessaria;
- (b) sottoporrà prontamente alla Banca per approvazione ogni sostanziale modificazione del Progetto, anche tenuto conto di quanto rappresentato alla Banca prima della stipulazione del presente Contratto, con riferimento, tra l'altro, al costo, ai disegni, ai piani, alla tempistica e al programma di spesa o al piano di finanziamento del Progetto e/o dei Sottoprogetti;
- (c) non appena ne venga a conoscenza o sia informato da qualsiasi Beneficiario Finale, informerà prontamente la Banca di:
- (i) qualsiasi azione, opposizione o contestazione avanzata, proposta o sollevata da un soggetto terzo nei confronti del Prenditore e/o di qualsivoglia Beneficiario Finale, di natura non manifestamente vessatoria o bagatellare, ovvero qualsiasi Controversia Ambientale o Sociale sostanziale che, al meglio della propria conoscenza, sia iniziata, pendente o preannunciata contro di esso e/o di qualsivoglia Beneficiario Finale, in relazione ad aspetti ambientali o ad altre questioni che riguardino il Progetto e/o qualsivoglia Sottoprogetto; e
 - (ii) qualsiasi fatto o evento di cui il Prenditore abbia conoscenza, che possa sostanzialmente pregiudicare o influire sulle condizioni di esecuzione o gestione del Progetto e/o dei Sottoprogetti;
 - (iii) qualsiasi incidente o inconveniente legato al Progetto e/o ai Sottoprogetti che comporti, o possa comportare, ripercussioni significativamente negative sull'Ambiente o sulle Questioni Sociali;
 - (iv) qualsiasi contestazione, diffida, reclamo o notizia che non sia manifestamente infondata relativa ad Attività Illecite o a Sanzioni attinenti il Progetto e/o i Sottoprogetti;
 - (v) ogni auto-dichiarata esclusione da parte di un partecipante ad una gara d'appalto che si verifichi prima dell'aggiudicazione dell'appalto e sia coperta dalla Politica di Esclusione;
 - (vi) qualsiasi inadempimento sostanziale da parte sua di qualsiasi Normativa Ambientale e Sociale applicabile; e
 - (vii) qualsiasi sospensione, revoca o sostanziale modifica di qualsiasi Autorizzazione Ambientale e Sociale,
- ed indicherà le azioni da intraprendersi in relazione a tali questioni;

8.2 Informazioni concernenti il Prenditore e i Beneficiari Finali

Il Prenditore:

- (a) consegnerà alla Banca:
- (i) ogni anno (I) la proposta di rendiconto generale, non appena approvata dalla Giunta regionale e trasmessa, o da trasmettere, alla Corte dei Conti per il giudizio di parifica; e (II) non appena approvati, il proprio rendiconto generale e il bilancio di previsione e pluriennale; e

Corporate Use

- (ii) le ulteriori informazioni, evidenze o documenti concernenti la situazione generale finanziaria o eventuali certificati di conformità relativi agli impegni di cui all'Articolo 6, su richiesta della Banca ed entro un termine ragionevole;
 - (iii) su richiesta della Banca ed entro un termine ragionevole, le ulteriori informazioni, evidenze o documenti concernenti il rispetto dei requisiti di *due diligence* della Banca per il Prenditore e i Beneficiari Finali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle procedure di corretta identificazione del cliente ("*KYC / know your customer*") o di qualsiasi altra procedura di identificazione e verifica;
- (b) informerà immediatamente la Banca:
- (i) di ogni modificazione sostanziale del proprio statuto, ovvero delle norme legislative e regolamentari che riguardano il Prenditore;
 - (ii) di ogni fatto che lo obblighi a rimborsare anticipatamente (1) qualsiasi indebitamento finanziario; o (2) un finanziamento dell'Unione europea;
 - (iii) di ogni evento o decisione che costituisca o possa determinare qualsiasi Evento di Rimborso Anticipato;
 - (iv) di ogni intenzione da parte sua di concedere a terzi una garanzia su di un suo bene;
 - (v) di ogni intenzione da parte sua o di un Beneficiario Finale di trasferire la proprietà di una componente sostanziale del Progetto;
 - (vi) di ogni fatto o circostanza ragionevolmente suscettibile di compromettere l'adempimento degli obblighi assunti dal Prenditore in forza del presente Contratto;
 - (vii) di ogni Evento Determinante che si sia verificato o che sia preannunciato o previsto;
 - (viii) salvo il caso in cui sia vietato dalla legge, di qualsiasi contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione rilevante, svolto da un'autorità giudiziaria, una amministrazione o un'analoga pubblica autorità che, al meglio della propria conoscenza e convinzione, è in corso, imminente o pendente nei confronti del Prenditore ovvero dei Beneficiari Finali ovvero dei membri degli organi di governo del Prenditore ovvero dei Beneficiari Finali in connessione ad Attività Illecite relative al Credito, Prestito o a qualsiasi Sottoprogetto;
 - (ix) di ciascuna misura adottata dal Prenditore ai sensi dell'Articolo 6.5.B(g);
 - (x) di qualunque contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo, o ispezione in corso, preannunciato o pendente e che, ove si risolva negativamente, potrebbe comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole; e
 - (xi) di qualsiasi reclamo salvo se manifestamente futile o infondato, azione, procedimento, avviso formale o indagine relativa a qualsiasi Sanzione, riguardante il Prenditore, i Beneficiari Finali o qualsiasi Persona di Riferimento.

8.3 Visite da parte della Banca

Il Prenditore consentirà (e farà sì che ciascun Beneficiario Finale consenta) alle persone designate dalla Banca, nonché alle persone designate da altre istituzioni o enti dell'Unione europea, se così richiesto dalle relative disposizioni vincolanti della Normativa UE:

- (a) di visitare i luoghi, gli impianti ed i lavori compresi nel Progetto e in ciascun Sottoprogetto;
- (b) di intervistare rappresentanti del Prenditore e di ciascun Beneficiario Finale e di prendere contatti con qualunque altra persona coinvolta nel o interessata dal Progetto o dai Sottoprogetti; e
- (c) di analizzare i libri e la documentazione del Prenditore e di ciascun Beneficiario Finale relativi alla realizzazione del Progetto e a ciascun Sottoprogetto e di estrarre copia di tali documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Il Prenditore fornirà alla Banca, o garantirà che le venga fornita (direttamente o per il tramite dei Beneficiari Finali), tutta l'assistenza necessaria per le finalità di cui al presente Articolo.

Corporate Use

Il Prenditore riconosce che la Banca possa essere obbligata a comunicare informazioni relative al Prenditore e/o a ciascun Beneficiario Finale o al Progetto e/o a ciascun Sottoprogetto a qualsiasi istituzione o ente dell'Unione europea competente in conformità alle relative disposizioni vincolanti della Normativa UE.

8.4 Requisiti di visibilità

Il Prenditore si impegna a utilizzare il logo della Banca, unitamente a una dicitura che evidenzii il supporto della Banca al Progetto (ad esempio, "con il sostegno della BEI" o formulazione equivalente), in modo visibile nei contenuti pubblicati sul proprio sito internet e canali social e/o su quelli del Progetto e, se del caso, in tutti i comunicati stampa e materiali di comunicazione relativi al finanziamento del Progetto.

Il Prenditore si impegna altresì a installare targhe, placche o altri supporti durevoli, chiaramente visibili al pubblico, che riportino il logo della Banca e riconoscano esplicitamente il sostegno della Banca al Progetto, in conformità alle caratteristiche tecniche concordate con la Banca.

ARTICOLO 9**Oneri e spese****9.1 Tasse, oneri e commissioni**

Al presente Contratto si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 2 della Legge 31 ottobre 1961, n° 1231, tuttora in vigore ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 601.

Gli interessi corrisposti alla Banca sono esenti da ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ratificato con Legge 3 maggio 1966 n° 437 e ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n° 600.

Il Prenditore è tenuto a pagare ovvero a rimborsare alla Banca ogni e qualsiasi Tassa, onere, commissione e altra imposizione di qualsiasi natura, compresa l'imposta di bollo e le spese di registrazione, che siano eventualmente richieste in relazione alla conclusione o all'esecuzione del presente Contratto e di tutti i documenti ad esso inerenti e conseguenti nonché in relazione alla costituzione, conclusione, registrazione o esecuzione, per quanto applicabili, di qualsiasi garanzia relativa al Prestito.

Il Prenditore è tenuto ad effettuare il pagamento di capitale, interessi, indennizzi e altri importi dovuti ai sensi del Contratto senza alcuna ritenuta fiscale o deduzione o altra imposizione fiscale di tipo nazionale o locale obbligatoria ai sensi di legge ovvero di un accordo con un'autorità governativa o altrimenti. Nell'ipotesi in cui una ritenuta o deduzione sia da effettuarsi obbligatoriamente da parte del Prenditore, l'importo del pagamento dovuto da quest'ultimo alla Banca sarà maggiorato di un importo, di modo che, dopo aver applicato la ritenuta fiscale o deduzione, quanto dovrà essere pagato risulti uguale al pagamento che avrebbe dovuto essere effettuato nell'ipotesi in cui nessuna ritenuta fiscale o deduzione fosse stata effettuata.

9.2 Altri oneri

Sono a carico del Prenditore tutti gli oneri e le spese, compresi gli onorari professionali, le spese bancarie o le spese di cambio dovuti in relazione alla preparazione, conclusione, esecuzione, escussione e risoluzione del presente Contratto o di ogni documento inerente, nonché di ogni modifica, supplemento o rinuncia relativi al presente Contratto e a ogni documento inerente, e in relazione alla modifica, alla costituzione, alla gestione, all'escussione e alla realizzazione di qualsiasi garanzia relativa al Prestito.

Corporate Use

9.3 Costi aggiuntivi, indennizzi e compensazione

- (a) Il Prenditore corrisponderà alla Banca l'importo di qualsiasi costo o spesa che sia stato o che verrà sostenuto dalla Banca in conseguenza dell'introduzione o eventuale modifica (o cambiamento nella relativa interpretazione o applicazione) di qualsiasi legge o normativa regolamentare o del rispetto di qualsiasi legge o normativa regolamentare intervenuta dopo la conclusione del presente Contratto, ai sensi o in conseguenza della quale: (i) la Banca sia tenuta a sostenere costi aggiuntivi per il finanziamento o per eseguire le proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto, o (ii) qualsiasi somma dovuta alla Banca ai sensi del presente Contratto o il rendimento reale risultante dalla concessione del Credito o del Prestito da parte della Banca al Prenditore risulti ridotto o eliminato.
- (b) Senza alcun pregiudizio per qualsiasi altro diritto della Banca derivante dal presente Contratto o da qualsiasi legge applicabile, il Prenditore sarà tenuto ad indennizzare e manlevare la Banca da e contro qualsiasi perdita subita come conseguenza di qualsiasi pagamento, totale o parziale, che avvenga secondo modalità diverse da quelle espressamente previste dal presente Contratto.
- (c) La Banca avrà facoltà, ma non l'obbligo, di compensare qualsiasi proprio credito scaduto ed esigibile nei confronti del Prenditore ai sensi del presente Contratto (nella misura in cui la Banca sia il creditore effettivo di tale credito) con qualsiasi propria obbligazione (scaduta o non) nei confronti del Prenditore, indipendentemente dal luogo di pagamento, dalla filiale cui fa capo l'obbligazione o dalla valuta di ciascuna obbligazione. Qualora le obbligazioni siano espresse in valuta diversa, la Banca potrà convertire ciascuna obbligazione, ai fini di tale compensazione, al tasso di cambio di mercato applicato nel corso della sua attività ordinaria. Nel caso in cui una delle obbligazioni non sia liquida o pienamente determinata, la Banca potrà effettuare la compensazione per l'importo che essa ritenga in buona fede l'importo di detta obbligazione.

ARTICOLO 10**Eventi Determinanti****10.1 Clausola risolutiva espressa**

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con effetto immediato a partire dal momento in cui la Banca dichiara al Prenditore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, e con gli effetti di cui al successivo Articolo 10.4, in caso di mancato pagamento da parte del Prenditore, alla relativa data di scadenza, di qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente Contratto a titolo di capitale, interessi (inclusi interessi di mora) e ad ogni altro titolo, a meno che, nel caso in cui il mancato pagamento sia causato da un errore amministrativo o tecnico o da un Evento di Disfunzione, il pagamento sia effettuato comunque integralmente entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data in cui era dovuto.

10.2 Diffida ad adempiere

La Banca ha comunque la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e con gli effetti di cui al successivo Articolo 10.4, previa diffida ad adempiere al Prenditore con indicazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso di mancato adempimento da parte del Prenditore di qualsiasi obbligo ai sensi del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che dovrà ritenersi di non scarsa importanza ai fini della risoluzione del Contratto stesso ai sensi del presente Paragrafo qualsiasi inadempimento ad uno degli obblighi del Prenditore di cui agli Articoli 6, 7 e 8 del presente Contratto.

10.3 Recesso

Ciascuna delle seguenti circostanze costituirà giusta causa di recesso dal presente Contratto da parte della Banca ai sensi dell'articolo 1845 del Codice Civile:

Corporate Use

- (a) (i) qualsiasi informazione o documento forniti alla Banca da parte di o per conto del Prenditore nel presente Contratto, ai sensi dello stesso, al fine della conclusione dello stesso, ovvero in connessione con la negoziazione e l'esecuzione dello stesso, siano o si rivelino essere inesatti, incompleti o fuorvianti in qualsiasi aspetto sostanziale; ovvero (ii) qualsiasi dichiarazione o garanzia resa ai sensi dell'Articolo 6.12 del presente Contratto o in connessione con la negoziazione e la conclusione del presente Contratto, incluso il caso in cui tale dichiarazione si deve intendere come ripetuta ai sensi dell'ultimo capoverso dell'Articolo 6.12, sia o si riveli essere inesatta, incompleta o fuorviante in qualsiasi aspetto sostanziale;
- (b) mancato pagamento da parte del Prenditore di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria alla relativa scadenza ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile;
- (c) in seguito ad un inadempimento del Prenditore alle proprie obbligazioni ai sensi di qualsiasi operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, diversa dal Prestito (comunque tale circostanza sia denominata e/o giuridicamente classificata ai sensi di tale operazione e del diritto ad essa applicabile, e.g. "event of default", caso di risoluzione o di recesso ovvero decadenza dal beneficio del termine):
 - (i) il Prenditore diviene obbligato a rimborsare anticipatamente, o comunque ad estinguere o pagare prima della relativa scadenza il debito in essere ai sensi di tale altra operazione di credito o operazione finanziaria, decadendo pertanto dal relativo beneficio del termine; ovvero
 - (ii) una qualsiasi controparte contrattuale del Prenditore ai sensi di un'altra operazione di finanziamento o operazione finanziaria, è legittimata ad esigere dal Prenditore il rimborso anticipato di tale altra operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, facendo decadere pertanto il Prenditore dal relativo beneficio del termine; ovvero
 - (iii) una qualsiasi controparte contrattuale del Prenditore ai sensi di una altra operazione di finanziamento o operazione finanziaria, diventerà legittimata ad esigere dal Prenditore il rimborso anticipato di tale altra operazione di finanziamento o altra operazione finanziaria, facendo decadere pertanto il Prenditore dal relativo beneficio del termine, al termine di un eventuale applicabile periodo contrattuale di rimedio o di grazia; ovvero
 - (iv) gli obblighi della relativa controparte, di erogare credito o di altra natura, o per tale finanziamento o altra operazione finanziaria, sono risolti o sospesi;
- (d) il Prenditore: (i) non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni o comunque deve ritenersi insolvente o in stato di crisi; ovvero (ii) dichiara unilateralmente l'intenzione di voler interrompere, o comunque interrompe, il servizio dei propri debiti; ovvero (iii) intraprende qualsiasi azione rivolta all'apertura di, ovvero nei suoi confronti viene aperta una, qualsiasi procedura liquidatoria, di crisi e/o di insolvenza, ivi incluse quelle previste dal decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, come successivamente modificato o integrato, dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (ove applicabile), ovvero da qualsiasi altra normativa tempo per tempo applicabile; le previsioni di cui al presente Paragrafo si applicano qualunque sia di volta in volta il diritto ai sensi del quale tali azioni vengono in essere;
- (e) (i) viene compiuta qualunque azione, da parte del Prenditore o di un terzo, volta alla messa in stato di liquidazione del Prenditore; ovvero (ii) il Prenditore è dichiarato insolvente; le previsioni di cui al presente Paragrafo si applicano qualunque sia di volta in volta il diritto ai sensi del quale tali azioni vengono in essere;
- (f) viene deliberata la sospensione dei pagamenti da parte del Prenditore ovvero viene dichiarato lo stato di dissesto del Prenditore;
- (g) viene nominato un commissario, un amministratore giudiziale, un curatore, un custode o una figura analoga dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente con riferimento al Prenditore ovvero a tutto o una parte rilevante dei beni del Prenditore o di un bene che faccia parte del Progetto; le previsioni di cui al presente Paragrafo si applicano qualunque sia di volta in volta il diritto ai sensi del quale tali azioni vengono in essere;

Corporate Use

- (h) il Prenditore è inadempiente a qualsiasi obbligazione relativa ad un altro finanziamento concesso dalla Banca o ad un'altra operazione finanziaria in essere con la Banca ovvero ad un altro prestito o strumento finanziario finanziato mediante risorse della Banca o dell'Unione europea;
- (i) un pignoramento o altra azione esecutiva, o sequestro di qualsiasi natura, o analoga misura giudiziaria, è iniziato o disposto nei confronti di un bene del Prenditore che eccedano i fondi accantonati dal Prenditore per fare fronte a contenziosi o di qualsiasi bene che rientri nel Progetto e non è revocato o comunque dichiarato privo di effetto entro 14 (quattordici) giorni;
- (j) si produce un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole rispetto alla condizione del Prenditore alla data della sottoscrizione del presente Contratto;
- (k) (i) è o diviene illegale per il Prenditore adempiere ad uno dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto; ovvero (ii) il presente Contratto viene dichiarato nullo o inefficace o viene annullato in tutto o in parte; ovvero (iii) il Prenditore sostiene nei confronti della Banca, o eccepisce alla Banca, l'invalidità del presente Contratto in tutto o in parte, in sede giudiziale o extra giudiziale; e
- (l) un fatto relativo al Prenditore o al Progetto e/o a qualsiasi Beneficiario Finale e/o a qualsiasi Sottoprogetto previsto nelle Premesse muta sostanzialmente rispetto a quanto ivi indicato in modo tale da costituire un pregiudizio per l'esecuzione o la gestione del Progetto ovvero per gli interessi della Banca in quanto creditore del Prenditore, e non è ripristinato in ogni aspetto sostanziale entro un periodo di tempo ragionevole specificato in una comunicazione inviata dalla Banca al Prenditore.

10.4 Effetti della risoluzione del Contratto e del recesso da parte della Banca

In conseguenza della risoluzione del Contratto ovvero del recesso da parte della Banca ai sensi degli Articoli 10.1, 10.2 o 10.3 che precedono:

- (a) la Banca non effettuerà ulteriori erogazioni del Credito (ovvero effettuerà residue erogazioni solamente sino all'ammontare del Credito che non è stato oggetto di risoluzione o recesso); e
- (b) il Prenditore decadrà dal beneficio del termine e, pertanto, sarà tenuto al pagamento, alla data indicata dalla Banca e secondo quanto da essa richiesto, di una quota ovvero dell'intero debito residuo per capitale quale risulterà in essere al giorno della risoluzione ovvero del recesso, nonché degli interessi, ivi incluse le indennità previste all'Articolo 10.6, spese e commissioni, ed ogni e qualsiasi altra somma dovuta dal Prenditore alla Banca in forza del presente Contratto, nel conto o nei conti bancari che la Banca indicherà al Prenditore.

Rimarranno in ogni caso ferme tutte le garanzie costituite in favore della Banca dal Prenditore e/o da terzi, nonché quelle successivamente acquisite dalla Banca, la quale potrà agire nei confronti del Prenditore e/o dei terzi in genere nel modo e con le procedure che riterrà a suo giudizio più opportuno.

10.5 Altri diritti a norma di legge

Le disposizioni di cui agli Articoli 10.1, 10.2 e 10.3 che precedono non limitano in alcun modo i diritti o la facoltà della Banca di avvalersi di alcun altro rimedio o azione prevista dalla legge a tutela dei propri diritti o interessi in relazione al presente Contratto ed al fine di ottenere il rimborso anticipato del Prestito in Essere.

10.6 Indennizzo**10.6.A Tranche a Tasso Fisso**

In caso di richiesta ai sensi dell'Articolo 10.1, 10.2 e/o 10.3 in riferimento a una Tranche a Tasso Fisso, il Prenditore corrisponderà alla Banca l'importo richiesto unitamente all'indennizzo sull'importo del debito residuo per capitale divenuto esigibile ai sensi dell'Articolo 10.4 che precede. Tale indennizzo (i) maturerà a partire dalla data, specificata nella comunicazione della Banca, in cui il pagamento è dovuto, e sarà calcolato sul presupposto che il rimborso in linea capitale sia effettuato alla data così indicata e (ii) sarà pari all'importo comunicato dalla Banca al

Corporate Use

Prenditore, corrispondente al valore attuale (calcolato alla detta data di rimborso in linea capitale) della differenza, se positiva, tra:

- (a) gli interessi al netto del Margine che maturerebbero sull'importo oggetto del rimborso in linea capitale nel periodo compreso tra la data del rimborso medesimo e la Data di Scadenza, se l'importo non fosse stato rimborsato; e
- (b) gli interessi che maturerebbero in quel periodo, se fossero calcolati secondo il Tasso di Reimpiego, diminuito dello 0,19 % (diciannove punti base).

Il suddetto valore attuale sarà calcolato a un tasso di sconto pari al Tasso di Reimpiego, applicato a ogni Data di Pagamento rilevante della Tranche alla quale si fa riferimento.

10.6.B Generale

Gli importi dovuti dal Prenditore ai sensi del presente Articolo 10.6 dovranno essere corrisposti alla data specificata nella richiesta della Banca.

10.7 Assenza di rinunce

Il mancato o ritardato o parziale esercizio da parte della Banca di qualsivoglia suo diritto o azione ai sensi del presente Contratto non potrà essere interpretato come una rinuncia a tale diritto o azione. I diritti e le azioni attribuiti dal presente Contratto sono cumulativi e non pregiudicano gli ulteriori diritti e azioni conferiti dalla legge.

ARTICOLO 11**Legge e giurisdizione, miscellanea****11.1 Legge applicabile**

Il presente Contratto e ogni obbligo non contrattuale derivante da esso o a esso correlato è regolato dalla legge italiana.

11.2 Foro competente

- (a) Il Foro di Roma ha competenza esclusiva a decidere ogni controversia (una "**Controversia**") derivante dal presente Contratto o ad esso connessa (ivi incluse le controversie relative all'esistenza, la validità o la risoluzione del presente Contratto o alle conseguenze della sua nullità) o ad eventuali obblighi non contrattuali derivanti dal presente Contratto o ad essi correlati.
- (b) Le Parti concordano che il Foro di Roma è la più appropriata e opportuna autorità giudiziaria per decidere Controversie che dovessero insorgere tra di loro e, pertanto, le Parti rinunciano a sollevare alcuna eccezione in merito in qualsiasi sede.
- (c) Il presente Articolo 11.2 è nell'esclusivo interesse della Banca. Di conseguenza, nonostante quanto previsto all'Articolo 11.2(a), il presente Articolo 11.2 non impedisce alla Banca di intraprendere azioni relative ad una Controversia (ivi incluse controversie relative all'esistenza, la validità o la risoluzione del presente Contratto o eventuali obblighi non contrattuali derivanti dal presente Contratto o ad essi correlati) innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria avente giurisdizione. Nei limiti consentiti dalla legge, la Banca può intraprendere contemporaneamente più procedimenti in più giurisdizioni.

11.3 Luogo di adempimento delle obbligazioni

Salvo quanto diversamente concordato per iscritto con la Banca, il luogo di adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto sarà la sede della Banca.

Corporate Use

11.4 Prova degli importi dovuti

In caso di eventuali azioni legali scaturenti dal presente Contratto, i certificati della Banca che indichino gli importi o i tassi ad essa dovuti ai sensi del Contratto faranno fede nei rapporti tra le Parti, salvo errore manifesto.

11.5 Intero contratto

Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra la Banca ed il Prenditore in relazione alla messa a disposizione del Credito qui previsto, e supera e sostituisce qualsiasi precedente accordo, esplicito e implicito, relativo al medesimo tema. In caso di conflitto tra i termini del presente Contratto e quelli della Side Letter, prevarranno i termini del presente Contratto.

11.6 Invalidità

Qualora, in qualsiasi momento, una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto fosse o diventasse illegittima, invalida o non azionabile sotto qualsiasi profilo, in base alla legge di qualsiasi giurisdizione, tale illegalità, invalidità, non azionabilità o inefficacia non inficerà:

- (a) la legalità, validità o azionabilità, in quella giurisdizione, di qualsiasi altra disposizione del presente Contratto o l'efficacia del presente Contratto sotto qualsiasi altro profilo in quella giurisdizione;
- (b) la legalità, validità o azionabilità, in altre giurisdizioni, di quella ovvero di qualsiasi altra disposizione del presente Contratto o l'efficacia del presente Contratto in base alle leggi di tali altre giurisdizioni.

11.7 Modifiche

Ogni eventuale modifica al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere sottoscritta dalle Parti.

11.8 Registrazione del Contratto

Il Prenditore si impegna a registrare in termine utile il presente Contratto presso la competente Agenzia delle Entrate, secondo le previsioni di legge, ed a inviare prontamente alla Banca, una volta esperite le relative formalità, una copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficiale Rogante della Regione Puglia, in formato digitale, del presente Contratto munito degli estremi di registrazione, ovvero altra idonea evidenza dell'avvenuta registrazione.

ARTICOLO 12**Clausole finali****12.1 Comunicazioni****12.1.A Forma delle comunicazioni**

- (a) Ogni notifica o altra comunicazione resa ai sensi del presente Contratto (diversa da una *live pricing call* in riferimento ad una Live Pricing Tranche) deve avvenire per iscritto e, salvo che sia diversamente previsto, può essere effettuata tramite lettera, posta elettronica ovvero tramite il Portale Clienti di Gruppo. Qualora le funzionalità del Portale Clienti di Gruppo siano disponibili ai fini delle comunicazioni e delle notifiche ai sensi del Contratto e di ogni documento rilevante, le Parti intendono utilizzare il Portale Clienti di Gruppo quale canale di comunicazione preferenziale.
- (b) Le notifiche e le altre comunicazioni, per le quali vengono fissati dei periodi di tempo nel presente Contratto o che fissano esse stesse dei periodi vincolanti per il destinatario, devono essere effettuate con consegna a mano, lettera raccomandata o posta elettronica o attraverso il Portale Clienti di Gruppo. Tali notifiche e comunicazioni si riterranno essere state ricevute dall'altra Parte:

Corporate Use

- (i) alla data della consegna nel caso di una lettera consegnata a mano o lettera raccomandata;
 - (ii) in caso di notifiche e comunicazioni effettuate tramite posta elettronica, alla data dell'effettiva ricezione del messaggio di posta elettronica, in formato leggibile, e solo qualora il messaggio sia indirizzato come indicato all'Articolo 12.1.B, o
 - (iii) con riferimento al Portale Clienti di Gruppo, solo quando la notifica o la comunicazione sia resa disponibile al destinatario attraverso il Portale Clienti di Gruppo.
- (c) Qualunque notifica o comunicazione effettuata dal Prenditore nei confronti della Banca tramite posta elettronica o attraverso il Portale Clienti di Gruppo dovrà:
- (i) specificare il Numero Contratto nell'oggetto; e
 - (ii) essere effettuata inviando in allegato al messaggio di posta elettronica la notifica o comunicazione sottoscritta con firma autografa o con firma elettronica qualificata ai sensi del Regolamento eIDAS, per conto del Prenditore, da un firmatario autorizzato, in caso di poteri di rappresentanza del Prenditore esercitabili a firma singola, o da due o più firmatari autorizzati, in caso di poteri di rappresentanza del Prenditore esercitabili in forma congiunta. Qualora la notifica o comunicazione sia sottoscritta con firma autografa, la stessa dovrà essere in formato di immagine elettronica non modificabile (pdf, tif o altro formato non modificabile concordato tra le Parti).
- (d) Con riferimento alle notifiche trasmesse dal Prenditore alla Banca tramite il Portale Clienti di Gruppo, (A) il requisito di cui al precedente punto (c)(i) si intenderà soddisfatto qualora il Numero Contratto sia indicato nell'apposito campo o nel titolo del documento all'interno del Portale Clienti di Gruppo e (B) il requisito di cui al precedente punto (c)(ii) si intenderà soddisfatto qualora la notifica debitamente sottoscritta sia caricata sul Portale Clienti di Gruppo nel medesimo formato e in conformità alle procedure di caricamento previste dal Portale Clienti di Gruppo.
- (e) Le notifiche emesse dal Prenditore ai sensi di ogni disposizione del presente Contratto, qualora richiesto dalla Banca, saranno consegnate alla Banca unitamente alla documentazione comprovante in modo soddisfacente la competenza della persona o delle persone autorizzate a firmare tale notifica a nome del Prenditore e alla firma depositata autenticata di questa persona o di queste persone.
- (f) Senza pregiudizio per la validità delle notifiche effettuate in conformità alle disposizioni di cui al presente Articolo 12.1, le notifiche, comunicazioni e documenti, di seguito indicati, trasmessi via posta elettronica o attraverso il Portale Clienti di Gruppo, con l'eccezione delle notifiche e documenti sottoscritti con una Firma Elettronica Qualificata, saranno inviati anche tramite lettera raccomandata all'altra Parte, al più tardi entro il Giorno Lavorativo immediatamente successivo all'invio effettuato mediante posta elettronica:
- (i) Accettazione dell'Erogazione;
 - (ii) qualsiasi notifica e comunicazione relativa a rinvio, cancellazione e sospensione di una erogazione di qualsiasi Tranche, Evento di Disfunzione dei Mercati, Richiesta di Rimborso Anticipato, Comunicazione di Rimborso Anticipato, Evento Determinante, qualsiasi richiesta di rimborso anticipato, e
 - (iii) qualsiasi altra notifica, comunicazione o documento richiesto dalla Banca.
- (g) Le Parti concordano che ogni comunicazione effettuata secondo le modalità di cui sopra (incluso l'invio effettuato tramite posta elettronica o il Portale Clienti di Gruppo) sarà considerata una comunicazione validamente effettuata e costituirà un mezzo di prova ammissibile in giudizio e avrà lo stesso valore probatorio di una scrittura privata tra le Parti.

12.1.B Indirizzi

L'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica (e, ove esistente, il dipartimento o la funzione alla cui attenzione la comunicazione deve essere inviata) di ciascuna parte per ogni comunicazione da effettuarsi o documento da inviare ai sensi del o in connessione con il presente Contratto via posta tradizionale o elettronica, sono i seguenti:

Corporate Use

Per la Banca	All'attenzione di: OPS/PS/4-MA&M 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Lussemburgo E-mail: contactline-50365@eib.org
Per il Prenditore	All'attenzione di: Regione Puglia Via Gentile 52 70126 Bari E-mail: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it dipartimento.bilancioinfrastrutture.regione@pec.rupar.puglia.it

12.1.C Notifica dei dettagli per le comunicazioni

La Banca e il Prenditore dovranno tempestivamente notificare per iscritto all'altra Parte qualunque modifica nei propri dettagli per le comunicazioni.

12.2 Premesse e Allegati

Le Premesse ed i seguenti Allegati fanno parte del presente Contratto:

Allegato A	Specifiche del Progetto e relazioni
Allegato B	Definizione di EURIBOR
Allegato C	Offerta di Erogazione/Accettazione dell'Erogazione (Articoli 1.2.B e 1.2.C)
Allegato D	Certificati del Prenditore

12.3 Negoziazione del Contratto e trattativa individuale

Il Prenditore dichiara:

- (a) che il presente Contratto ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica ed esplicita negoziazione tra le Parti;
- (b) che in esso non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto;
- (c) che lo stesso non viene concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari; e
- (d) di aver ricevuto dalla Banca in tempo utile la bozza completa e definitiva del presente Contratto prima della data di sottoscrizione dello stesso, e di aver di conseguenza verificato che tale bozza corrisponde pienamente a quanto concordato tra il Prenditore e la Banca.

Conseguentemente, le Parti si danno reciprocamente atto che al presente Contratto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Corporate Use

12.4 Soglie massime di legge

Le Parti riconoscono che le somme eventualmente dovute dal Prenditore alla Banca ai sensi degli Articoli 1.6.C(2), 4.2.B, 4.3.C e 10.6 del presente Contratto non eccederanno comunque la misura massima consentita dall'applicazione della legge n. 108 del 7 marzo 1996 (come modificata e integrata) e delle relative disposizioni attuative.

Rimarrà in ogni caso impregiudicata in tali casi la risarcibilità ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile del danno ulteriore eventualmente subito dalla Banca.

12.5 Comunicazione ai sensi della legge 31 dicembre 2009 n.196

La Banca comunicherà al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento della presente operazione di finanziamento ai sensi dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2009 n.196, legge di contabilità e finanza pubblica, come modificato dall'articolo 7 della legge 7 aprile 2011 n.39. Tale comunicazione avrà luogo in via telematica entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula.

ESENTE DA TASSE, IMPOSTE E TRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1961 N. 1231, ARTICOLO 2 (GAZZETTA UFFICIALE N. 302 DEL 05.12.1961)

BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

[•]

[•]

[•]

[•]

Corporate Use

REGIONE PUGLIA

[•]
[•]

[•]
[•]

Corporate Use

Allegato A

Specifiche del Progetto e relazioni**A.1.1 DESCRIZIONE TECNICA**

Il progetto è strutturato come un prestito multisettoriale per programmi strutturali (SPL, una forma di prestito quadro) a sostegno degli obblighi di cofinanziamento della Regione Puglia in una serie di interventi di investimento rientranti nel quadro dei programmi/delle azioni seguenti:

- Programma Regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (Codice comune di identificazione CCI: 2021IT16FFPR002) finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- "Accordo per la Coesione Governo - Regione Puglia/Piano operativo complementare (POC 2021-27)" finanziato, *inter alia*, da risorse nazionali e regionali.

Programma Regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (CCI: 2021IT16FFPR002)

Gli interventi cofinanziati dal bilancio regionale proposti per il finanziamento della BEI rispondono agli obiettivi strategici 2021-27 di seguito elencati.

Programma	Obiettivi strategici 2021-27	FONDI DELL'UE
Programma Regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027	OS 2, un'Europa più verde	FESR
Programma Regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027	OS 3, un'Europa più connessa	FESR
Programma Regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027	OS 4, un'Europa più sociale	FESR
Programma Regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027	OS 5, un'Europa più vicina ai cittadini	FESR

Gli interventi di investimento proposti per il finanziamento della BEI rientrano nel quadro degli obiettivi strategici e ambiti di intervento 2021-27 di seguito illustrati.

Obiettivo strategico	Ambito di intervento
OS 2, un'Europa più verde	042 Efficienza energetica nell'edilizia abitativa - ristrutturazione profonda
OS 2, un'Europa più verde	045 Efficienza energetica nelle infrastrutture pubbliche - ristrutturazione profonda
OS 2, un'Europa più verde	047 Energia rinnovabile: eolica
OS 2, un'Europa più verde	048 Energia rinnovabile: solare
OS 2, un'Europa più verde	050 Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra
OS 2, un'Europa più verde	052 Altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)
OS 2, un'Europa più verde	053 Sistemi energetici intelligenti e relativo stoccaggio
OS 2, un'Europa più verde	055 Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento a basse emissioni
OS 2, un'Europa più verde	058 Prevenzione o gestione di inondazioni e frane
OS 2, un'Europa più verde	060 Misure per i cambiamenti climatici - prevenzione e gestione
OS 2, un'Europa più verde	061 Rischi non connessi al clima + collegati alle attività umane: prevenzione e gestione

Corporate Use

OS 2, un'Europa più verde	063 Acqua per il consumo umano - a basso consumo energetico/a bassa dispersione
OS 2, un'Europa più verde	064 Gestione delle risorse idriche e loro conservazione
OS 2, un'Europa più verde	066 Raccolta e trattamento delle acque reflue - a basso consumo energetico
OS 2, un'Europa più verde	067 Gestione dei rifiuti domestici
OS 2, un'Europa più verde	072 Impiego di materiali riciclati come materie prime - almeno il 50%
OS 2, un'Europa più verde	074 Recupero dei siti e dei terreni industriali - pozzi di assorbimento del carbonio
OS 2, un'Europa più verde	077 Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore
OS 2, un'Europa più verde	078 Tutela, ripristino e uso dei siti Natura 2000
OS 2, un'Europa più verde	079 Protezione della natura e della biodiversità
OS 2, un'Europa più verde	081 Infrastrutture di trasporto urbano pulite
OS 2, un'Europa più verde	082 Materiale rotabile per il trasporto urbano pulito
OS 2, un'Europa più verde	083 Infrastrutture ciclistiche
OS 2, un'Europa più verde	085 Digitalizzazione del trasporto urbano - riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
OS 2, un'Europa più verde	086 Infrastrutture per combustibili alternativi
OS 2, un'Europa più verde	170 Miglioramento delle capacità delle autorità e degli organismi coinvolti nei programmi
OS 3, un'Europa più connessa	089 Collegamenti stradali secondari alle reti TEN-T nuovi o migliorati
OS 3, un'Europa più connessa	102 Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate
OS 3, un'Europa più connessa	103 Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - a zero emissioni
OS 3, un'Europa più connessa	107 Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni
OS 3, un'Europa più connessa	109 Trasporto multimodale (non urbano)
OS 3, un'Europa più connessa	112 Altri porti marittimi
OS 3, un'Europa più connessa	118 Sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo
OS 4, un'Europa più sociale	125 Infrastrutture abitative destinate ai migranti e ai rifugiati
OS 4, un'Europa più sociale	126 Infrastrutture abitative
OS 4, un'Europa più sociale	127 Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale
OS 4, un'Europa più sociale	128 Infrastrutture per la sanità
OS 4, un'Europa più sociale	129 Attrezzature sanitarie
OS 4, un'Europa più sociale	130 Beni mobili per la salute
OS 4, un'Europa più sociale	131 Digitalizzazione delle cure sanitarie
OS 4, un'Europa più sociale	163 Integrazione sociale delle persone esposte a povertà o esclusione
OS 4, un'Europa più sociale	166 Patrimonio culturale e servizi culturali
OS 5, un'Europa più vicina ai cittadini	044 Efficienza energetica nelle infrastrutture pubbliche
OS 5, un'Europa più vicina ai cittadini	078 Tutela, ripristino e uso dei siti Natura 2000
OS 5, un'Europa più vicina ai cittadini	079 Protezione della natura e della biodiversità
OS 5, un'Europa più vicina ai cittadini	083 Infrastrutture ciclistiche

Corporate Use

OS 5, un'Europa più vicina ai cittadini	165 Beni turistici pubblici e servizi turistici collegati
OS 5, un'Europa più vicina ai cittadini	166 Patrimonio culturale e servizi culturali
OS 5, un'Europa più vicina ai cittadini	168 Riqualificazione e sicurezza degli spazi pubblici
OS 5, un'Europa più vicina ai cittadini	169 Iniziative di sviluppo territoriale - elaborazione
OS 5, un'Europa più vicina ai cittadini	170 Miglioramento delle capacità delle autorità e degli organismi coinvolti nei programmi

"Accordo per la Coesione Governo - Regione Puglia/Piano operativo complementare (POC 2021-27)"

Gli interventi cofinanziati dal bilancio regionale proposti per il finanziamento della BEI riguardano i settori di seguito elencati.

Quadro degli investimenti selezionati	Settore	FINANZIAMENTO
Accordo per la Coesione Governo - Regione Puglia/Piano operativo complementare (POC 2021-27)	Istruzione	Risorse nazionali
Accordo per la Coesione Governo - Regione Puglia/Piano operativo complementare (POC 2021-27)	Sanità	Risorse nazionali
Accordo per la Coesione Governo - Regione Puglia/Piano operativo complementare (POC 2021-27)	Trasporto urbano pulito	Risorse nazionali
Accordo per la Coesione Governo - Regione Puglia/Piano operativo complementare (POC 2021-27)	Patrimonio culturale	Risorse nazionali

Gli interventi di investimento proposti per il finanziamento della BEI si riferiscono agli obiettivi strategici e ambiti di intervento 2021-27 di seguito elencati.

Obiettivo strategico	Ambito di intervento
OS 2, un'Europa più verde	082 Materiale rotabile per il trasporto urbano pulito
OS 4, un'Europa più sociale	123 Infrastrutture per l'istruzione terziaria
OS 4, un'Europa più sociale	128 Infrastrutture per la sanità
OS 5, un'Europa più vicina ai cittadini	165 Beni turistici pubblici e servizi turistici collegati
OS 5, un'Europa più vicina ai cittadini	166 Patrimonio culturale e servizi culturali

Ubicazione e calendario di attuazione

Il progetto sarà attuato in Puglia (Codice NUTS2: ITF4), una regione meno sviluppata.

Il periodo di attuazione previsionale va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2029.

Ulteriori informazioni tecniche (non riguardanti il Contratto di prestito) sono disponibili in una nota tecnica complementare: <https://ged.beilux.eib.org/ged/ged.dll/open/262329048>

Corporate Use

A.1.2 CONDIZIONI DA SODDISFARE IN RELAZIONE AL PROGETTO (EVENTUALI)**A.1.2.1 Disposizioni generali**

- La Banca assegnerà i propri fondi solo a interventi ammissibili che siano economicamente, tecnicamente e finanziariamente giustificati nonché validi sotto il profilo ambientale.
- Tutti gli interventi devono essere conformi alla normativa dell'UE in materia di ambiente, appalti e aiuti di Stato, nonché alle Norme ambientali e sociali della Banca. L'importo del prestito per l'insieme degli interventi finanziati non deve superare il 50% dei costi totali di investimento del progetto.
- I costi di investimento del progetto (CIP) comprendono (elenco non esaustivo): acquisto di terreni, studi e ingegneria, opere civili, impianti e installazioni, IVA non recuperabile, contingenze tecniche e variazioni impreviste dei prezzi.
- Le seguenti voci di costo non sono considerate ammissibili al finanziamento della BEI (anche se incluse nei CIP): IVA o imposte e tributi diversi, acquisto di terreni, acquisto di immobili, costi di manutenzione, riparazioni e altri costi di esercizio, acquisto di beni di seconda mano, interessi durante la fase di costruzione, acquisto di licenze per lo sfruttamento di risorse pubbliche non generate (ad esempio licenze nel settore delle telecomunicazioni), brevetti, marchi di fabbrica e commerciali. Sono parimenti non ammissibili le operazioni di natura puramente finanziaria e gli indennizzi per sospensione dell'attività commerciale.
- L'idoneità al finanziamento della BEI sarà da quest'ultima verificata in fase di assegnazione in base ai criteri sopra elencati e ai criteri di ammissibilità abitualmente applicati dalla Banca.
- La BEI si riserva il diritto di rivedere le procedure di assegnazione alla luce dell'evoluzione del progetto o dell'aggiornamento della politica sui costi non ammissibili.
- Le ammissibilità specifiche relative al settore dell'energia, ad esempio in materia di efficienza energetica e teleriscaldamento, figurano nella Politica di finanziamento della BEI nel settore energetico (EIB Energy Lending Policy - Supporting the energy transformation)

A.1.2.2 Procedura di assegnazione

I fondi della Banca saranno assegnati agli interventi mediante procedure modulate in funzione dell'entità dell'intervento stesso e in linea con quelle applicabili ai prestiti quadro.

- a) Gli interventi ammissibili con costi di investimento inferiori a 40 milioni di euro sono selezionati dal Prenditore. Le scelte sono soggette a conferma di ammissibilità ex post da parte dei servizi della Banca. Il Prenditore è tenuto a presentare una Richiesta di Allocazione utilizzando un modello stabilito dalla Banca (di cui al punto A.1.2.6).
 - b) Gli interventi ammissibili con costi compresi tra 40 milioni di euro e inferiori a 80 milioni di euro sono presentati alla Banca per approvazione prima dell'assegnazione dei fondi della Banca agli interventi, utilizzando il modello di cui al punto A.1.2.7 o uno studio di fattibilità. La Banca si riserva il diritto di chiedere ulteriori informazioni; se ritenuto necessario, l'intervento sarà sottoposto a istruttoria, parziale o approfondita.
 - c) Gli interventi con costi pari o superiori a 80 milioni di euro non sono ammissibili al finanziamento nel quadro della presente operazione.
 - d) Unitamente alle richieste di assegnazione il Prenditore è tenuto a fornire opportuna documentazione probatoria attestante la conformità degli interventi proposti per l'assegnazione alla normativa UE in materia di ambiente.
- Direttiva VIA 2014/52/UE (che modifica la direttiva 2011/92/UE)
 - Il Prenditore potrà richiedere alla Banca l'assegnazione per interventi che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai sensi della normativa nazionale e comunitaria soltanto previo ottenimento del nullaosta da parte dell'autorità competente.

Per gli interventi soggetti a obbligo di VIA (allegato II, a seguito di screening, o allegato I della direttiva VIA)

- Copia della/e decisione/i ambientale/i (o documento equivalente/i), da fornire alla BEI su richiesta

Corporate Use

- Copia della valutazione dell'impatto ambientale (VIA) oppure link a una sua versione pubblicamente accessibile sul sito internet ufficiale dell'ente pubblico competente e una Sintesi non tecnica (SNT) per la pubblicazione sul sito web della Banca, unitamente a una copia della relativa autorizzazione, da inviare alla Banca con la Richiesta di Allocations per qualsiasi progetto interessato con costi superiori a 40 milioni di euro. Negli altri casi, i documenti dovranno essere tempestivamente forniti alla Banca su richiesta.

Per gli interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato II alla direttiva VIA non soggetti a obbligo di valutazione dell'impatto ambientale

- Il Prenditore si fa garante della realizzazione, da parte dell'autorità competente in materia di ambiente, di una procedura di screening rispettosa dei criteri di cui all'allegato III della direttiva VIA. La decisione di screening può essere comune a più interventi. Una copia di tale decisione dovrà essere tempestivamente fornita (cfr. Impegni) dal Prenditore.
- Direttive Habitat e Uccelli (92/43/CEE e 2009/147/CE)
 - Il Prenditore potrà richiedere alla Banca l'assegnazione per interventi che richiedono una valutazione della biodiversità/opportuna valutazione ai sensi della normativa nazionale e comunitaria soltanto previo ottenimento del nullaosta da parte dell'autorità competente.
 - Per gli interventi che presentano incidenze significative, potenziali o probabili, su un sito di importanza comunitaria (SIC) – Natura 2000 o altro – e soggetti a screening ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli: il Modulo A o equivalente firmato dall'autorità competente responsabile del monitoraggio di Natura 2000. Scopo della dichiarazione è confermare l'espletamento delle valutazioni eventualmente imposte dalle direttive Habitat e Uccelli, l'assenza di incidenze significative dell'intervento su siti protetti e l'individuazione delle opportune misure di mitigazione. Le copie di tale dichiarazione e della rispettiva valutazione vanno presentate contestualmente alla Richiesta di Allocations per i singoli interventi interessati con costi superiori a 40 milioni di euro. Negli altri casi, i documenti dovranno essere tempestivamente forniti alla Banca su richiesta.
 - Per gli interventi che presentano incidenze significative, potenziali o probabili, su un SIC e che sono quindi soggetti all'obbligo di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat: il Modulo B o equivalente firmato dall'autorità competente responsabile del monitoraggio dei siti Natura 2000, corredato da un'esposizione dei motivi di interesse pubblico prevalente nonché dal parere della Commissione europea, se del caso, da presentare contestualmente alla Richiesta di Allocations per ogni intervento interessato con costi superiori a 40 milioni di euro. Negli altri casi, i documenti dovranno essere tempestivamente forniti alla Banca su richiesta.
- Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)
 - Per gli interventi soggetti all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque, il Prenditore dovrà presentare le prove di conformità contestualmente alla Richiesta di Allocations per ogni intervento interessato con costi superiori a 40 milioni di euro. Negli altri casi, i documenti dovranno essere tempestivamente forniti alla Banca su richiesta.
- Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (UE/2018/844)
 - Per gli interventi relativi a opere di nuova costruzione o di ristrutturazione di edifici, il Prenditore è tenuto a rispettare tale direttiva UE/2018/844 in sede di attuazione dell'intervento e in fase di esercizio.
- e) Il Prenditore è tenuto a conservare e mantenere aggiornati i documenti di rilievo, inclusi quelli comprovanti la conformità alle normative ambientali. Qualora la BEI ne faccia richiesta in relazione ad uno qualsiasi degli interventi inclusi nell'operazione, il Prenditore è tenuto a fornire tempestivamente tutta la documentazione del caso.

Tutte le informazioni dovranno essere fornite alla Banca in formato elettronico, con tabelle in fogli di calcolo.

Corporate Use

A.1.2.3 Settori esclusi

L'elenco delle attività escluse dal finanziamento della BEI (aggiornato periodicamente) è disponibile sul sito web della Banca:

https://www.eib.org/attachments/publications/eib_eligibility_excluded_activities_en.pdf

A.1.2.4 Condizioni di erogazione

Prima erogazione

- Le erogazioni anticipate (ossia non giustificate da assegnazioni per interventi) non possono superare il 90% (novanta per cento) del Credito stesso e in ogni caso il 30% (trenta per cento) dell'Importo Totale Approvato.
- Nel caso in cui il contratto sia firmato in tranches, le eventuali erogazioni anticipate nell'ambito di nuovi contratti di prestito sono subordinate all'assegnazione e all'erogazione dell'intero importo sottoscritto in forza degli altri contratti eventualmente firmati in precedenza.

Condizioni sospensive per le erogazioni superiori al 30% dell'importo del prestito firmato

- In relazione alle Tranche successive alla prima Tranche erogata, evidenza scritta che (i) un importo non inferiore all'80% (ottanta per cento) di tutte le somme erogate a valere sul Credito a tale data è stato impegnato in relazione a Sottoprogetti Allocati, o (ii) un importo non inferiore al 50% (cinquanta per cento) di tutte le somme erogate a valere sul Credito a tale data è stato effettivamente utilizzato per fare fronte a pagamenti relativi a Sottoprogetti Allocati.

Condizioni sospensive per le erogazioni superiori al 90% dell'importo del prestito firmato

- in relazione a Tranche richieste dal Prenditore per importi pari all'ultimo 10% (dieci per cento) del Credito (i) evidenza scritta che gli importi delle Tranche erogate sino a tale data siano stati allocati a Sottoprogetti, come confermato dalle relative Lettere di Allocazione della Banca e (ii) il Prenditore abbia consegnato alla Banca, in forma e sostanza soddisfacenti per la Banca stessa, la lista dei Sottoprogetti cui intende assegnare gli importi delle Tranche richieste.

A.1.2.5 Impegni

- o Il Prenditore è tenuto a verificare la conformità degli interventi alla pertinente normativa nazionale e dell'UE, in particolare in materia di ambiente, ad esempio la direttiva VAS (Valutazione ambientale strategica, 2001/42/CE), la direttiva VIA (Valutazione dell'impatto ambientale, 2011/92/UE, modificata dalla direttiva 2014/52/UE), la direttiva Habitat (92/43/CEE), la direttiva Uccelli (2009/147/CE), la direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane (2024/3019/UE), la direttiva Alluvioni (2007/60/CE) e la direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), nonché in materia di aiuti di Stato, appalti pubblici e sicurezza stradale.
- o Il Prenditore potrà impegnare i fondi della BEI per interventi che richiedono una VIA, o una valutazione della biodiversità ai sensi della normativa nazionale e dell'UE, soltanto previo ottenimento del nullaosta da parte dell'autorità competente e non prima della pubblicazione della Sintesi non tecnica della VIA.
- o Il Prenditore è tenuto a conservare e mantenere aggiornati i documenti di rilievo (compresi gli studi in materia ambientale correlati alla Valutazione dell'impatto ambientale, le Sintesi non tecniche della VIA e le valutazioni sulla natura/biodiversità, o documenti equivalenti comprovanti la conformità alle direttive UE Habitat e Uccelli), in modo da poterli fornire alla Banca su richiesta. Qualora la BEI richieda tale documentazione, il Prenditore è tenuto a fornire tempestivamente tutti i documenti necessari entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Banca. Tale documentazione sarà richiesta prima dell'assegnazione dei fondi BEI per gli interventi con costi superiori a 40 milioni di euro.
- o Il finanziamento della BEI non dovrà superare il 50% (cinquanta per cento) dei costi complessivi di investimento a livello di progetto (operazione) e il 100% (cento per cento) dei costi di investimento ammissibili.
- o Il cumulo delle risorse dell'UE e della BEI non deve superare il 90% (novanta per cento) dei costi complessivi di investimento del progetto. Il rispetto dei suddetti massimali è verificato a livello di portafoglio e non di singolo intervento.

Corporate Use

- L'eventuale costruzione o riparazione di impianti di trattamento delle acque reflue urbane deve essere effettuata in linea con l'articolo 11 (neutralità energetica) della direttiva 2024/3019/UE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, quale modificata.
- Il Prenditore verifica l'istituzione di una UIP pienamente operativa e competente per le richieste di assegnazione, la rendicontazione periodica e la vigilanza. Il Prenditore è tenuto ad informare la Banca della composizione della UIP nonché delle sue eventuali variazioni.
- Il Prenditore è tenuto a informare tempestivamente la Banca in caso di sospensione dell'attuazione di qualsiasi intervento oggetto di assegnazione ovvero della cancellazione dello stesso.
- Il Prenditore è tenuto a informare la Banca di qualunque modifica rilevante a livello di pianificazione e strategie di investimento della Regione, nonché a trasmettere alla BEI una copia delle nuove strategie e dei documenti afferenti.
- Il Prenditore si fa garante dell'assenza di doppi finanziamenti per uno stesso intervento in virtù della concessione al medesimo Prenditore di altri prestiti BEI.
- Il prestito della BEI sarà assegnato a interventi ammissibili mediante procedure modulate in funzione dell'entità dell'intervento stesso, in linea con le procedure applicabili ai prestiti quadro.
- Il Prenditore è tenuto a invitare la Banca in qualità di osservatrice alle riunioni dei Comitati di monitoraggio.
- Il Prenditore è tenuto ad informare tempestivamente la Banca di eventuali procedure di sospensione dei pagamenti e/o di infrazione avviate dalla Commissione europea.
- Il Prenditore è tenuto ad informare tempestivamente la Banca di eventuali relazioni di audit emesse dall'apposita autorità competente in materia, dalla Commissione europea e dalla Corte dei conti.
- Il Prenditore è tenuto ad informare tempestivamente la Banca sui risultati del riesame intermedio.
- Il Prenditore è tenuto ad informare tempestivamente la Banca in caso di modifiche all'Accordo di partenariato Italia 2021-2027, al Programma Regionale Puglia FESR FSE+ 2021-2027 (Codice comune di identificazione CCI: 2021IT16FFPR002) finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e all'Accordo per la Coesione Governo - Regione Puglia/Piano operativo complementare (POC 2021-27) .

Modello di Richiesta di allocazione e di rendicontazione (ad esempio relazioni sullo stato di avanzamento e relazioni finali sul progetto)

Assegnazione n.

Data

112

Denominazione dell'operazione

Numero dell'operazione BEI

Valuta:

XX

mg/mm/aaa

BIBLIOGRAPHY

REGIONE PIEMONTE

2025-0785

EUR

**SINTESI DELLA TABELLA DI ASSEGNAZIONE (PER TUTTI GLI INTERVENTI INCLUSI NELL'OPERAZIONE DELL'ABELLI)
EROGAZIONI CUMULATIVE FINO A gg/mm/aa**

Assegnazione BEI: g/m/aa/a (1)	Importo in euro	Percentuale dei fondi della BEI assegnati agli interventi	Percentuale dei fondi BEI assenti ai Beneficiari finali
Totale importo cumulativo delle assegnazioni fino al (1)	-	0%	

[illegible]

<nome e cognome>
<Funzione>
<Dipartimento>
Ministero...

Responsible

reposit

[illegible]

A.1.2.7 Scheda del progetto per interventi con un costo compreso tra 40 milioni e 80 milioni di euro

SCHEDA DEL PROGETTO

2025-0785 - SVILUPPO SOSTENIBILE REGIONE PUGLIA

<u>Denominazione dell'intervento:</u>	<u>Promotore dell'intervento:</u>
<u>Numero di riferimento dell'intervento:</u>	<u>Ubicazione:</u>
<u>Organo esecutivo:</u>	<u>Settore:</u>
	<u>Tipo:</u> nuovo progetto/ampliamento/riqualificazione
	<u>Data:</u>
	<u>Firma del Prenditore:</u>
<u>Referente:</u>	
<u>Contatto (e-mail, telefono):</u>	

1. Intervento

1.1 Contesto

1.2 Motivazioni alla base del progetto e principali obiettivi

(con riferimento ai piani strategici in cui è integrato il progetto)

1.3 Descrizione tecnica del progetto comprensiva dei principali dati quantitativi, anche in termini di capacità

1.4 Ente/i responsabile/i dell'elaborazione, costruzione e supervisione del progetto

1.5 Costo di investimento (totale)

in EUR

Ingegneria e supervisione	-
Terreni	-
Opere civili (lavori di costruzione)	-
Attrezzature	-
Altro (specificare)	-
Contingenze tecniche	-

Variazioni impreviste dei prezzi (...% di incremento annuo), ove applicabile	-
Interessi durante la fase di costruzione	-
Totale	-

Le stime dei costi sono intese ante o post procedure di appalto?

1.5.1 Piano finanziario e assegnazione richiesta

Fonti di finanziamento	EUR
Fondi dell'UE (se del caso)	
Bilancio regionale	
Altri (ad es. privati)	
Totale	
di cui prestito BEI richiesto	

1.6 Calendario delle spese previste (EUR)

anno	...	...	...	...	Totale
EUR					

1.7 Vita tecnica/economica prevista (anni)

1.8 Periodo di realizzazione (date: mese, anno)

a) Inizio:

b) Conclusione:

1.9 Autorizzazioni necessarie per l'attuazione/l'operatività del progetto

Indicare la denominazione della o delle autorità competenti al rilascio della o delle autorizzazioni del caso, specificando se queste ultime sono già state emesse. In caso negativo, si prega di indicare la data prevista per il relativo rilascio.

1.10 Posti di lavoro interessati dall'investimento

Posti di lavoro generati, garantiti o persi a seguito del progetto

a) in fase di costruzione:	
b) a costruzione ultimata (esercizio e manutenzione) – garantiti:	

1.11 Indicatori fisici

Indicare (quantificare) il prodotto (output)/risultato materiale previsto per il progetto.

Denominazione e definizione dell'indicatore	Valore di riferimento (anno)	Valore obiettivo (anno)
a) ...		
b)		
c)		

1.12 Appalti

Numero di contratti, relativo valore, tipi di procedura di appalto, calendario

Denominazione dei contratti/lotti	Tipo di contratto: ad esempio, progettazione, progettazione-costruzione, fornitura, servizi	Procedura di appalto	Inizio(data di pubblicazione)	Fine (data di stipula del contratto)	Riferimento della pubblicazione (GUUE o Gazzetta ufficiale nazionale)	Valore del contratto (EUR)	Società aggiudicataria (ove disponibile)

1.13 Impatto ambientale, problematiche sociali e rischio

a) Illustrare brevemente le incidenze del progetto sull'ambiente

b) Il progetto comporta particolari rischi o vantaggi/opportunità sotto il profilo ambientale?

c) Conformità ai requisiti ambientali (locali, nazionali, dell'UE), descrizione sintetica delle misure di mitigazione eventualmente adottate; indicare se è richiesta una VIA completa e se il progetto ha potenziali incidenze su siti Natura 2000 o altri siti di conservazione della natura. In caso affermativo fornire informazioni sulla relativa valutazione e sulle decisioni amministrative attinenti a tali progetti; i servizi della Banca hanno la facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

Documentazione del progetto da fornire:

- Direttiva VIA (2014/52/UE, che modifica la direttiva 2011/92/UE)
 - Per gli interventi soggetti a obbligo di VIA (allegato II, a seguito di screening, o allegato I della direttiva VIA)
 - Copia della/e decisione/i ambientale/i (o documento equivalente/i), da fornire alla BEI su richiesta
 - Copia della VIA o link a una sua versione pubblicamente accessibile sul sito internet ufficiale dell'ente pubblico competente, da fornire alla Banca ai fini della pubblicazione sul proprio sito web prima dell'assegnazione dei fondi
 - Per gli interventi che rientrano nell'allegato II della direttiva VIA non soggetti a obbligo di valutazione dell'impatto ambientale
 - Il Prenditore si fa garante della realizzazione, da parte dell'autorità competente in materia ambientale, di una procedura di screening che tenga conto dei criteri di cui all'allegato III della direttiva VIA. La decisione di screening può essere comune a più interventi. La BEI ha la facoltà di richiederne una copia.
- Direttive Habitat e Uccelli (92/43/CEE e 2009/147/CE)
 - Per gli interventi che presentano incidenze significative, potenziali o probabili, su un sito di importanza comunitaria (SIC) – Natura 2000 o altro – e soggetti a screening ai sensi delle direttive Habitat e Uccelli: il Modulo A o equivalente firmato dall'autorità competente responsabile del monitoraggio di Natura 2000. Scopo della dichiarazione è confermare l'espletamento delle valutazioni eventualmente imposte dalle direttive Habitat e Uccelli, l'assenza di incidenze significative dell'intervento su siti protetti e l'individuazione delle opportune misure di mitigazione. La BEI ha la facoltà di richiedere una copia di tale dichiarazione.

Per gli interventi che presentano incidenze significative, potenziali o probabili, su un SIC e che sono quindi soggetti all'obbligo di valutazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat: il Modulo B o equivalente firmato dall'autorità competente responsabile del monitoraggio dei siti Natura 2000, corredato da un'esposizione dei motivi di interesse pubblico prevalente nonché dal parere della Commissione europea, se del caso. La suddetta dichiarazione è fornita alla Banca prima dell'assegnazione dei fondi.
- Il progetto comporta problematiche sociali particolari (reinsediamenti economici e/o fisici forzosi, impatti su gruppi vulnerabili, norme sul lavoro, salute e sicurezza nel posto di lavoro)? Gli impatti

sociali possono essere negativi (ad esempio quelli derivanti dall'esproprio di beni immobili) o positivi (ad esempio quelli derivanti dal miglioramento del parco immobiliare, dal più facile accesso ai servizi municipali, da una migliore qualità della vita, dall'integrazione dei gruppi vulnerabili, ecc.).

- Processo di consultazione pubblica e coinvolgimento delle comunità locali e dei gruppi più vulnerabili.
 - Se del caso, indicare come è stato gestito il reinsediamento delle persone e il suo impatto in termini di persone interessate e di misure di compensazione.
 - Come sono state integrate le considerazioni di genere nella predisposizione del progetto? Si ritiene che il progetto abbia un impatto positivo o negativo in termini di genere a livello di selezione, progettazione, realizzazione o esercizio?
- d) Il progetto ha particolari impatti sulla biodiversità, ad esempio su habitat critici o aree prioritarie/chave sotto il profilo della biodiversità?

1.14 Esercizio e manutenzione degli impianti

- a) Organizzazione incaricata dell'esercizio e della manutenzione dell'intervento:
- b) Costi di esercizio e di manutenzione e risorse finanziarie disponibili per sostenerli:

1.15 Rischi legati al cambiamento climatico

- a) È stata effettuata una valutazione dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al progetto? Se sì illustrarne i principali risultati
- b) In che modo la progettazione e l'assetto consentiranno di ottimizzare le opportunità di incremento della resilienza infrastrutturale (ad esempio attraverso misure per l'efficientamento idrico ed energetico, il drenaggio urbano sostenibile, la gestione del rischio di alluvioni)?

1.16 Aspetti economici e finanziari

- a) Popolazione beneficiaria dell'intervento o altra pertinente analisi della domanda. In caso di intervento stradale, devono essere inclusi i flussi di traffico reali e previsti
- b) Se del caso, sintesi dell'analisi costi-benefici o dell'analisi di fattibilità economica
- c) Se del caso, meccanismo di recupero dei costi (È previsto un contributo a carico degli utenti per l'intervento? Con quale politica tariffaria?)

2. Conclusioni e raccomandazioni generali

--

Luogo:

Data:

Prenditore:

Responsabile:

A.1.2.8 Modulo A/B ai sensi delle direttive UE Habitat e Uccelli**Modulo A – Nessun rischio di incidenze significative****DICHIARAZIONE DELL'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO DEI SITI DI IMPORTANTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA¹**

Autorità responsabile:.....

Vista² la domanda concernente il progetto (titolo)

.....

.....

ubicato a:.....

si dichiara, a seguito di screening per la determinazione della necessità di opportuna valutazione, che il progetto non ha probabili incidenze significative su un sito importante per la conservazione della natura, per i seguenti motivi:

..... [la dichiarazione deve essere debitamente motivata e compilata dall'autorità competente]

.....

.....

Pertanto, la valutazione richiesta a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE non è ritenuta necessaria.

È acclusa una rappresentazione cartografica in scala 1:100 000 (o comunque con la migliore approssimazione possibile) indicante l'ubicazione del progetto e degli eventuali siti importanti per la conservazione della natura¹.

Nome:

Posizione:

Organizzazione:

.....

(Autorità responsabile del monitoraggio dei siti importanti per la conservazione della natura)

Firma:

Data:

Timbro ufficiale:

¹ Sono inclusi i siti (potenzialmente) rientranti nella rete Natura 2000 (comprese le Zone speciali di conservazione e le Zone a protezione speciale), i siti Ramsar, le aree di protezione degli uccelli internazionalmente riconosciute (International Bird Areas - IBA), i siti della rete Smeraldo ed altri siti di rilievo.

² Tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Modulo B – Rischio di incidenze significative**INFORMAZIONI TRASMESSE DALL'AUTORITÀ RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO DEI SITI IMPORTANTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA³**

Autorità responsabile:.....

Vista⁴ la domanda concernente il progetto.....(qualifica).....
.....

ubicato a:.....

fornisce le seguenti informazioni

Paese:

Autorità nazionale competente:

Indirizzo:

Referente:

Tel., fax, e-mail:

Data:

1. PROGETTO

Nome del sito interessato:

Si tratta di (spuntare la casella corrispondente):

- ☐ un sito identificato dall'autorità nazionale competente come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva **Uccelli** (79/409/CEE) (zona di protezione speciale equivalente a Natura 2000)
- ☐ un sito identificato dall'autorità nazionale competente come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva **Habitat** (92/43/CEE) (zona di protezione speciale equivalente a Natura 2000)
- ☐ Solo per gli Stati membri dell'Unione europea: il sito è interessato da habitat o specie prioritari?
☐ sì ☐ no
- ☐ un sito inserito nell'ultimo inventario delle **aree di protezione degli uccelli internazionalmente riconosciute** (IBA 2000) o (se disponibili) in inventari scientifici equivalenti più dettagliati, approvati dalle autorità nazionali
- ☐ una zona umida di importanza internazionale inserita nella Convenzione di **Ramsar** o avente titolo a richiedere la corrispondente tutela

³ Sono inclusi i siti (potenzialmente) rientranti nella rete Natura 2000 (comprese le Zone speciali di conservazione e le Zone a protezione speciale), i siti Ramsar, le aree di protezione degli uccelli internazionalmente riconosciute (International Bird Areas - IBA), i siti della rete Smeraldo ed altri siti di rilievo.

⁴ Tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

- ☐ un sito rientrante nella Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (articolo 4) che, in particolare, soddisfa i criteri della **rete Smeraldo**
 - ☐ una zona tutelata ai sensi della normativa nazionale sulla conservazione della natura
- Sintesi del progetto avente un'incidenza sul sito:

2. INCIDENZE NEGATIVE

Sintesi della valutazione delle incidenze negative sul sito

N.B.: la sintesi deve essere incentrata sulle incidenze negative previste in relazione al valore di conservazione del sito (habitat e specie), includere le pertinenti rappresentazioni cartografiche e descrivere le misure di mitigazione già stabilite.

3. SOLUZIONI ALTERNATIVE

Sintesi delle soluzioni alternative studiate:

Motivi per cui le autorità nazionali competenti hanno concluso che non esistono soluzioni alternative:

4. MOTIVI IMPERATIVI

Motivo per realizzare comunque il piano o progetto:

Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi quelli di natura sociale o economica (in assenza di habitat/specie prioritari)

- ☐ salute umana
- ☐ sicurezza pubblica
- ☐ conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente
- ☐ altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico⁵

Breve descrizione del motivo:

5. MISURE DI COMPENSAZIONE

Misure di compensazione previste e relativo calendario:

⁵ Se il progetto è ubicato nell'UE è necessario il parere della Commissione europea (cfr. articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva Habitat).

A.2 INFORMAZIONI SUL PROGETTO DA INVIARE ALLA BANCA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE**1. Invio di informazioni: designazione della persona responsabile**

Le informazioni di seguito indicate devono essere trasmesse alla Banca sotto la responsabilità di:

	Contatto finanziario	Contatto tecnico
Società	<i>Regione Puglia</i>	<i>Regione Puglia</i>
Referente	<i>Dott. Angelosante ALBANESE</i>	<i>Dott. Pasquale ORLANDO</i>
Titolo	<i>Dottore</i>	<i>Dottore</i>
Funzione/Dipartimento (ambito finanziario e tecnico)	<i>Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture</i>	<i>Direttore della Struttura Speciale Attuazione del POR</i>
Indirizzo	<i>Regione Puglia Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari Tel.: 800 713939 E-mail: quiregione@regione.puglia.it</i>	<i>Regione Puglia Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari Tel.: 800 713939 E-mail: quiregione@regione.puglia.it</i>
Telefono	<i>+39 0805 5403574</i>	<i>+39 0805403150</i>
Fax		
E-mail	<i>a.albanese@regione.puglia.it</i>	<i>p.orlando@regione.puglia.it</i>

Il/l referente/i sopra menzionato/i è/sono la/le persona/e attualmente responsabile/i.

Il Prenditore si impegna a informare immediatamente la BEI in caso di variazioni.

2. Informazioni su temi specifici

Il Prenditore è tenuto a fornire alla Banca, entro e non oltre il termine ultimo sotto indicato, le informazioni di seguito elencate.

Documento/informazioni	Termine ultimo
Informazioni sull'avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione o di un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE per inosservanza del diritto comunitario in relazione a un progetto o a un intervento da finanziare o finanziato tramite il Prestito in questione	In ogni caso le informazioni devono essere inviate senza indugio non oltre 5 giorni lavorativi da quando il Prenditore è venuto a conoscenza dell'azione della Commissione
Informazioni sull'avvio da parte della Commissione di una procedura di sospensione dei pagamenti	In ogni caso le informazioni devono essere inviate senza indugio non oltre 5 giorni lavorativi da quando il Prenditore è venuto a conoscenza dell'azione della Commissione
Copia della decisione di approvazione del Programma, dei criteri di selezione dei progetti e della versione finale del Programma stesso	5 giorni lavorativi dall'approvazione definitiva del Programma da parte della Commissione
Informazioni sulle modifiche al Programma	Immediatamente dopo l'adozione del Programma rivisto dalla Commissione
Criteri di selezione dei progetti	Al momento dell'eventuale richiesta, anche a supporto di una Richiesta di Allocazione

3. Informazioni sull'attuazione del progetto

In sede di attuazione il Prenditore è tenuto a fornire alla Banca le seguenti informazioni sullo stato di avanzamento del progetto entro e non oltre il termine ultimo sotto indicato.

Documento/informazioni	Termine ultimo	Frequenza
Relazione annuale sull'attuazione di tutti gli elementi elencati nell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. In alternativa, la relazione può assumere la forma di: A.1.1.6 una tabella contenente informazioni aggiornate sull'attuazione di tutti gli interventi oggetto di assegnazione, integrata dai dati elencati all'allegato XVII del suddetto regolamento e contenente tutti gli interventi oggetto di assegnazione. Vanno altresì inclusi: - una descrizione delle eventuali problematiche di rilievo aventi un impatto ambientale; - se del caso, l'indicazione dei problemi di rilievo emersi e degli eventuali rischi significativi potenzialmente in grado di incidere sull'operatività del progetto; - un elenco completo delle azioni giudiziarie eventualmente in corso in relazione al progetto; - una sintesi contenente le informazioni sullo stato di avanzamento fisico e finanziario del Programma.	Entro il 31 marzo di ogni anno dal 2027 al 2030	Annuale
In riferimento al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021: - la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera f), conformemente al modello riportato nell'allegato XVIII; - il parere di audit annuale di cui all'articolo 77, paragrafo 3, lettera a), conformemente al modello riportato nell'allegato XIX; - la relazione annuale di controllo di cui all'articolo 77, paragrafo 3, lettera b), conformemente al modello riportato nell'allegato XX.	Entro il 31 marzo di ogni anno dal 2027 al 2030	Annuale
Informazioni richieste dalla Banca per la predisposizione di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto: - A.1.1.6 una tabella contenente informazioni aggiornate sull'attuazione di tutti gli interventi oggetto di assegnazione, integrata dai dati elencati all'allegato XVII del suddetto regolamento e contenente tutti gli interventi oggetto di assegnazione.	Entro il 31 marzo di ogni anno dal 2027 al 2030	Annuale
Importo cumulativo delle risorse effettive provenienti da cofinanziamento pubblico e/o privato aggiuntivo, compresi i vari totali, destinate all'attuazione dei progetti rientranti nei programmi dei fondi della politica di coesione interessati dal Prestito.	In sede di riesame intermedio dei programmi (in base alla disponibilità) e al completamento del progetto	
Tutti i documenti e le informazioni necessari per consentire alla Banca di monitorare lo stato di avanzamento fisico e finanziario del progetto e degli interventi finanziati nell'ambito dello stesso.	Su richiesta	

4. Informazioni sulla fine dei lavori e sul primo anno di esercizio

Il Prenditore è tenuto a fornire alla Banca, entro e non oltre il termine ultimo sotto indicato, le informazioni di seguito elencate in merito al completamento del progetto e al suo avvio operativo.

Documento/informazioni	Termine di trasmissione alla Banca
Relazione finale sul progetto comprendente quanto di seguito elencato. - Descrizione tecnica finale del progetto ultimato, con indicazione dei motivi di eventuali modifiche sostanziali rispetto alla Descrizione tecnica figurante all'Allegato A.1.1 - Data di completamento di ciascuna delle principali componenti del progetto, con indicazione dei motivi di eventuali ritardi - Costo finale del progetto, con indicazione dei motivi di eventuali scostamenti rispetto al preventivo iniziale - Impatto del progetto sull'occupazione: persone/giornate necessarie in fase di attuazione e nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato generati - Descrizione delle eventuali problematiche di rilievo aventi un impatto ambientale o sociale - Aggiornamento sui dati fisici del progetto (domanda e utilizzo) e relative osservazioni - Se del caso, indicazione dei problemi di rilievo emersi e degli eventuali rischi significativi potenzialmente in grado di incidere sull'operatività del progetto - Elenco completo delle azioni giudiziarie eventualmente in corso in relazione al progetto - Eventuali aggiornamenti del piano di decarbonizzazione (compresi gli obiettivi) o di resilienza climatica del Prenditore intervenuti dopo la firma del contratto - Se del caso, aggiornamento sui risultati ottenuti dal Prenditore in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione correnti - Immagini eventualmente disponibili in relazione al progetto, purché di carattere non riservato - Aggiornamento su tutti gli indicatori di monitoraggio del programma e sul programma di riforme economiche (ERP), se del caso - Copia della relazione finale in materia di performance (art. 43 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021) - Importo cumulativo delle risorse effettive provenienti da fonti private a favore degli interventi oggetto di assegnazione	31 marzo 2031
Lingua delle relazioni	Italiano/inglese

Allegato B

Definizione di EURIBOR**A. EURIBOR**

Per “**EURIBOR**” s’intende:

- (a) in relazione ad un periodo di riferimento inferiore ad un mese, lo Screen Rate (come di seguito definito) per la durata di un mese;
- (b) in relazione ad un periodo di riferimento pari ad uno o più mesi per il quale uno Screen Rate è disponibile, lo Screen Rate applicabile per una durata pari al corrispondente numero di mesi; e
- (c) in relazione ad un periodo di riferimento superiore ad un mese per il quale uno Screen Rate non sia disponibile, il tasso derivante da una interpolazione lineare di due Screen Rate, uno applicabile in relazione al periodo immediatamente più breve e l'altro in relazione al periodo immediatamente più lungo rispetto alla durata del periodo di riferimento,

(ciascuno dei periodi in relazione al quale il tasso d'interesse è considerato o dai quali i tassi vengono interpolati costituisce il “**Periodo di Riferimento**”).

Ai fini dei Paragrafi da (a) a (c) che precedono:

- (i) “**disponibile**” indica i tassi, per specifiche determinate scadenze, calcolati e pubblicati dal Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), o qualsiasi altra corrispondente agenzia indicata dall'European Money Markets Institute (EMMI), o di eventuali soggetti che dovessero subentrare nella funzione svolta dall'EMMI, come stabilito dalla Banca; e
- (ii) “**Screen Rate**” indica il tasso di interesse per depositi in Euro per il periodo di riferimento rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles), o ad un'ora successiva di gradimento della Banca, di un giorno (“Reset Date”) che cade 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la data d'inizio del relativo periodo di riferimento, e pubblicato da Reuters sulla pagina EURIBOR 01 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, da qualsiasi altra pubblicazione del tasso scelta per tale scopo dalla Banca.

Nel caso in cui tale Screen Rate non sia pubblicato, la Banca dovrà richiedere ai principali uffici di quattro principali istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario dell'eurozona, selezionati dalla Banca, di rilevare i tassi per depositi di importo in Euro paragonabile all'importo in oggetto offerti da ciascuno di essi alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa alla Reset Date ad altri istituti di credito di pari importanza sul mercato interbancario dell'eurozona per un periodo pari al Periodo di Riferimento in questione. Se almeno 2 (due) tassi vengono forniti, il tasso per quella Reset Date sarà pari alla media aritmetica dei tassi forniti.

Qualora non siano forniti alla Banca tassi sufficienti, il tasso di interesse alla Reset Date sarà pari alla media aritmetica dei tassi comunicati alla Banca stessa da istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario dell'eurozona, selezionati dalla Banca, rilevati alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa di 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento successivi alla Reset Date, offerti ad altri istituti di credito di primaria importanza per un prestito di importo in euro paragonabile all'importo in oggetto e per il Periodo di Riferimento in questione.

La Banca informerà senza ritardo il Prenditore dei tassi da essa ricevuti.

Tutte le percentuali risultanti da ogni calcolo cui si fa riferimento nel presente Allegato saranno arrotondate, se necessario, alla millesima frazione di punto percentuale più prossima, con le metà arrotondate all'intero superiore.

Se una delle disposizioni precedenti diviene in contrasto con quelle approvate sotto l'egida dell'EMMI (o da ogni eventuale soggetto che dovesse subentrare nella funzione svolta dall'EMMI, come stabilito dalla Banca) con riferimento all'EURIBOR, la Banca può, mediante notifica al Prenditore, modificare la disposizione per renderla coerente con le suddette altre disposizioni.

Se lo Screen Rate risulta non disponibile in modo permanente, il tasso sostitutivo dell'EURIBOR sarà il tasso (inclusivo di eventuali spread o aggiustamenti) formalmente raccomandato da (i) il gruppo di lavoro sui tassi privi di rischio in euro costituito dalla Banca Centrale Europea (BCE), dall'Autorità dei servizi e dei mercati finanziari (FSMA), dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dalla Commissione europea, o (ii) l'EMMI quale gestore dell'EURIBOR o (iii) l'autorità competente responsabile ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 per la supervisione dell'EMMI, quale gestore dell'EURIBOR o (iv) le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 o (v) la Banca Centrale Europea.

Se lo Screen Rate diventa permanentemente non disponibile e non è formalmente raccomandato alcun tasso di sostituzione dell'EURIBOR come previsto sopra, l'EURIBOR sarà il tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla Banca che includa tutti i costi della Banca per il finanziamento della relativa Tranche sulla base del tasso di riferimento della Banca applicabile in quel momento o di un metodo alternativo di determinazione del tasso di ragionevole valutazione da parte della Banca.

Allegato C

Modello di Offerta di Erogazione/Accettazione dell'Erogazione (Articoli 1.2.B e 1.2.C)

Offerta di Erogazione/Accettazione dell'Erogazione

Valida fino a: [ora] del [data]

Da: Banca europea per gli investimenti

A: [Prenditore]

Data:

Oggetto: Offerta di Erogazione/Accettazione dell'Erogazione relativa al contratto di prestito fra la Banca europea per gli investimenti e [il Prenditore] concluso in data [•] (il **"Contratto di Prestito"**)

Numero Contratto Inserire FI N° [•]

Numero Operazione Inserire Serapis N° [•]

Gentili signori,

Facciamo riferimento al Contratto di Prestito. I termini e le espressioni ivi definiti hanno lo stesso significato quando usati nella presente lettera.

In seguito alla Vostra richiesta di un'Offerta di Erogazione da parte della Banca [ed alla live pricing call tenutasi in data [•]], in conformità e rimanendo soggetta a quanto previsto dal Contratto di Prestito, si propone la concessione della seguente Tranche:

GENERALE

Data di Erogazione Prevista:

Valuta della Tranche:

Importo della Tranche:

CAPITALE

Periodicità del rimborso:

Termini per il rimborso:

Prima Data di Rimborso:

Ultima Data di Rimborso:

Date di Rimborso:

INTERESSI

Periodicità del pagamento:

Prima Data di Pagamento:

Date di Pagamento:

COMMENTI :

TASSO APPLICABILE

Tasso di Interesse:

Tasso di Interesse applicabile fino a:

Tasso Fisso:

Spread:

EURIBOR:

Con la presente accettiamo l'Offerta di Erogazione come sopra indicata in nome e per conto del Prenditore:

Nome(i) del/i Firmatario(i) Autorizzato(i) (come definito nel Contratto di Prestito):

Firma(e) del/i Firmatario(i) Autorizzato(i) (come definito nel Contratto di Prestito)

Data:

Si prega di inviare l'Accettazione dell'Erogazione debitamente sottoscritta al seguente indirizzo email:

NOTA IMPORTANTE PER IL PRENDITORE:

FIRMANDO QUI SOPRA SI CONFERMA CHE L'ELENCO DEI FIRMATARI AUTORIZZATI E L'ELENCO DEI CONTI FORNITI ALLA BANCA SONO STATI REGOLARMENTE AGGIORNATI PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA SOPRA MEZIONATA OFFERTA DI EROGAZIONE DA PARTE DELLA BANCA.

NEL CASO IN CUI UNO QUALSIASI DEI FIRMATARI O DEI CONTI MENZIONATI NELL'ACCETTAZIONE DELL'EROGAZIONE NON SIA STATO INSERITO NELL'ULTIMA VERSIONE DELL'ELENCO DEI FIRMATARI AUTORIZZATI O DELL'ELENCO DEI CONTI (QUALE CONTO DELL'EROGAZIONE) RICEVUTO DALLA BANCA, L'ACCETTAZIONE DELL'EROGAZIONE DI CUI SOPRA NON SARÀ CONSIDERATA COME VALIDAMENTE FATTA DAL PRENDITORE E L'EROGAZIONE NON SARÀ EFFETTUATA.

Conto dell'Erogazione su cui accreditare :.....

Conto dell'Erogazione N°:

Titolare del Conto dell'Erogazione / beneficiario:

(si prega di fornire il codice IBAN se il paese è incluso nel Registro IBAN pubblicato da SWIFT
ovvero il formato appropriato in linea con la prassi bancaria locale dovrebbe essere fornito):

Nome e indirizzo della banca:

Codice identificativo bancario (BIC):

Dettagli del pagamento:

Allegato D

CERTIFICATI DEL PRENDITORE**D.1 Modello di Certificato del Prenditore (Articolo 1.4.C)**

Da: [Prenditore]

A: Banca europea per gli investimenti

Data:

Oggetto: contratto di prestito fra la Banca europea per gli investimenti e [il Prenditore]
concluso in data ● (il "**Contratto di Prestito**")

FI n. [•]

Serapis n. [•]

Gentili signori,

Facciamo riferimento al Contratto di Prestito. I termini e le espressioni ivi definiti hanno lo stesso significato quando usati nella presente lettera.

Per le finalità di cui all'Articolo 1.4 del Contratto di Prestito, vi certifichiamo quanto segue:

- (a) non è stato costituito e non vi è esistenza di alcun Gravame tra quelli oggetto di divieto ai sensi dell'Articolo 7.2;
- (b) non vi è alcun mutamento sostanziale relativo ad alcun aspetto del Progetto o rispetto al quale siamo tenuti a comunicarVi ai sensi dell'Articolo 8.1, salvo quanto precedentemente comunicatoVi;
- (c) nessun evento o circostanza che costituisca o che, con il mero trascorrere del tempo ovvero in seguito ad una comunicazione trasmessa o una decisione assunta ai sensi del presente Contratto (ovvero al verificarsi di una concomitanza di tali circostanze), costituirebbe: (a) un Evento Determinante ovvero (b) un Evento di Rimborso Anticipato, si è verificato né permane in essere, né alcun tale evento o circostanza si verificherebbe in seguito alla erogazione della Tranche proposta (fatta eccezione per i casi in cui: (1) allo stesso ed alle sue conseguenze sia già stato integralmente posto rimedio ovvero (2) la Banca abbia espressamente rinunciato ad avvalersi dei diritti e dei rimedi in capo alla stessa previsti ai sensi del Contratto di Prestito in relazione a tale evento o circostanza);
- (d) non vi è alcun contenzioso, procedimento arbitrale o amministrativo o ispezione né siamo a conoscenza del fatto che tale attività è stata minacciata o è pendente nei nostri confronti dinnanzi ad un tribunale o ad un collegio arbitrale o agenzia nei limiti in cui tale contenzioso o procedimento possa comportare ovvero, ove si concluda o risolva negativamente, possa ragionevolmente comportare un Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, né sussiste nei nostri confronti o nei confronti di alcuna delle nostre partecipate un giudizio o un lodo arbitrale già pronunciato e il cui dispositivo non sia stato adempiuto;
- (e) il ricorso all'indebitamento da parte del Prenditore per l'ammontare della Tranche richiesta è stato autorizzato con la legge di bilancio per l'anno finanziario rilevante;
- (f) l'importo complessivo delle Tranche richieste nell'anno corrente risulta non superiore all'ammontare complessivo dell'indebitamento autorizzato dalla legge regionale di approvazione del bilancio vigente (inclusando altresì le quote stanziare e non erogate riferite agli anni precedenti);
- (g) le dichiarazioni e le garanzie da effettuarsi e ripetersi da parte nostra ai sensi dell'Articolo 6.12 sono veritiere in tutti i loro aspetti;
- (h) non si è verificato alcun Mutamento Sostanziale Pregiudizievole, rispetto alla situazione esistente alla data di conclusione del Contratto di Prestito;

- (i) il più recente Elenco dei Firmatari Autorizzati e Elenco dei Conti fornito alla Banca dal Prenditore è aggiornato e la Banca può fare affidamento sulle informazioni ivi contenute.

Qualora una delle dichiarazioni di cui sopra cessi di essere vera o corretta alla Data di Erogazione per la Tranche proposta, ci impegniamo a darne immediata comunicazione alla Banca.

Cordiali saluti.

Per conto e a nome della Regione Puglia



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
APR	DEL	2026	31	21.07.2026

AUTORIZZAZIONE A SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI PRESTITO DI 50 MILIONI DI EURO TRA REGIONE PUGLIA E BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI PER FINANZIARE LA QUOTA DI COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PR PUGLIA FESR FSE + 2021-2027 E DELL' ACCORDO PER LA COESIONE - FONDO DI ROTAZIONE POC 2021-2027.

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:



Firmato digitalmente da:
Stolfina Regina
Firmato il 21/07/2026 15:31
Seriale Certificato: 5833319
Valido dal 04/03/2025 al 04/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
E.Q.-CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

